



MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Elezioni politiche

Pubblicazione n. 2

Elezioni
della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica

**Istruzioni
per la presentazione e l'ammissione
delle candidature**

INDICE GENERALE

	Pagina
AVVERTENZE	3
ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE E L'AM- MISSIONE DELLE CANDIDATURE	10
MODULISTICA	111

 MINISTERO DELL'INTERNO

interno.gov.it

Gennaio 2018

A cura del

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Avvertenze

La legge 3 novembre 2017, n. 165, ha profondamente innovato il sistema di elezione delle Camere, rendendo più omogenei i due procedimenti elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Al fine di facilitare il compito dei partiti e degli organi preposti alle operazioni preparatorie, in un'ottica di snellimento del procedimento, si è ritenuto utile unificare le due precedenti pubblicazioni separate tra Camera e Senato, prevedendo un unico volume di Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per entrambe le Camere.

In considerazione della diversità della normativa, rimane separata la pubblicazione concernente la circoscrizione Estero.

Al fine di facilitare la complessa procedura per la presentazione del contrassegno e della documentazione connessa presso il Ministero dell'interno, infine, si è inserita per la prima volta, in allegato alla presente, la serie dei moduli che possono utilizzarsi per espletare i relativi, delicati adempimenti.

Istruzioni per la presentazione e l' ammissione delle candidature

INDICE

	Pagina
Premessa	10
Riquadri – Disposizioni particolari sono stabilite per il deposito dei contrassegni per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (capitolo 12)	11
Elezioni trasparenti	12
1. Deposito presso il Ministero dell'interno dei contrassegni di lista	
1.1. Gli adempimenti dei partiti/ gruppi politici	13
Riquadro – Disciplina particolare per la Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste.	14
1.2. Caratteristiche del contrassegno di lista	14
1.2.1. Divieto di contrassegni che fanno riferimento ad ideologie di stampo fascista o nazista	16
1.3. Termini per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno	16
1.4. Modalità per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno	17
Riquadri – Necessità del mandato autenticato da un notaio	17
Mandato congiunto autenticato da un notaio	17
Deposito del contrassegno effettuato direttamente dal presidente o segretario del partito/gruppo/movimento politico	18
1.5. Esame dei contrassegni da parte del Ministero dell'interno	20
Riquadro – Senza effetti il deposito del contrassegno se non vengono contemporaneamente designati i rappresentanti del partito/gruppo/movimento politico.	20
1.6. Opposizioni contro le decisioni del Ministero dell'interno relative ai contrassegni	21
Riquadro – All'atto di opposizione deve essere allegata la prova della notificazione	22
1.7. Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sulle opposizioni	22
1.8. Comunicazioni relative al procedimento elettorale preparatorio effettuate dal Ministero dell'interno agli Uffici centrali circoscrizionali, per la Camera dei deputati, e agli Uffici elettorali circoscrizionali, per il Senato della Repubblica	22
2. Deposito presso il Ministero dell'interno dello statuto o della dichiarazione di trasparenza	
2.1. La modifica normativa	23
2.2. Termine per il deposito dello statuto o della dichiarazione di trasparenza presso il Ministero dell'interno	23
Riquadro – Il deposito dello statuto o della dichiarazione di trasparenza deve avvenire negli stessi termini previsti per il deposito del contrassegno	23
2.3. Modalità per il deposito dello statuto o della dichiarazione di trasparenza presso il Ministero dell'interno	24
2.4. Esame delle dichiarazioni di trasparenza da parte del Ministero dell'interno	25

	Pagina
2.5. Opposizione contro le decisioni del Ministero dell'interno relative alla dichiarazione di trasparenza	25
2.6. Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sulle opposizioni	26
3. Deposito presso il Ministero dell'interno della dichiarazione di collegamento da parte dei partiti o gruppi politici in una coalizione di liste	
3.1. La dichiarazione di collegamento.	27
Riquadro – Firma del presidente o segretario del partito/gruppo/movimento politico e relativa autenticazione	28
3.2. Deliberazioni dell'Ufficio centrale nazionale sui collegamenti effettuati – Provvedimento sull'elenco dei collegamenti ammessi	29
4. Deposito presso il Ministero dell'interno del programma elettorale del partito o gruppo politico	
4.1. Il programma elettorale	31
Riquadri – Obbligatorio il deposito del programma elettorale	31
Senza effetti il deposito del contrassegno se non viene presentato anche il programma elettorale.	32
4.2. Soggetti autorizzati a depositare il programma elettorale	32
5. Designazione del rappresentante effettivo e supplente incaricato di effettuare il deposito delle liste dei candidati	
5.1. I rappresentanti incaricati	33
5.2. Modalità e termini per la presentazione, presso il Ministero dell'interno, delle designazioni dei rappresentanti	33
5.3. Comunicazione delle designazioni dei rappresentanti, da parte del Ministero dell'interno, agli Uffici centrali circoscrizionali, per la Camera, e agli Uffici elettorali regionali, per il Senato	34
5.4. Eventuale designazione di altri rappresentanti supplenti del partito o gruppo politico incaricati di depositare le liste	35
6. Formazione delle liste dei candidati	
6.1. Elenco dei documenti necessari per presentare una lista dei candidati nei collegi plurinominali e uninominali presso ciascun Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e presso ciascun Ufficio elettorale regionale, per il Senato	36
Riquadro – Termini di presentazione delle liste dei candidati e della relativa documentazione.	37
6.2. Lista dei candidati	38
Riquadro – Nei d.P.R. emanati contemporaneamente a quello di convocazione dei comizi elettorali viene determinato il numero dei seggi di ciascuna circoscrizione/regione e di ogni collegio plurinominali e uninominali per Camera e Senato	39

6.3.	Dichiarazione di presentazione di una lista dei candidati nel collegio plurinominale con l'indicazione dei candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale stesso	42
6.3.1.	Numero di coloro che debbono sottoscrivere la lista dei candidati – Casi in cui è previsto l'esonero dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni	43
6.3.2.	Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione di una lista di candidati	46
	Riquadro – Articolo 28, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, relativo a coloro che, per impedimento fisico, non siano in grado di sottoscrivere una lista di candidati	47
6.3.3.	Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista (per le liste che debbono raccogliere le sottoscrizioni)	47
	Riquadri – Articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in cui sono indicati i soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni	47
	Articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulle modalità in cui devono essere autenticate le sottoscrizioni	51
6.3.4.	Indicazione del contrassegno della lista dei candidati	51
6.3.5.	Indicazione dei delegati di lista	52
6.4.	Certificati attestanti che i presentatori della lista sono elettori del collegio plurinominale	53
	Riquadri – La certificazione rilasciata dalle Camere, in cui si attesta che il sottoscrittore sia un parlamentare in carica, è equipollente al certificato elettorale	55
	Articolo 54, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267	55
	Articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e articolo 4, comma 5, del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104	56
6.5.	Dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali della circoscrizione elettorale, per la Camera, e della regione, per il Senato	57
6.6.	Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità	58
	Riquadri – Articoli 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235	59
	Articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445	60
6.7.	Dichiarazione di accettazione della medesima candidatura uninominale o della candidatura uninominale presentata separatamente (ex articolo 18-bis, comma 1-bis, ultimo periodo, del d.P.R. n. 361/1957 per le sole liste di minoranza linguistica) da parte dei rappresentanti, in caso di liste collegate in una coalizione	61
6.8.	Certificati attestanti che i candidati che fanno parte della lista sono elettori di un qualsiasi comune della Repubblica	63
	Riquadro – La certificazione rilasciata dalle Camere, in cui si attesta che il sottoscrittore sia un parlamentare in carica, è equipollente al certificato elettorale	64
6.9.	Esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo	64

7. Presentazione delle liste dei candidati presso gli Uffici centrali circoscrizionali per la Camera e presso gli Uffici elettorali regionali per il Senato

	Pagina
7.1. Modalità di presentazione delle liste dei candidati	65
7.2. Termini di presentazione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali agli Uffici centrali circoscrizionali, per la Camera dei deputati, e agli Uffici elettorali regionali, per il Senato della Repubblica	65
7.3. Adempimenti della cancelleria della Corte d'appello sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e dell'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, nel momento della presentazione delle liste dei candidati	66
8. L'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e l'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, e le operazioni relative all'esame delle liste dei candidati	
8.1. Composizione dell'Ufficio centrale circoscrizionale	68
8.2. Composizione dell'Ufficio elettorale regionale	68
8.3. Aggregazione di altri magistrati per le esigenze dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio elettorale regionale	68
8.4. Termini per le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio elettorale regionale relative all'esame delle liste dei candidati presentate	69
8.5. Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio elettorale regionale relative all'esame delle liste dei candidati presentate	69
8.5.1. Accertamento dell'identità della persona che deposita la lista dei candidati	69
8.5.2. Verifica dell'avvenuto deposito dello statuto/dichiarazione di trasparenza e del programma elettorale	70
8.5.3. Controllo del contrassegno della lista dei candidati	70
8.5.4. Accertamento della data di presentazione della lista dei candidati.	71
8.5.5. Verifica del numero delle sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati.	71
8.5.6. Controllo sulla presentazione delle candidature in due terzi dei collegi plurinominali e in tutti i collegi uninominali del collegio plurinomiale	73
8.5.7. Esame della lista e della posizione dei singoli candidati	74
8.5.7.1. Controllo del numero dei candidati che compongono la lista nel collegio plurinomiale e della collocazione degli stessi secondo un ordine alternato di genere	75
8.5.7.2. Controllo sulle candidature plurime in circoscrizioni diverse e sul rispetto delle quote di genere	76
8.5.7.3. Controllo, per ogni candidato, della sussistenza della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235	78
Riquadri – Articolo 51, commi 3- <i>bis</i> e 3- <i>quater</i> , del codice di procedura penale	78
Libro II, titolo II, capo I del codice penale	79
Articolo 278 del codice di procedura penale	80
Articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445	80
Articolo 2 del testo unico di cui al d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223	82
Articolo 248, commi 5 e 5- <i>bis</i> , del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267	83

	Pagina
10.3. Termine e modalità per presentare i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio elettorale regionale	99
10.4. Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale nazionale	100
10.5. Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sui ricorsi – Comunicazione delle decisioni	100
11. Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso gli uffici elettorali di sezione, presso gli Uffici centrali circoscrizionali e presso gli Uffici elettorali regionali	
11.1. Attribuzioni dei delegati di ciascuna lista di candidati	102
11.2. Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista da parte dei delegati	102
11.3. Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali – Termini	103
11.3.1. Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione	104
11.3.2. Rappresentanti di lista presso gli Uffici centrali circoscrizionali, per la Camera, e presso gli Uffici elettorali regionali, per il Senato	104
11.4. Requisiti dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali	105
12. Disposizioni speciali per il collegio uninominale « Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste »	
12.1. Presentazione delle candidature per il collegio Camera ed il collegio Senato nella Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	107
12.2. Presentazione delle candidature con i relativi allegati	108
12.3. Contrassegno della candidatura per il collegio « Valle d'Aosta »	109
12.4. Adempimenti e attribuzioni della cancelleria del Tribunale di Aosta	110
12.5. Ricorsi contro le decisioni degli Uffici	110
12.6. Rappresentanti dei candidati presso l'Ufficio centrale elettorale, l'Ufficio elettorale regionale e presso gli uffici elettorali di sezione della Valle d'Aosta	110

Premessa

La legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali» – oltre a riformare il sistema di voto e di assegnazione dei seggi – ha modificato anche le operazioni preliminari alla presentazione delle liste dei candidati per l'elezione della Camera dei deputati (testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957) e per l'elezione del Senato della Repubblica (testo unico di cui al d.lgs. 533/1993); per le forze politiche, pertanto, sono previsti i seguenti adempimenti iniziali del procedimento:

- 1) deposito del **contrassegno** della lista presso il Ministero dell'interno
[per la Camera: articolo 14, primo comma, d.P.R. n. 361/1957]
[per il Senato: articolo 8, d.lgs. n. 533/1993];
- 2) deposito, presso il Ministero dell'Interno, del relativo **statuto**, ove il partito o gruppo politico organizzato risulti iscritto nel registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, ovvero, in **mancanza** dell'iscrizione, di una **dichiarazione** che indica gli **elementi minimi di trasparenza**
[articolo 14, primo comma, d.P.R. n. 361/1957];
- 3) deposito, presso il Ministero dell'interno, dell'eventuale **dichiarazione di collegamento** in una coalizione di liste
[articolo 14-bis, commi 1 e 2, d.P.R. n. 361/1957];
- 4) deposito, presso il Ministero dell'interno, del **programma elettorale** con l'indicazione del capo della forza politica
[articolo 14-bis, comma 3, d.P.R. n. 361/1957];
- 5) deposito, presso il Ministero dell'interno, delle **designazioni** di coloro che sono incaricati di presentare le liste dei candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali della relativa circoscrizione elettorale, per la Camera dei deputati (articolo 17, primo comma, d.P.R. n. 361/1957), e nelle singole regioni, per il Senato della Repubblica (articolo 12, d.lgs. n. 533/1993).

Il deposito del contrassegno, dello statuto (o dichiarazione di trasparenza), dei collegamenti, del programma elettorale e della designazione dei rappresentanti deve essere effettuato

contestualmente presso il Ministero dell'interno non prima delle ore 8 del 44° giorno e non oltre le ore 16 del 42° giorno precedente quello della votazione.

[articolo 15, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Le disposizioni relative al deposito, presso il Ministero dell'interno, del contrassegno di lista e di tutta la ulteriore documentazione correlata – ivi comprese le designazioni degli incaricati di presentare le liste nelle singole circoscrizioni – non si applicano alla Valle d'Aosta per la quale la legge, sia per la Camera che per il Senato, prevede un'apposita normativa illustrata nel capitolo 12.

Il **mancato deposito** del **contrassegno** presso il Ministero dell'interno o la sua ricusazione comporteranno l'**impossibilità di presentare** liste di candidati nei collegi plurinominali e candidati nei collegi uninominali.

La **mancata presentazione** del **programma elettorale**, dello **statuto**, ovvero della **dichiarazione di trasparenza** comporterà l'invio di una comunicazione meramente dichiarativa nella quale si dà atto che il deposito del contrassegno è da considerarsi **senza effetto**, ai fini della prosecuzione del procedimento elettorale preparatorio, poiché la legge prevede, all'articolo 22, primo comma, numeri 1-*bis*) e 1-*ter*), del d.P.R. n. 361/1957, la ricusazione delle liste eventualmente presentate da partiti politici o gruppi politici organizzati che si contraddistinguono con un contrassegno per cui non è stata prodotta la suddetta e prescritta documentazione.

Attesa la competenza degli Uffici centrali circoscrizionali, per la Camera, e degli Uffici elettorali regionali, per il Senato, in ordine alla ricusazione di tali liste, il Ministero dell'interno provvederà, comunque, a inviare a detti Uffici l'elenco dei rappresentanti eventualmente designati.

La **mancata designazione** dei **rappresentanti effettivi e supplenti**, infine, comporterà la dichiarazione del Ministero dell'Interno che il deposito del contrassegno deve considerarsi senza effetto, proprio per l'impossibilità di presentare liste in assenza di rappresentanti che possano depositarle.

I DOCUMENTI INDICATI NEI PUNTI 2), 3) 4) E 5) SONO DA DEPOSITARE CONTESTUALMENTE AL DEPOSITO DEL CONTRASSEGNO DI LISTA.

Da qui la necessità che i partiti o gruppi politici organizzati osservino scrupolosamente le norme che regolano queste delicate operazioni.

Elezioni trasparenti

L'articolo 4 della legge n. 165/2017 dispone che, in un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito dei contrassegni di cui all'articolo 15, primo comma, del d.P.R. n. 361/1957, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste sono pubblicati in maniera facilmente accessibile:

- a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del d.P.R. n. 361/1957;
- b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, del d.P.R. n. 361/1957, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 165/2017;
- c) il programma elettorale con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica, depositato ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 3, del d.P.R. n. 361/1957, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 165/2017.

Nella medesima sezione sono pubblicate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio.

1. Deposito presso il Ministero dell'interno dei contrassegni di lista

1.1. Gli adempimenti dei partiti / gruppi politici

I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali e candidati nei collegi uninominali, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali e i candidati nei singoli collegi uninominali.

[Camera: articolo 14, primo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

[Senato: articolo 8 del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993]

Il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed il testo unico del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come, da ultimo, modificati dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, prevedono i **seguenti adempimenti** per il deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno da parte dei partiti o gruppi politici organizzati che partecipano all'elezione della Camera dei deputati e/o del Senato della Repubblica:

- l'obbligatorietà del deposito del contrassegno di lista per tutti i partiti o gruppi politici che intendono partecipare alla competizione elettorale;
- l'obbligo, per i partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo, di presentare un contrassegno che riproduca tale simbolo;
- l'obbligo, per il partito o gruppo politico che deposita il contrassegno, di indicare con esattezza la propria denominazione nella dichiarazione di deposito;
- il divieto di utilizzare contrassegni identici o confondibili:
 - con contrassegni presentati in precedenza,
 - con contrassegni che riproducono simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti,
 - con contrassegni che riproducono simboli, elementi o dici-

ture, o solo alcuni di essi, utilizzati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento;

- il divieto di presentare contrassegni che riproducono immagini o soggetti religiosi;
- la possibilità di ricorrere all'Ufficio centrale nazionale contro le decisioni del Ministero dell'interno.

Si ribadisce, come già affermato nella premessa, che le disposizioni relative al deposito, presso il Ministero dell'interno, del contrassegno di lista e di tutta la ulteriore documentazione correlata nonché delle liste di candidati – ivi comprese le designazioni degli incaricati di presentare le liste nelle singole circoscrizioni – **non si applicano alla Valle d'Aosta** per la quale la legge, sia per la Camera che per il Senato, prevede un'apposita normativa illustrata nel capitolo 12. **Viceversa, per tutte le altre circoscrizioni e regioni del territorio nazionale alla Camera e al Senato, ivi compreso il Trentino - Alto Adige e il Molise, si applicano tutte le disposizioni sul procedimento di presentazione dei contrassegni e delle liste e candidature riportate nella presente pubblicazione.**

1.2. Caratteristiche del contrassegno di lista

La normativa elettorale ha dettato una tutela sempre più rigorosa dei contrassegni utilizzati tradizionalmente dai partiti politici; la disciplina della materia può essere riassunta come segue.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca quel simbolo (pur potendo ovviamente modificarlo nell'ambito della libera manifestazione del proprio pensiero costituzionalmente tutelata).

[articolo 14, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

La norma anzidetta cita solo i partiti: da tale obbligo, quindi, sono esclusi i gruppi politici, che sono formazioni occasionali nelle quali confluiscono correnti politiche diverse e non hanno un contrassegno tradizionale.

Nel caso in cui più partiti o gruppi politici intendano presentare un'unica lista di candidati, essi possono presentare, a tal fine, un **contrassegno composito** che riproduca tutto o in parte il loro contrassegno insieme a quello di un altro o di altri partiti o gruppi.

Ai partiti che non abbiano un simbolo tradizionale e ai gruppi politici è fatto assoluto **divieto di presentare contrassegni identici o confondibili con quelli che riproducono simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti, ovvero che riproducono simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore.**

[articolo 14, terzo e sesto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Per quanto concerne i contrassegni non tradizionali – ferma restando la necessità che non siano confondibili con quelli tradizionalmente usati da partiti presenti in Parlamento – la priorità nella presentazione dei contrassegni presso il Ministero dell'interno costituisce titolo; quindi *sarà rivolto invito a sostituire – e, in caso di mancata sostituzione, saranno ricusati – i contrassegni che risulteranno identici o confondibili con quelli presentati in precedenza.*

[articolo 14, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Per quanto riguarda il concetto di « confondibilità », l'articolo 14 citato precisa che costituiscono « *elementi di confondibilità* » – congiuntamente o isolatamente considerati:

- la rappresentazione grafica e cromatica generale;
- i simboli riprodotti;
- i singoli dati grafici;
- le espressioni letterali;
- le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o delle finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.

[articolo 14, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Tra l'altro, non è ammessa la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precludere surrettiziamente l'uso del contrassegno ad altri soggetti politici interessati a utilizzarlo.

[articolo 14, quinto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

È fatto divieto di presentare:

- contrassegni nei quali siano riprodotti immagini o soggetti religiosi
[articolo 14, ultimo comma, d.P.R. n. 361/1957]
- contrassegni **che utilizzano denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza apposita autorizzazione all'uso da parte di dette società**, con firma del rappresentante legale autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 o all'articolo 6, comma 7, della legge n. 165/2017.

1.2.1. Divieto di contrassegni che fanno riferimento ad ideologie di stampo fascista o nazista

Sono tassativamente vietati i contrassegni in cui siano contenute parole, espressioni, immagini, disegni o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili, nonché qualunque simbologia che richiami anche indirettamente tali ideologie. Infatti, la presentazione dei contrassegni che contengono, anche in parte, tali elementi, parole o simboli deve considerarsi vietata a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni. Su tali fattispecie devono richiamarsi *in toto* le sentenze del Consiglio di Stato, Quinta Sezione, 6 marzo 2013, nn. 1354 e 1355.

1.3. Termini per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno

Il deposito dei contrassegni deve essere effettuato presso il Ministero dell'interno **non prima delle ore 8 del 44° giorno e non oltre le ore 16 del 42° giorno precedente quello della votazione.**

[articolo 15, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Ai fini del deposito, l'apposito ufficio del Ministero dell'interno resterà aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 nei primi due giorni e dalle ore 8 alle ore 16 il terzo giorno.

[articolo 15, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

1.4. Modalità per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno

All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

[articolo 14, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Il deposito del contrassegno può essere effettuato sia per l'elezione della Camera dei deputati, sia per l'elezione del Senato della Repubblica, sia per la circoscrizione Estero Camera e/o Senato.

Nell'atto di deposito deve essere pertanto indicato per quale consultazione il contrassegno venga depositato (ad esempio: solo Camera; solo Senato; Camera e Senato; Camera, Senato e circoscrizione Estero).

Qualora il deposito del contrassegno venga effettuato per più consultazioni, esso può essere eseguito con un unico atto.

Il deposito del contrassegno di lista, unitamente a quello dello statuto o della dichiarazione di trasparenza, deve essere effettuato da una persona MUNITA DI MANDATO AUTENTICATO DA UN NOTAIO e rilasciato dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico organizzato.

[articolo 15, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

La persona incaricata di depositare il contrassegno presso il Ministero dell'interno deve eleggere domicilio in Roma per poter ricevere le comunicazioni e le notificazioni previste dall'articolo 16 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

[articolo 1, comma 3, del d.P.R. n. 14/1994]

Qualora venga depositato un contrassegno composito – cioè formato, al suo interno, da due o più simboli – è necessario che la persona sia munita di un MANDATO AUTENTICATO DA UN NOTAIO e rilasciato dai presidenti o segretari dei partiti o gruppi politici ai quali appartengono tutti i simboli della composizione (in pratica, un mandato congiunto oppure tanti mandati quanti sono i partiti /gruppi politici cui appartengono i simboli all'interno del contrassegno).

Qualora il contrassegno contenga uno o più nominativi di persone diverse dal mandante o dal depositante, è necessario presentare, contestualmente al contrassegno, un espresso consenso all'uso di tale o tali nominativi da parte degli interessati con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 o all'articolo 6, comma 7, della legge n. 165/2017.

In ogni caso, il deposito deve essere fatto personalmente da colui che ha ricevuto il mandato: costui non può subdelegare altre persone.

Inoltre, avendo il presidente o segretario del partito/gruppo politico il potere, per legge, di dare mandato al deposito, ove egli non intenda delegare nessuno per svolgere tale compito, si ritiene che possa direttamente procedere al deposito del contrassegno; ciò vale anche, ovviamente, per il deposito dello statuto nonché per la restante documentazione, salvo quanto previsto per la dichiarazione di trasparenza, per la quale la legge impone la firma del rappresentante legale, autenticata da notaio.

Al fine di agevolare le relative operazioni, in allegato alla presente pubblicazione è stata inserita, per la prima volta, la modulistica per la presentazione del contrassegno e di tutta la documentazione correlata. In particolare, è stato predisposto un modello di mandato a depositare [allegato 1], ed, in alternativa, anche un modello che prevede il deposito effettuato direttamente dal presidente o segretario [allegato 2].

In ogni caso si tenga presente che:

1) Non è ammesso il deposito di più di un contrassegno da parte della medesima persona.

[articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 14/1994]

2) Non può essere conferito mandato da una medesima persona a depositare più di un contrassegno.

[articolo 1, comma 2, del d.P.R. n. 14/1994]

3) Pertanto, una medesima persona non può conferire mandato a depositare un contrassegno e poi depositarne un altro per la medesima consultazione.

4) In caso di contemporanea effettuazione delle elezioni della Camera, del Senato e della circoscrizione Estero, ogni forza

politica può presentare un unico contrassegno per tutte le consultazioni o, in alternativa, può, al massimo, presentare fino a quattro contrassegni, purché:

- un solo contrassegno per la Camera,
- un solo contrassegno per il Senato,
- un solo contrassegno per la circoscrizione Estero - Camera,
- un solo contrassegno per la circoscrizione Estero - Senato.

Il contrassegno può essere anche figurato e deve essere comunque depositato in tre esemplari.

[articolo 15, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Per evitare inconvenienti e difficoltà per l'esatta riproduzione dei contrassegni che saranno presentati, è preferibile che i contrassegni siano disegnati su carta lucida a inchiostro di china o tipografico. Qualora i contrassegni vengano presentati a colori, per consentire la loro più fedele riproduzione sulle schede di votazione e sui manifesti recanti le liste dei candidati, è opportuno che i contrassegni medesimi siano disegnati su carta bianca del tipo patinata opaca e possibilmente anche in *fotocolor*.

È opportuno, inoltre, che i contrassegni vengano depositati in **DUE MISURE diverse:**

- UNA MISURA DEL CONTRASSEGNO, in **tre esemplari**, circoscritto da un cerchio **DEL DIAMETRO DI 10 CM**, da utilizzare per la sua riproduzione sui manifesti recanti le liste dei candidati;
- UN'ALTRA MISURA DELLO STESSO CONTRASSEGNO, anch'esso in **tre esemplari**, circoscritto da un cerchio **DEL DIAMETRO DI 3 CM** da utilizzare per la sua riproduzione sulle schede di votazione.

[articolo 15, ultimo comma, e articolo 31, comma 1, ultimo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

In tal modo i partiti o gruppi politici potranno avere una cognizione esatta e immediata di come risulterà il loro contrassegno sui manifesti con le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Dovranno risultare racchiuse nel cerchio che racchiude il contrassegno tutte le raffigurazioni e le espressioni che fanno parte del contrassegno stesso.

Le due dimensioni (10 cm e 3 cm) dovranno contenere lo stesso identico contrassegno, in modo da evitare dubbi su quale dei due disegni siano state riprodotte esattamente le caratteristiche

del simbolo del partito o gruppo politico.

1.5. Esame dei contrassegni da parte del Ministero dell'interno

Scaduto il termine per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno (ore 16 del 42° giorno precedente quello della votazione), quest'ultimo esaminerà i contrassegni depositati in base alle norme di cui agli articoli 14 e 14-*bis* del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

Compiuto tale esame, il Ministero – per i contrassegni risultati regolari – **nei due giorni successivi a quello in cui è scaduto il termine per il deposito è cioè entro le ore 24 del 40° giorno antecedente la votazione**, restituirà, al domicilio eletto in Roma del depositante, un esemplare del contrassegno con l'attestazione dell'avvenuto deposito e della sua regolarità.

[articolo 16, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Qualora, viceversa, il contrassegno risulti in contrasto con le norme sopra illustrate, il Ministero inviterà il rispettivo depositante **a sostituirlo entro 48 ore dalla notificazione dell'avviso ministeriale** contenente il suddetto invito alla sostituzione, presentando un nuovo contrassegno che non riproduca in alcun modo gli elementi ritenuti dal Ministero in contrasto con le disposizioni di legge. *In caso contrario, non verrà accolta la sostituzione del contrassegno originariamente presentato e quest'ultimo sarà considerato ricusato.*

[articolo 16, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Peraltro, si soggiunge sin d'ora che, nel caso in cui non vengano designati i rappresentanti dei partiti o gruppi politici organizzati o non venga presentato il programma con l'indicazione del capo della forza politica con il suo consenso o lo statuto /dichiarazione di trasparenza, il deposito del contrassegno sarà considerato senza effetti ai fini della prosecuzione del procedimento elettorale.

1.6. Opposizione contro le decisioni del Ministero dell'interno relative ai contrassegni

Le decisioni del Ministero dell'interno relative all'ammissione o all'invito a sostituire i contrassegni di lista non sono definitive. Contro le decisioni medesime è ammessa opposizione all'Ufficio centrale nazionale costituito presso la Corte suprema di cassazione.

[articolo 16, terzo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Possono presentare opposizione sia coloro che abbiano ricevuto l'invito a sostituire il proprio contrassegno, sia gli altri depositanti quando ritengano che uno dei contrassegni ammessi sia confondibile con il contrassegno da loro depositato.

[articolo 16, terzo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Per mettere gli interessati in grado di conoscere i contrassegni depositati, il Ministero dell'interno esporrà, in apposite bacheche, tutti i simboli presentati.

In calce a ogni contrassegno esposto, sarà indicato se esso è stato presentato per l'elezione della Camera dei deputati, per l'elezione del Senato della Repubblica, per la circoscrizione Estero Camera, per la circoscrizione Estero Senato o per tutte le consultazioni.

Le opposizioni all'Ufficio centrale nazionale presso la Cassazione debbono essere presentate al Ministero dell'interno **entro 48 ore dalla sua decisione.**

[articolo 16, ultimo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Per le opposizioni contro l'invito a sostituire il proprio contrassegno o ad integrare la dichiarazione di trasparenza, i termini decorrono dall'ora in cui è avvenuta la comunicazione che il Ministero è tenuto a fare ai sensi dell'articolo 16 citato, primo o secondo comma.

Per le opposizioni contro l'ammissione di altri contrassegni, le 48 ore decorrono dal momento in cui il Ministero dell'Interno rende note le sue decisioni attraverso l'affissione dei contrassegni stessi, nell'apposita bacheca pubblica, tra i contrassegni « ammessi ».

Le opposizioni debbono essere redatte in carta libera **e notificate ai depositanti dei contrassegni che vi abbiano interesse entro lo stesso termine previsto per presentare opposizione.**

[articolo 16, ultimo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

La prova dell'avvenuta notificazione deve essere allegata all'opposizione.

1.7. Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sulle opposizioni

Il Ministero dell'interno farà pervenire le opposizioni all'Ufficio centrale nazionale presso la Corte suprema di Cassazione man mano che le stesse saranno presentate.

Il suddetto Ufficio deciderà **entro 48 ore dalla ricezione**, sentiti i depositanti dei contrassegni che vi abbiano interesse.

[articolo 16, ultimo comma, ultimo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

L'Ufficio centrale nazionale, appena adottate le proprie decisioni, le comunicherà agli interessati e al Ministero dell'interno.

Qualora venga respinta un'opposizione avverso l'invito del Ministero a sostituire il contrassegno, quello ricusato non può essere più sostituito.

1.8. Comunicazioni relative al procedimento elettorale preparatorio effettuate dal Ministero dell'interno agli Uffici centrali circoscrizionali, per la Camera dei deputati, e agli Uffici elettorali regionali, per il Senato della Repubblica

Il Ministero dell'interno, appena avrà adottato le proprie decisioni, trasmetterà ai singoli Uffici centrali circoscrizionali, per la Camera, e ai singoli Uffici elettorali regionali, per il Senato, per gli ulteriori provvedimenti di competenza, la riproduzione tipografica di tutti i contrassegni di lista regolarmente ammessi. Invierà, inoltre, sempre agli stessi Uffici, ai fini dell'ammissione delle liste, ai sensi dell'articolo 22, primo comma, lettere 1-*bis*) e 1-*ter*), del d.P.R. n. 361/1957, le eventuali comunicazioni relative al mancato deposito della prescritta e obbligatoria documentazione costituita dagli statuti (o dichiarazioni di trasparenza) e dai programmi elettorali.

2. Deposito presso il Ministero dell'interno dello statuto o della dichiarazione di trasparenza

2.1. La modifica normativa

Il nuovo testo dell'articolo 14, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 361/1957 – come modificato dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 165/2017 – prevede che, **ove iscritto nel registro dei partiti politici**, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il partito o gruppo politico organizzato debba **depositare** il relativo **statuto**.

In mancanza di iscrizione nel suddetto registro, il partito o gruppo politico ha l'obbligo di **depositare una dichiarazione**, con la sottoscrizione del legale rappresentante **AUTENTICATA DA NOTAIO**, che indica gli elementi minimi di trasparenza previsti dalla legge, e cioè:

- il legale rappresentante del partito o gruppo politico organizzato;
- il soggetto che ha la titolarità del contrassegno;
- la sede legale nel territorio dello Stato;
- gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni.

[articolo 14, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

2.2. Termine per il deposito dello statuto o della dichiarazione di trasparenza presso il Ministero dell'interno

Il deposito deve avvenire contestualmente a quello del contrassegno di lista, non prima delle ore 8 del 44° giorno e non oltre le ore 16 del 42° giorno precedente quello della votazione.

La mancata presentazione dello statuto o della dichiarazione di trasparenza, entro i termini di legge, comporterà l'invio da parte del Ministero dell'interno di una comunicazione meramente dichiarativa nella quale si dà atto che il deposito del contrassegno è da considerarsi senza effetto ai fini della prosecuzione del procedimento elettorale preparatorio, poiché la legge prevede, all'articolo 22, comma 1-*bis*, del d.P.R. n. 361/1957, la riconsiderazione delle liste – da parte degli Uffici centrali circoscrizionali od elettorali regionali – eventualmente presentate da partiti politici o gruppi politici organizzati che si contraddistinguono con un contrassegno per cui non è stato prodotto lo statuto / dichiarazione di trasparenza o il programma.

2.3. Modalità per il deposito dello statuto o della dichiarazione di trasparenza presso il Ministero dell'interno

Il deposito dello statuto del partito o gruppo politico, o della dichiarazione di trasparenza, deve essere **effettuato personalmente** dalla persona che ha ricevuto il **mandato** autenticato da un notaio per il **deposito del contrassegno**, che non può subdelegare ad altre persone. Il deposito può anche essere effettuato dallo stesso presidente o dal segretario del partito o gruppo politico.

[articolo 14, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Lo statuto depositato deve essere identico a quello presentato ai fini dell'iscrizione nel registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 149/2013, convertito nella legge n. 13/2014.

Per la dichiarazione di trasparenza è richiesto, oltre al formato cartaceo, anche quello digitale, in quanto necessario ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 novembre 2017, n. 165, e dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. Pertanto, dovrà essere consegnato anche un CD-Rom contenente i *files* in formato accessibile (PDF/A), che riproducono il programma elettorale e, per i partiti non iscritti nel registro, la dichiarazione di trasparenza.

2.4. Esame delle dichiarazioni di trasparenza da parte del Ministero dell'interno

In sede di predisposizione della dichiarazione di trasparenza si suggerisce di seguire l'apposito modello predisposto [allegato 3].

In caso di presentazione di un contrassegno composito, nel quale sono presenti simboli di più partiti o gruppi politici, si ritiene che la dichiarazione di trasparenza debba essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di tali partiti o gruppi politici, o, in alternativa, ciascun partito o gruppo politico possa depositare una distinta dichiarazione di trasparenza.

Qualora le dichiarazioni di trasparenza risultino incomplete, ove il Ministero dell'Interno rilevi tale vizio, inviterà il depositante a **integrarne i contenuti di regolarità nel termine di 48 ore dalla notifica del relativo avviso.**

[articolo 16, secondo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 165/2017]

2.5. Opposizione contro le decisioni del Ministero dell'interno relative alla dichiarazione di trasparenza

Le decisioni del Ministero dell'interno di invito ad integrare la dichiarazione di trasparenza non sono definitive.

Ove il depositante non intenda accogliere l'invito del Ministero dell'Interno ad integrare i contenuti di tale dichiarazione, può formulare opposizione all'Ufficio centrale nazionale costituito presso la Corte suprema di cassazione.

[articolo 16, terzo comma, ultimo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

In base al tenore della norma, l'unico legittimato ad impugnare è il depositante.

[articolo 16, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Le opposizioni debbono essere presentate al Ministero dell'interno **entro 48 ore dalla notifica della sua decisione.**

[articolo 16, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Le opposizioni debbono essere redatte in carta libera.

2.6. Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sulle opposizioni

Il Ministero dell'interno farà pervenire le opposizioni all'Ufficio centrale nazionale presso la Corte suprema di cassazione, man mano che le stesse saranno presentate.

Il suddetto Ufficio deciderà entro 48 ore dalla ricezione, sentiti i depositanti delle dichiarazioni di trasparenza che vi abbiano interesse.

[articolo 16, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

L'Ufficio centrale nazionale, appena adottate le proprie decisioni, le comunicherà agli interessati ed al Ministero dell'interno.

In caso di reiezione del gravame prodotto contro l'invito del Ministero dell'interno a integrare gli elementi minimi della dichiarazione di trasparenza, la documentazione a corredo del contrassegno, rimanendo carente dei contenuti obbligatori, determinerà la **definitiva ricusazione del contrassegno**.

3. Deposito presso il Ministero dell'interno della dichiarazione di collegamento da parte dei partiti o gruppi politici in una coalizione di liste

3.1. La dichiarazione di collegamento

L'articolo 14-*bis* del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 stabilisce che:

- I PARTITI O GRUPPI POLITICI ORGANIZZATI *POSSONO EFFETTUARE, DISTINTAMENTE PER LA CAMERA E PER IL SENATO, IL COLLEGAMENTO IN UNA COALIZIONE DELLE LISTE* DA ESSI RISPETTIVAMENTE PRESENTATE;
- LE DICHIARAZIONI DI COLLEGAMENTO **TRA I PARTITI O GRUPPI POLITICI** DEBONO ESSERE RECIPROCHE.

Tale dichiarazione da parte di ciascun partito o gruppo politico è effettuata, presso il Ministero dell'interno, **contestualmente al deposito del contrassegno**, cioè negli stessi termini previsti per quest'ultimo (dalle ore 8 del 44° giorno alle ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione).

[articolo 14-*bis*, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

LE DICHIARAZIONI DI COLLEGAMENTO PER LA CAMERA E, DISTINTAMENTE, PER IL SENATO, PRESENTATE DA CIASCUN PARTITO O GRUPPO POLITICO, HANNO EFFETTO PER TUTTE LE LISTE AVENTI LO STESSO CONTRASSEGNO presentate nelle varie circoscrizioni della Camera dei deputati e nelle varie regioni, per il Senato della Repubblica.

In sostanza **i collegamenti sono definiti a livello nazionale e non vengono ripresentati in sede locale, né possono essere modificati in alcun modo al momento della presentazione delle liste e candidature.**

Le dichiarazioni di collegamento devono indicare le denominazioni dei partiti o gruppi politici con i quali si intende effettuare il collegamento stesso ed una sintetica descrizione dei contrassegni di tali partiti, che devono essere depositati presso il Ministero dell'in-

terno per le elezioni in corso nei termini di legge.

Le medesime dichiarazioni devono essere sottoscritte dal presidente o segretario del partito o gruppo politico con firma che potrà essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e all'articolo 6, comma 7, della legge n. 165/2017.

Considerato che la coalizione così generata, distintamente per la Camera e per il Senato, è unica a livello nazionale, non sono consentite in alcuna sede (né presso il Ministero dell'interno né presso gli Uffici che ricevono le liste) dichiarazioni di collegamento diverse o differenziate per singole circoscrizioni/regioni o per singoli collegi plurinominali o uninominali, né per la Camera dei deputati, né per il Senato della Repubblica, pena l'inefficacia di tali dichiarazioni, che sarà, comunque, accertata da parte dell'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione.

Unica parziale eccezione al principio di ineludibile valenza nazionale della dichiarazione di collegamento è costituita dalla disposizione di cui al comma 2, terzo periodo, dell'articolo 14-*bis*, del d.P.R. n. 361/1957, come introdotta dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 165/2017.

Tale norma consente, infatti, nell'effettuare il collegamento in una coalizione, ai partiti o gruppi politici, rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute – presenti in circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tale minoranza linguistica e cioè Trentino-Alto Adige o Friuli-Venezia Giulia – di limitare solo ad alcuni collegi della rispettiva circoscrizione, per la Camera, e della rispettiva regione, per il Senato, la presentazione della medesima candidatura uninominale con altri partiti o gruppi politici della stessa coalizione, consentendo, per converso, la presentazione di propri candidati separati in altri collegi uninominali della circoscrizione e/o della regione (permanendo, però, anche in tali collegi, il collegamento in un'unica coalizione, con liste coalizzate che presentano quindi più di un candidato uninominale).

Pertanto, le suddette formazioni politiche rappresentative di mi-

noranze linguistiche riconosciute specificheranno nella dichiarazione di collegamento presso il Ministero dell'interno i collegi uninominali della circoscrizione/regione (in cui è prevista una particolare tutela di tale minoranza linguistica: Trentino-Alto Adige o Friuli-Venezia Giulia) nei quali presentano il medesimo candidato degli altri partiti della coalizione.

3.2. Deliberazioni dell'Ufficio centrale nazionale sui collegamenti effettuati – Provvedimento sull'elenco dei collegamenti ammessi

Ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 5, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, l'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione è tenuto a verificare la regolarità delle dichiarazioni di collegamento presentate in sede di deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno.

L'Ufficio centrale nazionale, a tal fine, verifica che le dichiarazioni siano sottoscritte dal presidente o segretario del partito o gruppo politico con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990, e che abbiano rispettato la condizione della reciprocità prevista dalla legge.

Per consentire la **verifica**, da parte dell'Ufficio centrale nazionale, della regolarità dei **collegamenti effettuati**, il Ministero dell'interno invierà al medesimo Ufficio centrale nazionale – non oltre i sette giorni successivi a quello in cui scade il termine per depositare i contrassegni (cioè non oltre il 35° giorno antecedente quello della votazione) – tutta la documentazione relativa alle dichiarazioni di collegamento.

Sulla base di tale verifica, l'Ufficio centrale nazionale adotterà un provvedimento recante l'elenco dei collegamenti ammessi, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* appena possibile e, comunque, non oltre il 20° giorno antecedente quello della votazione.

Atteso che l'articolo 14-*bis*, comma 5, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 stabilisce che l'Ufficio centrale nazionale provvede a predisporre l'elenco dei collegamenti ammessi solo dopo aver ricevuto – dagli Uffici centrali circoscrizionali per l'elezione della Camera dei deputati e dagli Uffici elettorali regionali per l'elezione del Senato della Repubblica – le liste ammesse, tale elenco non dovrà

più comprendere quei partiti o gruppi politici che, pur avendo presentato regolarmente il proprio contrassegno presso il Ministero dell'interno, non abbiano poi avuto liste ammesse con quel contrassegno in nessuna circoscrizione per la Camera o regione per il Senato.

Pertanto, il medesimo elenco comprenderà (necessariamente solo a livello nazionale e distintamente per l'elezione della Camera dei deputati e quella del Senato della Repubblica) i collegamenti a livello nazionale dei partiti o gruppi politici presenti con liste aventi il medesimo contrassegno in almeno una circoscrizione per la Camera e, rispettivamente, in almeno una regione per il Senato.

È tuttavia necessario che **la deliberazione relativa al suddetto elenco** – ferma restando la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* – **venga adottata dall'Ufficio centrale nazionale subito dopo la ricezione di tutte le comunicazioni sulle liste ammesse e che venga immediatamente comunicata agli Uffici centrali circoscrizionali, per la Camera, e agli Uffici elettorali regionali, per il Senato** (non all'Ufficio centrale elettorale di Aosta né all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero perché, in tali circoscrizioni, non hanno effetto i collegamenti), **anche per telefax o per via telematica, affinché tali Uffici circoscrizionali possano procedere immediatamente ai necessari sorteggi prima tra coalizioni e liste singole e poi tra tutte le liste.**

4. Deposito presso il Ministero dell'interno del programma elettorale del partito o gruppo politico

4.1. Il programma elettorale

Contestualmente al deposito del contrassegno, I PARTITI O GRUPPI POLITICI DEPOSITANO IL PROGRAMMA ELETTORALE nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica.

[articolo 14-*bis*, comma 3, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957]

IL DEPOSITO DEL PROGRAMMA DEVE CONSIDERARSI OBBLIGATORIO, PENA L'INEFFICACIA DEL DEPOSITO DEL CONTRASSEGNO.

Tale programma deve essere sottoscritto dal presidente o segretario del partito o gruppo politico, con **firma che potrà essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e all'articolo 6, comma 7, della legge n. 165/2017** e ad esso deve essere allegato l'assenso all'investitura espresso dalla persona indicata come capo della forza politica. Nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, la suddetta persona, contestualmente, dovrà esprimere il consenso per il trattamento dei propri dati.

Entrambe le dichiarazioni (quella relativa all'assenso all'investitura e quella con la quale viene espresso il consenso per il trattamento dei propri dati personali) potranno essere effettuate con un unico atto, autenticato da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990 e nell'articolo 6, comma 7, della legge n. 165/2017 [si veda il modello allegato 4].

La legge non consente, in ogni caso, la presentazione di più di un programma elettorale da parte di ciascuna forza politica

Per il programma elettorale è richiesto, oltre al formato cartaceo, anche quello digitale, in quanto necessario ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 165/2017 e dall'articolo 2 della legge n. 4/2004. Pertanto, dovrà essere consegnato

anche un **CD-Rom** contenente i *files* in formato accessibile (PDF/A), che **riproducono il suddetto programma elettorale e, per i partiti non iscritti nel registro, la dichiarazione di trasparenza.**

Nel caso in cui non venga presentato il programma elettorale o sia depositato senza l'indicazione del capo della forza politica con il suo consenso, il deposito del contrassegno sarà considerato senza effetti.

Ed invero, la **mancata presentazione** del programma comporterà l'invio di una comunicazione meramente dichiarativa nella quale si dà atto che il deposito del **contrassegno** è da considerarsi **senza effetto**, ai fini della prosecuzione del procedimento elettorale preparatorio, poiché la legge prevede, all'articolo 22, comma 1-ter, del d.P.R. n. 361 / 1957, la ricusazione delle liste eventualmente presentate da partiti politici o gruppi politici organizzati che si contraddistinguono con un contrassegno per cui non è stato depositato il programma elettorale.

In ogni caso, attesa la competenza degli Uffici centrali circoscrizionali ed elettorali regionali in ordine alla ricusazione di tali liste, il Ministero dell'interno provvederà, comunque, a inviare a detti Uffici l'elenco dei rappresentanti eventualmente designati.

4.2. Soggetti autorizzati a depositare il programma elettorale

Il deposito deve essere effettuato dalla stessa persona che deposita il contrassegno presso il Ministero dell'Interno.

[articolo 14-bis, comma 3, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

5. Designazione del rappresentante effettivo e supplente incaricato di effettuare il deposito delle liste dei candidati

5.1. I rappresentanti incaricati

Il deposito obbligatorio del contrassegno presso il Ministero dell'interno ha lo scopo di dare ai partiti o gruppi politici la certezza di poter contraddistinguere le liste dei candidati con il contrassegno che loro hanno prescelto in tutte le circoscrizioni e regioni nelle quali intendono presentare liste.

Allo stesso scopo – anche ai fini di tutela del contrassegno stesso – l'articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, per la Camera, e l'articolo 8 del d.lgs. n. 533/1993, per il Senato, dispongono che *i partiti o gruppi politici debbono espressamente designare, presso il Ministero dell'interno, coloro che sono incaricati di depositare le liste dei candidati con quel contrassegno, rispettivamente, presso i singoli Uffici centrali circoscrizionali e presso ciascun Ufficio elettorale regionale.*

5.2. Modalità e termini per la presentazione, presso il Ministero dell'interno, delle designazioni dei rappresentanti

L'articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 dispone che **la presentazione delle designazioni** dei rappresentanti del partito o gruppo politico, incaricati di depositare la lista dei candidati **nei collegi plurinominali e i candidati nei collegi uninominali** e i relativi documenti presso i rispettivi Uffici centrali circoscrizionali e gli Uffici elettorali regionali, **deve essere effettuata presso il Ministero dell'interno contemporaneamente al deposito del contrassegno.**

[articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

La designazione dei rappresentanti del partito o gruppo politico **può essere fatta contestualmente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica nonché per la circoscrizione Estero.**

Per ogni circoscrizione dovranno essere designati un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente del partito o gruppo politico.

Di ogni rappresentante dovrà essere indicato, in modo chiaramente leggibile, nome, cognome, luogo e data di nascita.

La completezza e la precisione dei dati richiesti è necessaria per evitare ogni possibile contestazione nel momento in cui saranno presentate le liste dei candidati presso i singoli Uffici.

La designazione dei rappresentanti deve essere fatta con un unico atto per tutte le circoscrizioni. **L'atto deve essere autenticato da un notaio.**

[articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

In caso di liste esonerate dall'obbligo delle sottoscrizioni, a tali rappresentanti può essere conferito, con le stesse modalità, anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste o, in alternativa, tali liste possono essere sottoscritte direttamente dal presidente o segretario del partito o gruppo politico.

[articolo 18-bis, comma 2, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

5.3. Comunicazione delle designazioni dei rappresentanti, da parte del Ministero dell'interno, agli Uffici centrali circoscrizionali, per la Camera, e agli Uffici elettorali regionali, per il Senato

Il Ministero dell'interno comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali e ai singoli Uffici elettorali regionali le designazioni dei rappresentanti che i partiti o gruppi politici hanno effettuato per la rispettiva circoscrizione e/o per la rispettiva regione.

Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale ed a ciascun Ufficio elettorale regionale se la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste.

[articolo 18-bis, comma 2, terzo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

La comunicazione viene effettuata ai predetti Uffici **entro il 36° giorno antecedente quello della votazione**, cioè in tempo utile af-

finché gli Uffici centrali circoscrizionali e gli Uffici elettorali regionali possano tenere presenti i nominativi dei designati al momento della presentazione delle liste dei candidati.

[articolo 17, primo comma, terzo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

5.4. Eventuale designazione di altri rappresentanti supplenti del partito o gruppo politico incaricati di depositare le liste

Poiché può verificarsi che, nei giorni previsti per la presentazione delle liste dei candidati, il rappresentante effettivo e il rappresentante supplente del partito o gruppo politico possono trovarsi, per sopravvenuti impedimenti, nell'impossibilità di assolvere al compito loro affidato, il legislatore ha previsto la possibilità che i partiti o gruppi politici possano *designare ALTRI rappresentanti supplenti*.

[articolo 17, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

La designazione non può riferirsi a più di due nominativi per circoscrizione e di due per regione e deve essere effettuata al Ministero dell'Interno **con le stesse modalità** previste per le precedenti designazioni di cui al paragrafo 5.2 **entro il 35° giorno antecedente quello della votazione**.

[articolo 17, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, come coordinato con i termini di presentazione delle candidature stabiliti dall'articolo 20, primo comma, del medesimo testo unico]

Ed invero, la formulazione letterale della citata disposizione prevede ancora, quale termine massimo, il 33° giorno, ma l'articolo 20 del testo unico ha stabilito che le liste dei candidati devono essere presentate dal 35° al 34° giorno antecedenti quello della votazione; è pertanto evidente che il termine ultimo per designare eventualmente gli ulteriori *rappresentanti supplenti* non può che essere, ora, il 35° giorno antecedente, poiché il Ministero deve dare immediata e tempestiva comunicazione dei nuovi nominativi agli Uffici centrali circoscrizionali ed agli Uffici elettorali regionali interessati.

6. Formazione delle liste dei candidati

6.1. Elenco dei documenti necessari per presentare una lista dei candidati nei collegi plurinominali e uninominali presso ciascun Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e presso ciascun Ufficio elettorale regionale, per il Senato

Per presentare ciascuna lista di candidati in **ogni collegio plurinominale** con l'indicazione dei candidati della lista nei **collegi uninominali** compresi nel collegio plurinominale stesso, la legge richiede la produzione dei seguenti documenti, che vengono illustrati nei paragrafi successivi:

- a) **dichiarazione** di presentazione della lista dei candidati nel collegio plurinominale con l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali del collegio plurinominale stesso [paragrafo 6.3];
- b) **certificato** nel quale si attesta che i presentatori, cioè i sottoscrittori della lista, **sono elettori di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale della circoscrizione (o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune o diviso in più collegi, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale)** [paragrafo 6.4];
- c) **dichiarazione** di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato nei collegi plurinominali e di ogni candidato nei collegi uninominali [paragrafo 6.5];
- d) **dichiarazione** sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità [paragrafo 6.6];
- e) **dichiarazione di accettazione della medesima candidatura uninominale (o della candidatura presentata separatamente ex articolo 18-bis, comma 1-bis, ultimo periodo, del d.P.R. n. 361/1957 per le liste di minoranza linguistica in Trentino-Alto Adige o Friuli-Venezia Giulia) nei collegi uninominali da parte dei rappresentanti di cui articolo 17 dello stesso d.P.R. n. 361/1957 in caso di liste collegate in una coalizione** [paragrafo 6.7];
- f) **certificato** nel quale si attesta che ogni candidato è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica [paragrafo 6.8].

Il contrassegno di lista deve essere stato preventivamente depositato presso il Ministero dell'interno e da questo ammesso e comunicato a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale ed a ciascun un Ufficio elettorale regionale; il contrassegno non deve essere allegato agli atti relativi alle candidature; nel momento in cui depositeranno la lista dei candidati, i partiti o gruppi politici faranno riferimento, nella dichiarazione di presentazione della lista, al contrassegno depositato presso il Ministero e da questo ammesso.

Al riguardo, si ritiene opportuno aggiungere, sin d'ora, che – come assertedo dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 283/2000 del 13 dicembre 2000 a proposito delle elezioni amministrative – in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale non si applicano – nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature – i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non sono, pertanto, ammesse:

- l'autocertificazione (articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000) per l'iscrizione nelle liste elettorali;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000);
- la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (l'articolo 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445/2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
- la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Si rappresenta, inoltre, che le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 [Codice dell'amministrazione digitale] – a norma dell'articolo 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo – « non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.».

Le liste dei candidati e la relativa documentazione devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione elettorale, dalle ore 8

del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione presso la cancelleria della Corte d'appello in cui hanno sede gli Uffici centrali circoscrizionali e gli Uffici elettorali regionali.

6.2. Lista dei candidati

L'iniziativa per formare le liste dei candidati spetta ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano depositato regolarmente, presso il Ministero dell'interno, il contrassegno di lista, lo statuto o la dichiarazione di trasparenza, l'eventuale dichiarazione di collegamento, il programma elettorale con l'indicazione del capo della forza politica e le designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico incaricati di depositare le liste dei candidati presso gli Uffici centrali circoscrizionali e presso gli Uffici elettorali regionali.

[articoli 14, 14-*bis* e 17 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

In ogni collegio plurinominale, ciascuna lista è composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine numerico ed è formata, complessivamente, da un numero di candidati non inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati, con sistema proporzionale, al collegio plurinominale e non superiore ai seggi assegnati, con sistema proporzionale, allo stesso collegio; **in ogni caso, indipendentemente dal numero dei seggi assegnato al collegio plurinominale, il numero dei candidati della lista non può essere inferiore a due né superiore a quattro** [articolo 18-*bis*, comma 3, secondo periodo, del testo unico n. 361/1957]. Ove il numero dei seggi proporzionali assegnati in un collegio plurinominale Camera sia pari a uno – come nel caso del Molise – ai sensi delle predette disposizioni il numero dei candidati delle liste sarà pari a due.

Anche per il **Senato della Repubblica** il numero dei candidati della lista non può essere inferiore a due né superiore a quattro ma, nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta di **un solo candidato**.

[articolo 9, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993]

L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni Camera, alle regioni Senato e ai collegi plurinominali in cui le stesse sono ripartite, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali ed a quelli proporzionali in ogni collegio plurinomiale, è effettuata con d.P.R., uno per la Camera ed uno per il Senato, che vengono emanati contemporaneamente al d.P.R. di convocazione dei comizi elettorali

[articolo 3 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, articoli 1 e 4 del d.lgs. n. 533/1993]

Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della rispettiva circoscrizione elettorale, per la Camera, e/o per la rispettiva regione, per il Senato, a pena di inammissibilità. Si esprime l'avviso che, in caso di cifra decimale, questa non può che arrotondarsi all'unità superiore, per rispettare il suddetto limite minimo dei due terzi dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione/regione.

In sede di presentazione della lista, inoltre, sono **indicati tutti i candidati nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinomiale**.

Ed invero, la legge impone alle liste in ciascun collegio plurinomiale di depositare candidature in tutti i relativi collegi uninominali del collegio plurinomiale stesso, comminando, quale sanzione, l'inammissibilità della lista medesima.

In caso di liste collegate **in coalizione, queste devono presentare il medesimo candidato in tutti i collegi uninominali** (ciò, *ad eccezione delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, le quali possono presentare – in collegi della circoscrizione/regione in cui è riconosciuta tale minoranza linguistica – separatamente un proprio candidato uninominale; in tal caso, nella scheda e nei manifesti, un riquadro più grande ricomprenderà tutte le liste collegate con i diversi candidati uninominali*).

[articolo 18-bis, commi 1, 1-bis, 2-bis e 3, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Alla lista è allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile.

[articolo 18-bis, comma 3-bis, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Anche per tali candidati andrà prodotta la documentazione pre-

vista dalle lettere *c*), *d*) e *f*) del paragrafo 6.1 (come per gli altri candidati « effettivi » nella lista plurinominale e per i candidati uninominali).

I candidati supplenti potranno sostituire, al verificarsi delle condizioni indicate dalla legge, di cui si dirà in prosieguo, i candidati nei posti rimasti vacanti. Si suggerisce di evitare di candidare una stessa persona in più di cinque collegi plurinominali anche come candidato supplente, atteso che, in caso di suo inserimento in più liste, tale candidato potrebbe incorrere nel divieto di più di cinque candidature nelle liste dei collegi plurinominali [articolo 19, comma 2, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957].

Sono previste specifiche disposizioni per garantire la **rappresentanza di genere**.

In primo luogo, sia per la Camera, sia per il Senato, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati devono essere collocati secondo un ordine **alternato di genere, a pena di inammissibilità** (ad esempio: donna, uomo, donna, uomo).

[articolo 18-*bis*, comma 3, ultimo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

[articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del d.lgs. n. 533/1993]

Contestualmente, per la **Camera dei deputati**, è stabilito che nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste **nei collegi uninominali a livello nazionale**, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al **60 per cento** con arrotondamento all'unità più prossima.

Inoltre, nel complesso delle liste **nei collegi plurinominali** presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato **nella posizione di capolista** in misura superiore al **60 per cento** con arrotondamento all'unità più prossima.

[articolo 18-*bis*, comma 3.1, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Al **Senato della Repubblica**, le medesime previsioni sulle quote di genere per i candidati uninominali e per i capolista nei collegi plurinominali sono stabilite a livello regionale e spetta all'Ufficio elettorale regionale assicurare il rispetto delle medesime.

[articolo 9, comma 4-*bis*, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993]

Ovviamente, dovrà essere considerato capolista il candidato che, secondo l'ordine numerico predeterminato, è collocato al primo

posto dell'elenco di candidati di cui si compone la lista nel collegio plurinominale.

La lista deve contenere:

- il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed il codice fiscale di ognuno dei candidati che la compongono nel collegio plurinominale con l'indicazione degli stessi dati per ciascun candidato nei collegi uninominali del collegio plurinominale;
- l'indicazione del collegio plurinominale e dei relativi collegi uninominali (oltre che, ovviamente, della circoscrizione elettorale, per la Camera, o della regione, per il Senato) per i quali, rispettivamente, la lista nel collegio plurinominale ed i candidati nei collegi uninominali vengono presentati;
- il contrassegno, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno e da questo ammessi, con cui s'intende contraddistinguere la lista.
[articolo 18-bis, comma 2-bis, terzo periodo e articolo 20, quinto e settimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Nessun candidato può essere compreso in liste con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullità.

[articolo 19, comma 1, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/957]

Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di 5 collegi plurinominali.

Il candidato in un collegio uninominale può candidarsi al massimo anche in 5 collegi plurinominali

[articolo 19, commi 2 e 4, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

A pena di nullità, nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale.

[articolo 19, comma 3, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Non è ammessa la candidatura in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale di chi si candida nella circoscrizione Estero.

[articolo 19, comma 5, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

A pena di nullità, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

[articolo 19, comma 6, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

6.3. Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati nel collegio plurinominale con l'indicazione dei candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale stesso

La lista dei candidati deve essere ovviamente presentata con un'apposita dichiarazione scritta.

Non sono prescritte particolari formulazioni per tale dichiarazione: è quindi sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.

A tal riguardo, però, da ultimo, la legge 3 novembre 2017, n. 165, aggiungendo il nono comma all'articolo 20 del d.P.R. n. 361/1957, ha previsto – ufficializzando una prassi ormai consolidata – che il **Ministero dell'interno**, entro il **45° giorno antecedente quello della votazione**, mette a disposizione nel proprio sito *internet* il **fac-simile dei moduli** con cui possono essere depositati le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi precedenti.

Si allegano, comunque, in versioni distinte per Camera e Senato, appositi modelli/schemi di dichiarazione, che i presentatori potranno prendere a modello:

- uno per il caso in cui la lista sia esonerata dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni [allegati 7 e 8];
- l'altro da utilizzare invece nel caso in cui la lista sia tenuta a raccogliere le sottoscrizioni [allegati 9, 9-bis, 10 e 10-bis].

RESTA FERMA, COMUNQUE, LA NON OBBLIGATORietà DELL'UTILIZZAZIONE DI TALI MODELLI MINISTERIALI, BEN POTENDO LE FORZE POLITICHE UTILIZZARE ALTRA MODULISTICA, PURCHÉ IN LINEA CON TUTTE LE PRESCRIZIONI DI LEGGE.

Ed invero, la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, per essere regolare, oltre alle generalità dei candidati **nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali** deve contenere i seguenti requisiti essenziali richiesti dalla normativa:

- a) firme dei sottoscrittori (salvo che la lista abbia diritto all'esonero) [paragrafo 6.3.1];
- b) sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista di candidati da parte del presidente o segretario del partito ovvero del rappresentante cui è conferito espressamente tale potere (ar-

- titolo 18-*bis*, comma 2) per le liste aventi diritto all'esonero [paragrafo 6.3.2];
- c) autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista [paragrafo 6.3.3];
 - d) stampa e descrizione del contrassegno della lista di candidati [paragrafo 6.3.4];
 - e) indicazione dei delegati di lista [paragrafo 6.3.5].

6.3.1. Numero di coloro che debbono sottoscrivere la lista dei candidati – Casi in cui è previsto l'esonero dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati per ogni singolo collegio plurinominale, con l'indicazione di tutti i candidati nei collegi uninominali del collegio plurinominale stesso, per le prime elezioni successive all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, **deve essere sottoscritta, pena la sua invalidità, da almeno 375 e da non più di 2.000 elettori** iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune o diviso in più collegi plurinominali, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale.

Infatti, l'articolo 1, comma 1123, della legge n. 205/2017, nel dettare disposizioni transitorie, prevede che, nelle prime elezioni successive alla sua entrata in vigore, il **numero delle sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidature** per l'elezione della **Camera** dei deputati, di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, del d.P.R. n. 361/1957 (a regime: minimo 1500, massimo 2000), sia **ridotto ad un quarto**.

A tal riguardo, si rappresenta che la riduzione delle sottoscrizioni deve essere riferita ESCLUSIVAMENTE AL NUMERO MINIMO, dato che la *ratio* della norma va ravvisata nella finalità di facilitare gli adempimenti elettorali dei candidati e dei partiti. Di conseguenza deve considerarsi non ridotto il numero massimo di sottoscrizioni previsto, appunto a regime, dalle citate norme.

[Corte suprema di cassazione, Ufficio centrale nazionale, decisione 26 febbraio 1994]

Anche quando si verifichi lo scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero

minimo delle sottoscrizioni è ridotto alla METÀ (750).

[articolo 18-*bis*, comma 1, terzo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Per il **Senato** della Repubblica, il numero delle sottoscrizioni per ciascun collegio plurinominale è quello dettato per la Camera – cioè, come detto, minimo 375, massimo 2.000 – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9, comma 2, del d. lgs n. 533/1993 e dell'articolo 18-*bis* del d.P.R. n. 361/1957 (si tenga conto, comunque, che al Senato i collegi plurinominali sono circa la metà di quelli della Camera) e della riduzione ad un quarto del numero delle sottoscrizioni operata dal citato articolo 1, comma 1123, della legge n. 205/2017.

L'entrata in vigore di tale ultima disposizione comporta, ovviamente, l'abrogazione implicita delle norme, anche loro transitorie, di cui all'articolo 6, commi 3, 4 e 5, della legge n. 165/2017, che comportavano diverse entità e modalità di riduzione delle firme, ormai da considerarsi non più vigenti.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

[articolo 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53]

È stato chiesto se fra i sottoscrittori delle liste possano figurare gli stessi candidati.

Si ritiene di confermare l'orientamento negativo: ciò, per la logica incompatibilità che sembra sussistere tra la qualità di candidato e quella di sottoscrittore della propria candidatura nonché per una necessaria esigenza di regolarità alla quale deve essere informata l'esecuzione di un adempimento assai delicato del procedimento elettorale.

Nessun elettore può partecipare alla presentazione di più di una lista di candidati [ammenda da 200 euro a 1.000 euro].

[articoli 20, sesto comma, e 106 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Si sottolinea, inoltre, l'importanza delle seguenti disposizioni – contenute nell'articolo 18-*bis*, comma 2, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e richiamate espressamente per il Senato dall'articolo 9, comma 2, del d. lgs n. 533/1993 – che stabiliscono espressamente i **casi in cui le liste sono esonerate dalla raccolta delle sottoscrizioni:**

- **NESSUNA SOTTOSCRIZIONE È RICHIESTA per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali.**

Va peraltro rilevato che la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 6, comma 1, della legge n. 165/2017 – che ha integrato l'articolo 2, comma 36, della legge n. 52/2015 – **prevede, in aggiunta, che l'esonero dalle sottoscrizioni, sia per la Camera dei deputati, sia per il Senato della Repubblica, si applichi, per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della stessa legge, anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere alla data del 15 aprile 2017.**

[Articolo 18-*bis*, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e articolo 6, comma 1, della legge n. 165/2017]

- **NESSUNA SOTTOSCRIZIONE È ALTRESÌ RICHIESTA per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.**

[Articolo 18-*bis*, comma 2, quinto periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

In tutti i casi di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico ovvero – se autorizzati espressamente alla sottoscrizione in sede di deposito del contrassegno presso il Ministero dell'Interno – da uno dei rappresentanti del partito medesimo incaricati di effettuare il deposito della lista dei candidati presso il rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e/o l'Ufficio elettorale regionale, per il Senato.

[Articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Si ribadisce che il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale e/o a ciascun Ufficio elettorale regionale se la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste.

LA FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI esonerata dall'obbligo di raccogliere

le sottoscrizioni deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 o all'articolo 6, comma 7, della legge n. 165/2017 [paragrafo 6.3.3].

Al fine di fornire utili elementi agli Uffici centrali circoscrizionali e agli Uffici elettorali regionali per la **valutazione del diritto all'esonero dalle sottoscrizioni, il Ministero dell'interno trasmetterà a tali Uffici le comunicazioni della Camera e del Senato** relativa alle denominazioni dei partiti o gruppi politici di cui all'articolo 18-*bis*, comma 2, primo periodo, di quelli di cui all'art. 2, comma 36, della legge n. 52/2015 come modificato dalla legge n. 165/2017, nonché dei partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio nelle ultime elezioni politiche.

6.3.2. Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione di una lista di candidati

PER LE LISTE CON OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI, per sottoscrivere una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati da parte degli elettori valgono le norme di cui agli articoli 18-*bis* e 20 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

Le firme della dichiarazione di presentazione di una lista di candidati debbono avvenire su appositi moduli, nei quali debbono essere riportati:

- il contrassegno di lista;
- il nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale di ciascuno dei candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali;
- il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori;
- l'indicazione del comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto o, in caso di comune diviso in più collegi plurinominali, l'indicazione della sezione elettorale in cui l'elettore dichiara di essere iscritto e che fa parte di tale collegio plurinominali.

[articolo 20, quinto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

La sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista da parte di coloro che, eventualmente, non sappiano o non siano in grado, anche temporaneamente, di sottoscrivere a causa di un impedimento fisico potrà essere effettuata con le modalità stabilite

dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

L'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, è così formulato:

« I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista.».

Il presentatore che si trovi nelle condizioni anzidette può rendere la dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi a un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco.

Di tale dichiarazione deve essere redatto un apposito verbale che sarà allegato agli atti della presentazione della lista.

6.3.3. Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista (per le liste che debbono raccogliere le sottoscrizioni)

Le firme degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione della lista **dei candidati** devono essere autenticate da uno dei soggetti espressamente indicati **nell'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53**.

L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è così formulato:

« Articolo 14.

« 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 [ora: dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533], dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo

unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240, e dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali, e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

« 2. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15] [ora: articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)].

« 3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.».

L'articolo 6, comma 6, della legge n. 165/2017 ha aggiunto, **a regime**, nel novero dei soggetti già abilitati a eseguire le autentiche delle sottoscrizioni, **i sindaci metropolitani, i componenti della conferenza metropolitana e consiglieri metropolitani**.

[articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/957]

Pertanto, si ribadisce che in base al nuovo testo dell'articolo 14 della legge n. 53/1990, **sono competenti ad eseguire le autenticazioni** – *che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da leggi elettorali o referendarie nazionali*:

- i notai stessi;
- i giudici di pace;
- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali;
- i segretari delle procure della Repubblica;
- i presidenti delle province;
- i sindaci metropolitani;
- i sindaci;
- gli assessori comunali;
- gli assessori provinciali;
- i componenti della conferenza metropolitana;
- i presidenti dei consigli comunali;
- i presidenti dei consigli provinciali;
- i consiglieri provinciali che abbiano comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia;
- i consiglieri metropolitani;
- i consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità al sindaco;
- i presidenti dei consigli circoscrizionali;
- i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali;
- i segretari comunali;
- i segretari provinciali;
- i funzionari incaricati dal sindaco;
- i funzionari incaricati dal presidente della provincia.

[articolo 20, quinto comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990]

Il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo il quale i pubblici ufficiali previsti dal citato articolo 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio

di cui sono titolari.

Pertanto, a titolo esemplificativo, i sindaci metropolitani, i componenti della conferenza metropolitana ed i consiglieri metropolitani potranno autenticare le firme in tutto il territorio della città metropolitana.

Si precisa, comunque, che tutti i suddetti pubblici ufficiali possono autenticare, **purché all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari**, le sottoscrizioni previste dal procedimento elettorale (che non siano espressamente attribuite dalla legge alla competenza autenticatoria solo del notaio) **per candidati e liste di qualsiasi circoscrizione / regione.**

Inoltre l'articolo 6, comma 7, della legge n. 165/2017, *con una disposizione di natura transitoria*, ha stabilito che esclusivamente per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della stessa legge, possono effettuare le autenticazioni, oltre ai soggetti già previsti, anche gli AVVOCATI abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto della circoscrizione elettorale.

Pertanto, si ritiene che i suddetti avvocati, all'interno del territorio del distretto di cui fa parte il circondario di iscrizione nel suddetto albo, potranno autenticare le firme per le liste della circoscrizione / regione in cui rientra, anche in parte, il territorio del suddetto distretto di Corte d'appello.

A norma dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 53/1990, L'AUTENTICAZIONE deve essere COMPIUTA CON LE MODALITÀ ATTUALMENTE PREVISTE DALL'ARTICOLO 21, COMMA 2, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445, e che sono le seguenti:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Il d.P.R. n. 445/2000 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)], ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (articolo 77, comma 1), e ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'articolo 21, comma 2, il quale dispone:

« Articolo 21 – *Autenticazione delle sottoscrizioni.*

« 1. (*Omissis*).

« 2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R).».

Per l'autenticazione è dovuto dai richiedenti, al notaio o al cancelliere, l'onorario di 0,05 euro [già lire 100] per ogni sottoscrizione autenticata.

[articolo 20, quinto comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

6.3.4. Indicazione del contrassegno della lista dei candidati

Nella dichiarazione di presentazione della lista e nei relativi atti separati [allegati n. 1, n. 2 e n. 2-bis] deve essere indicato il contrassegno con il quale s'intende contraddistinguere la lista medesima; il contrassegno può essere soltanto quello depositato presso il Ministero dell'interno dal partito o gruppo politico che presenta la lista e ammesso dal Ministero medesimo.

[articolo 20, settimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Il contrassegno deve essere stampato sulla dichiarazione ed

anche descritto *con precisione* in modo che l'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e l'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, possa individuarlo senza equivoci tra quelli che sono stati ammessi e comunicati dal Ministero dell'interno.

Si ribadisce che i partiti e i gruppi politici che non abbiano depositato regolarmente il proprio contrassegno presso il Ministero dell'interno non possono partecipare alla presentazione delle liste dei candidati.

Qualora, nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, sia indicato un contrassegno diverso da quello depositato dal partito o gruppo politico presso il Ministero dell'interno ed ammesso, la lista sarà ricusata dall'Ufficio centrale circoscrizionale e/o dall'Ufficio elettorale regionale.

Saranno, ovviamente, considerati validi gli atti e le sottoscrizioni raccolte su moduli riportanti il contrassegno sostituito su invito del Ministero dell'interno, purché il nuovo contrassegno, depositato in sua sostituzione, sia stato ammesso dal medesimo Ministero.

6.3.5. Indicazione dei delegati di lista

La dichiarazione di presentazione della lista nel collegio plurinominale deve anche indicare *due delegati effettivi e due delegati supplenti* della lista medesima, autorizzati:

- a designare i rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione, presso l'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera e presso l'Ufficio elettorale regionale per il Senato;

[articolo 20, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

[articolo 9, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993];

- a prendere cognizione delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dall'Ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista;
- a ricevere le comunicazioni;
- a proporre i ricorsi di cui all'articolo 23 del d.P.R. n. 361/1957;
- ad assistere alle operazioni di sorteggio delle coalizioni e delle liste.

[articolo 24, primo comma, numero 2), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

[articolo 11, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al d.lgs.

n. 533/1993]

Nulla vieta che vengano designati come delegati di lista alcuni sottoscrittori oppure i candidati o i rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

L'indicazione dei delegati di lista non è un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione della lista.

Un'eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà, come conseguenza, l'impossibilità, da parte del partito o gruppo politico presentatore della lista, di nominare propri rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione, presso gli Uffici centrali circoscrizionali, per la Camera, e presso gli Uffici elettorali regionali, per il Senato, nonché di presentare ricorsi contro le decisioni di eliminazione della lista o di suoi candidati e di assistere alle operazioni di sorteggio del numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste.

6.4. Certificati attestanti che i presentatori della lista sono elettori del collegio plurinomiale

Prima di illustrare il presente paragrafo, sembra opportuno fornire chiarimenti sull'applicabilità, ai procedimenti elettorali, delle disposizioni introdotte per finalità di semplificazione dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), nella normativa generale in materia di documentazione amministrativa.

In particolare, l'articolo 40, comma 01, del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (come inserito dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 183 del 2011), prevede testualmente che:

« Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.».

Inoltre, il comma 02 del citato articolo 40 dispone che, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati, sia apposta, a pena di nullità, la dicitura:

« IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI. ».

Tuttavia – per quanto concerne i procedimenti elettorali, relativamente alla presentazione delle liste e all'accettazione delle candidature con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni – è stato ritenuto che LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE E PROCEDIMENTALE – anche in base alla consolidata prassi amministrativa confortata dalla giurisprudenza – NON SIANO CON ESSI COMPATIBILI.

È noto che **i procedimenti elettorali sono disciplinati da una normativa assolutamente 'speciale' la quale non può essere derogata da disposizioni di carattere generale che non apportino alcuna espressa modificazione alla normativa specifica.**

La tesi è stata già affermata dal Consiglio di Stato, Prima Sezione, con parere n. 283/2000 del 13 dicembre 2000 in tema di elezioni amministrative.

Rimane, pertanto, confermato il presente indirizzo interpretativo, ritenendosi che le anzidette disposizioni in materia di « autodichiarazioni » non possano trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni a soggetti privati concernenti l'accertamento dell'iscrizione nelle liste elettorali ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo.

Ne consegue che – per assicurare, anche a beneficio dei promotori della raccolta delle sottoscrizioni, la piena certezza della legittimità delle varie fasi endoprocedimentali connesse ai procedimenti di presentazione delle liste dei candidati – **risulta necessario produrre i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i quali devono perciò considerarsi come legittimamente esibiti e del tutto validi.**

Per garantire l'esistenza della condizione di elettore di un comune compreso nel collegio plurinominale (o in caso di un collegio plurinominale compreso in un unico comune o di comune diviso in più collegi plurinominali, di elettore delle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale) è necessario che la lista dei candidati sia corredata dei certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso del requisito indicato.

Tali certificati potranno essere anche collettivi, cioè redatti in un

unico atto, e dovranno essere rilasciati (entro 24 ore dalla richiesta) dai sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengano i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle rispettive liste elettorali.

[articolo 20, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

La certificazione rilasciata da una delle due Camere, nella quale si attesta che il candidato o il sottoscrittore è un parlamentare in carica, è equipollente al certificato elettorale in quanto il possesso di tale qualifica presuppone la permanenza del diritto di voto in capo all'interessato

[Corte suprema di cassazione, Ufficio centrale nazionale, decisione 26 febbraio 1994]

La legge prevede la sanzione della reclusione da sei mesi a un anno a carico del sindaco inadempiente; se l'inadempimento non è doloso, la pena è diminuita della metà.

[articolo 105 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Ogni ritardo da parte dei sindaci nel rilasciare tali certificati recherebbe pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti; pertanto ciò deve essere evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'autorità governativa.

I Prefetti dovranno, quindi, avvalersi, nel caso, della facoltà loro concessa dall'articolo 54, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per inviare un commissario presso il comune inadempiente appena se ne manifestasse la necessità, per l'immediato rilascio dei certificati.

[Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali].

L'articolo 54 (Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale), comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è così formulato:

« 1. - 7. (Omissis).

« 8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.».

« 9. - 10. (Omissis).».

Deve tenersi presente, in ogni caso, che – ai sensi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 – *gli elettori residenti all’estero sono elettori delle circoscrizioni del territorio nazionale **solo se optano espressamente** per l’esercizio del voto in Italia*. Inoltre, sono elettori delle circoscrizioni del territorio nazionale anche gli aventi diritto al voto residenti – a norma dell’articolo 20 della medesima legge n. 459/2001 – in Stati in cui non può votarsi per corrispondenza.

Pertanto, al fine di certificare tale requisito, è necessario allegare, per tali elettori, anche la certificazione consolare che l’elettore ha optato [articolo 4, comma 5 del d. P.R. n. 104/2003] o che l’elettore è residente in uno Stato in cui non si vota per corrispondenza.

[Norme per l’esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all’estero].

L’articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è così formulato:

« 1. I cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all’articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all’articolo 48 della Costituzione, per l’elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138.

« 2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

« 3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.».

[Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l’esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all’estero].

L’articolo 4, comma 5, del citato d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, è così formulato:

« 1. - 4. (Omissis).

« 5. In ogni caso la comunicazione dell’opzione deve pervenire all’ufficio consolare non oltre il decimo giorno successivo all’indi-

zione delle votazioni. È onere dell'elettore accertare l'avvenuta ricezione dell'opzione, qualora inviata per posta, da parte dell'ufficio consolare che, su richiesta, ne rilascia apposita certificazione.

« 6. (Omissis).».

6.5. Dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali della circoscrizione elettorale, per la Camera, e della regione, per il Senato

Altro documento da allegare alla lista è la **dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato della lista** medesima.

[articolo 20, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Per compilare la dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati non è richiesta alcuna formalità particolare (anche per tale dichiarazione, comunque, il Ministero dell'interno mette a disposizione i fac-simili dei relativi moduli sul proprio sito *internet* [allegati 13, 14, 15 e 16]).

È evidente, però, che tale atto dovrà essere singolo e non collettivo e che non potrà contenere condizioni o riserve in contrasto con la legge, o anche tali da rendere dubbia la volontà di accertare, *sic et simpliciter*, la candidatura.

L'accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali è richiesta al momento in cui avviene la presentazione della lista.

Pertanto, la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati e/o le firme a corredo delle liste che rechino, eventualmente, una data anteriore all'accettazione della candidatura devono ritenersi assolutamente regolari, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale formatosi su analoga questione sorta nelle elezioni amministrative.

[Consiglio di Stato, quinta sezione, decisioni 3 maggio 1983, n. 134, e 6 luglio 1994, n. 732]

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e all'articolo 6, comma 7, della legge n. 165/2017.

[articolo 18-bis, comma 1, quarto periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, la dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere autenticata da un'autorità diplomatica o consolare italiana: essi, se residenti all'estero, possono candidarsi nel territorio nazionale solo previa opzione per il voto in Italia (o se residenti in uno degli Stati in cui non può votarsi per corrispondenza ai sensi dell'art. 20 della legge n. 459/2001).

[articolo 18-bis, comma 1, ultimo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

[articolo 8, comma 4, della legge 27 dicembre 2001, n. 459]

Si ribadisce che:

- il candidato che faccia parte di una lista non può accettare la candidatura per liste aventi contrassegni DIVERSI in altri collegi plurinominali;
- nessun candidato può essere incluso in liste con lo STESSO CONTRASSEGNO in più di 5 COLLEGI PLURINOMINALI;
- nessun può essere candidato in più di UN COLLEGIO UNINOMINALE;
- il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio plurinominali o uninominali del territorio nazionale;
- nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;
- **l'elezione del candidato che non abbia osservato tali disposizioni È NULLA.**

[articolo 19 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

6.6. Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità

Un altro documento da allegare alla lista è la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI OGNI CANDIDATO NELLA QUALE SI ATTESTA CHE IL CANDIDATO MEDESIMO NON SI TROVA IN ALCUNA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ prevista dalla legge.

[articoli 1 e 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235]

Si riportano gli articoli 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 [Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi].

« Articolo 1 – *Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

« 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:

« a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

« b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;

« c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.»

« Articolo 2 – *Accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

« 1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

« 2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, dall'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, e dall'Uf-

ficio centrale per la circoscrizione estero, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli stessi uffici accertano d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.

« 3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

« 4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2 e prima della proclamazione degli eletti, l'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, l'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, e l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.».

La dichiarazione è resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. n. 445/2000.

L'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, è così formulato:

« Articolo 46 (R) – *Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.*

« 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

« a) - z) (*Omissis*);

« aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

« *bb* - *ee* (*Omissis*).».

Per compilare la dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta l'insussistenza della condizione di incandidabilità non è richiesta alcuna formalità particolare. Un modello di dichiarazione è riportato negli allegati 17 e 18.

6.7. Dichiarazione di accettazione della medesima candidatura uninominale o della candidatura uninominale presentata separatamente (ex articolo 18-bis, comma 1-bis, ultimo periodo, del d.P.R. n. 361/1957 per le sole liste di minoranza linguistica) da parte dei rappresentanti, in caso di liste collegate in una coalizione

Ai sensi dell'articolo 14-bis del d.P.R. n. 361/1957 i collegamenti tra liste sono perfezionati in sede di deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno con apposite e reciproche dichiarazioni che hanno **valenza nazionale**. Il successivo articolo 18-bis, comma 1-bis, dello stesso d.P.R. come modificato all'articolo 1, comma 10, della legge n. 165/2017, prevede che le liste così collegate presentino, fatto salvo quanto stabilito dall'ultimo periodo del medesimo comma e di cui si dirà in prosieguo, il **medesimo candidato** nei collegi uninominali. A tal fine, l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta **per accettazione** dai rappresentanti, di cui all'articolo 17 dello stesso d.P.R., di tutte le liste collegate che presentano il candidato.

Tale disposizione (da applicare anche al Senato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del d.lgs n. 533/1993) impone che il « collegamento » tra il candidato nel collegio uninominale e le liste coalizzate debba trovare riscontro, proprio per garantire l'effettiva presentazione della medesima candidatura uninominale, in un'**apposita dichiarazione consensuale** dei suddetti rappresentanti, incaricati del deposito delle liste presso i rispettivi Uffici centrali circoscrizionali per la Camera ed Uffici elettorali regionali per il Senato.

A tal riguardo si ritiene, per ragione di economia procedimentale e in un'ottica di semplificazione delle stesse procedure di controllo, che le dichiarazioni in oggetto relative alle medesime candidature uninominali di liste collegate in coalizione **vadano contenute in un unico atto a livello di collegio plurinomiale sottoscritto da tutti i rappresentanti delle medesime liste con l'indicazione di tutti i propri candidati nei singoli collegi uninominali compresi nel suddetto collegio plurinomiale.**

Tale atto **dovrà essere autenticato da uno dei soggetti** di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 [paragrafo 6.3.3] e all'articolo 6, comma 7, della legge n. 165/2017.

Un modello dello stesso è riportato negli allegati 11 e 12.

Visto che i rappresentanti vengono designati dai partiti, si ritiene che la dichiarazione di accettazione dei candidati uninominali possa essere sottoscritta, in alternativa alla firma dei rappresentanti, dal presidente o segretario del partito che a suo tempo li ha designati e che può, entro il termine per la presentazione delle liste, revocare tale designazione, avocando a sé il potere di sottoscrivere le liste e/o le accettazioni dei candidati uninominali.

Nella dichiarazione di accettazione delle candidature nei collegi uninominali, tutti i rappresentanti delle liste che sottoscrivono **incaricano uno di loro** – e un relativo incaricato supplente – a depositare l'originale della dichiarazione stessa unitamente alla restante documentazione prescritta per la presentazione dei candidati uninominali.

Ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 2-*bis*, secondo periodo, del d.P.R. n. 361 / 1957, ciascuna lista deve presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinomiale, a pena di inammissibilità. Pertanto, per le liste in coalizione, ove per uno o più collegi uninominali il rappresentante (o, come detto, il presidente o segretario del partito) non accetti la o le relative candidature uninominali, la lista stessa non potrà essere ritenuta regolare nel collegio plurinomiale per violazione della norma sopra citata, che comporta, si ripete, l'inammissibilità della lista.

Peraltro, unica eccezione al principio della presentazione del medesimo candidato nei collegi uninominali da parte di partiti o gruppi politici **coalizzati a livello nazionale** è data dalla norma contenuta

nell'ultimo periodo del comma 1-*bis* del citato articolo 18-*bis* del d.P.R. n. 361/1957.

Questa prevede che le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, che abbiano effettuato il collegamento in una coalizione, possono, comunque, presentare – **solo nelle circoscrizioni/regioni in cui tale minoranza linguistica è riconosciuta quindi o in Trentino-Alto Adige o in Friuli-Venezia Giulia** – separatamente propri candidati nei collegi uninominali diversi da quelli che hanno già indicato – presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 2, dello stesso d.P.R. n. 361/1957 – come collegi con candidature unitarie con gli altri partiti o gruppi politici della stessa coalizione.

Anche, in tale caso, però, la norma richiede che la candidatura uninominale presentata separatamente riceva l'accettazione dei rappresentanti, ex articolo 17 del d.P.R. n. 361/1957, di tutte le altre liste collegate a livello nazionale con la lista di minoranza linguistica e che si presentano nella circoscrizione/regione.

In tali fattispecie pare, quindi, necessario che le liste – facenti parte di coalizioni in cui sono presenti partiti o gruppi rappresentativi di minoranze linguistiche che presentino in alcuni collegi uninominali delle suddette circoscrizioni/regioni candidature separate – dovranno, in quegli stessi collegi, sottoscrivere l'accettazione sia della loro candidatura unitaria, sia di quella relativa alla candidatura presentata separatamente, opportunamente integrando il modello di cui agli allegati 11 e 12 con la specifica di quali, e per quali collegi, siano le candidature uninominali presentate separatamente.

6.8. Certificati attestanti che i candidati che fanno parte della lista sono elettori di un qualsiasi comune della Repubblica

Per evitare che persone prive dell'elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati e possano falsare i risultati della consultazione, l'articolo 20, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 (da applicare anche al Senato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533/1993) richiede esplicitamente che la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati sia corredata anche dei **certificati nei quali si attesta che i candidati che**

fanno parte della lista sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

La certificazione rilasciata da una delle due Camere, nella quale si attesta che il candidato o il sottoscrittore è un parlamentare in carica, è equipollente al certificato elettorale in quanto il possesso di tale qualifica presuppone la permanenza del diritto di voto in capo all'interessato

[Corte suprema di cassazione, Ufficio centrale nazionale, decisione 26 febbraio 1994]

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 6.4 per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle liste dei candidati.

6.9. Esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della presentazione delle liste dei candidati sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.

7. Presentazione delle liste dei candidati presso gli Uffici centrali circoscrizionali per la Camera e presso gli Uffici elettorali regionali per il Senato

7.1. Modalità di presentazione delle liste dei candidati

La presentazione delle liste dei candidati (depositati secondo un progressivo ordine numerico) è regolata dagli articoli 20 e 21 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, per la Camera, e dall'articolo 9 del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993, per il Senato.

Per la **Camera** dei deputati, **le liste dei candidati nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali debbono essere presentate, per ciascuna circoscrizione elettorale**, presso la cancelleria della Corte d'appello del capoluogo di regione sede dell'**Ufficio centrale circoscrizionale** indicato nella tabella A allegata al testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, insieme agli atti specificati nei capitoli precedenti.

Per il **Senato** della Repubblica, le succitate liste debbono essere presentate, per ogni regione, presso la Cancelleria della Corte d'appello sede di ciascun **Ufficio elettorale regionale**.

La presentazione delle liste e della relativa documentazione deve essere effettuata ESCLUSIVAMENTE DA UNA DELLE PERSONE GIÀ DESIGNATE DAL PARTITO O GRUPPO POLITICO PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO, ai sensi dell'articolo 17 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 [capitolo 5].

7.2. Termini di presentazione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali agli Uffici centrali circoscrizionali, per la Camera dei deputati, e agli Uffici elettorali regionali, per il Senato del Repubblica

La presentazione delle liste dei candidati deve avvenire TASSATIVAMENTE dalle ore 8 alle ore 20 del 35° giorno e dalle ore 8 alle ore 20 del 34° giorno antecedente la data

della votazione.

[articolo 20, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

[articolo 9, comma 5, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993]

7.3. Adempimenti della cancelleria della Corte d'appello sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera, e dell'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, nel momento della presentazione delle liste dei candidati

La cancelleria della Corte d'appello avente sede nel capoluogo di regione deve **accertare** – *per ogni lista di candidati presentata* – **l'identità della persona che effettua il deposito** e verificare che questa sia stata designata, *per la medesima circoscrizione/regione*, dal partito o gruppo politico presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 17 del testo unico n. 361/1957 [paragrafo 5.2].

[articolo 21, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

L'articolo 21, primo comma, dispone che – *se la lista è depositata da una persona diversa* da quelle designate per la circoscrizione/regione presso il Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 17 – la cancelleria della Corte d'appello deve menzionare espressamente la circostanza nel verbale di ricevuta degli atti relativi alle liste [allegati 17 e 18].

Per evitare possibili controversie, si suggerisce di inserire a verbale le risultanze dell'accertamento anzidetto anche quando siano positive, cioè anche qualora la persona che deposita la lista sia stata regolarmente designata.

Pertanto, *per le liste depositate, deve essere predisposto un verbale di ricevuta degli atti che riguardano la sua presentazione.*

[articolo 21, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Tale verbale di ricevuta deve essere redatto in due esemplari e sottoscritto sia dal cancelliere sia dal presentatore. Una delle copie è consegnata immediatamente al presentatore e l'altra è allegata agli atti relativi alla lista da trasmettere all'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera, e all'Ufficio elettorale regionale per il Senato.

La cancelleria attribuisce ad ogni lista di candidati un numero d'ordine progressivo secondo l'ordine in cui la lista è stata depositata; ciò ai soli fini della verbalizzazione poiché tale numero è comunque

ininfluente ai fini della riproduzione dei contrassegni sui manifesti e sulle schede di votazione.

A norma dell'articolo 21, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, nel verbale di ricevuta degli atti relativi alla presentazione della lista deve essere fatta menzione delle liste presentate, dell'indicazione dei candidati nei collegi uninominali, delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico, del contrassegno e del numero d'ordine progressivo attribuito a ciascuna lista al momento della presentazione.

Sarà bene specificare nel verbale il giorno e l'ora precisa in cui la lista è stata presentata.

Immediatamente dopo il ricevimento delle singole liste con i relativi documenti, la cancelleria dovrà rimetterle all'Ufficio centrale circoscrizionale o all'Ufficio elettorale regionale per l'esame e le determinazioni di competenza.

8. L'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e l'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, e le operazioni relative all'esame delle liste dei candidati

8.1. Composizione dell'Ufficio centrale circoscrizionale

L'Ufficio centrale circoscrizionale è costituito presso la Corte d'appello nel cui ambito si trova il comune capoluogo della regione.

L'Ufficio è composto da tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente della Corte d'appello, entro i tre giorni successivi a quello in cui è pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale*, il decreto del Presidente della Repubblica con il quale sono convocati i comizi elettorali.

[articolo 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

8.2. Composizione dell'Ufficio elettorale regionale

L'Ufficio elettorale regionale è costituito presso la Corte d'appello del capoluogo della regione.

È composto da cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonché da quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

[articolo 7 del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993]

8.3. Aggregazione di altri magistrati per le esigenze dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio elettorale regionale

La legge prevede che vengano aggregati altri magistrati agli Uffici suddetti soltanto per il compimento di alcune operazioni successive alla votazione (riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati), ma nulla stabilisce per la supplenza dei componenti dell'Ufficio per le altre operazioni di sua competenza, tra le quali quelle relative all'esame e all'ammissione delle

liste dei candidati. Sembra, pertanto, opportuno che, al momento in cui viene costituito l'Ufficio, siano nominati anche membri supplenti per il caso di assenza o impedimento dei titolari, in numero che sarà ritenuto adeguato a giudizio del presidente.

8.4. Termini per le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio elettorale regionale relative all'esame delle liste dei candidati presentate

Prima di illustrare le operazioni che l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale devono compiere ai sensi della normativa vigente in materia di ammissione delle liste dei candidati, si fa presente che **le operazioni devono essere ultimate entro il giorno successivo a quello in cui scade il termine di presentazione delle liste, cioè entro il 33° giorno antecedente quello della votazione**; ciò, salvo quanto previsto dall'articolo 22, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, per la Camera, e dall'articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993, per il Senato.

8.5. Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio elettorale regionale relative all'esame delle liste dei candidati presentate

Le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio regionale elettorale, per quanto riguarda l'esame delle liste dei candidati, sono elencati nei successivi paragrafi.

8.5.1. Accertamento dell'identità della persona che deposita la lista dei candidati

La prima operazione che l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale devono compiere è quella di verificare se la lista dei candidati sia stata presentata da una delle persone designate al Ministero dell'interno dal partito o gruppo politico al quale si riferisce la lista.

L'accertamento è compiuto sulla base di quanto attestato nel verbale di ricevuta della lista medesima, redatto dalla cancelleria, nonché sulla scorta delle comunicazioni dei nominativi delle persone

incaricate di presentare le liste, fatte dal Ministero dell'interno a norma dell'articolo 17 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

Qualora la lista sia stata depositata da una persona *diversa* da una di quelle designate ai sensi del citato articolo 17, la lista deve essere riusata.

[articolo 22, primo comma, numero 1), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

[articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993]/

8.5.2. Verifica dell'avvenuto deposito dello statuto / dichiarazione di trasparenza e del programma elettorale

La seconda operazione consiste nella verifica dell'avvenuto deposito, presso il Ministero dell'interno, dello statuto o della dichiarazione di trasparenza (ove il partito o gruppo politico non risulti iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13) e del deposito del programma elettorale, nel quale viene dichiarato il nome e il cognome della persona indicata come capo della forza politica.

Trattandosi di adempimenti che vengono espletati presso il Ministero dell'interno, quest'ultimo provvederà a inviare agli Uffici centrali circoscrizionali e agli Uffici elettorali regionali le relative comunicazioni di avvenuto deposito di tale documentazione.

Viceversa, nel caso in cui il Ministero dell'interno attesti la mancata presentazione degli atti di cui trattasi, i predetti Uffici provvederanno a riusare le liste inadempienti.

[articolo 22, primo comma, lettere 1-*bis*) e 1-*ter*), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

8.5.3. Controllo del contrassegno della lista dei candidati

Compiuto tale accertamento, l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale devono accertare se il contrassegno indicato nella dichiarazione di presentazione della lista corrisponda a quello depositato dal partito o gruppo politico presso il Ministero dell'interno e se sia stato da quest'ultimo ammesso e comunicato. Sono validi anche tutti gli atti, compresi i moduli di raccolta delle sot-

toscrizioni, formati con il contrassegno presentato e poi sostituito presso il Ministero dell'interno, purché il nuovo contrassegno sia stato poi ammesso dallo stesso Ministero.

Se l'accertamento ha esito negativo, gli Uffici ricusano la lista dei candidati.

[articolo 22, primo comma, numero 2), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

8.5.4. Accertamento della data di presentazione della lista dei candidati

La quarta operazione che compiono l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale è quella di verificare se ciascuna lista sia stata presentata nei termini, cioè dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione.

[articolo 20, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Qualora gli Uffici accertino che una lista sia stata presentata fuori dei termini sopra indicati, la dichiarano non valida.

[articolo 22, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

8.5.5. Verifica del numero delle sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati

PER LE LISTE CHE DEBONO RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI, l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale verificano se il numero delle sottoscrizioni dei presentatori a corredo della lista sia compreso nei limiti stabiliti dalla legge (paragrafo 6.3.1) se le firme dei sottoscrittori, con la relativa autenticazione, non siano anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature, a norma dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 53/1990.

[articolo 22, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

A tale scopo gli Uffici predetti compiono le seguenti verifiche:

- la prima consiste nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione di ciascuna lista e negli altri atti ad essa allegati nonché le dichiarazioni di elettori eventualmente impossibilitati a sottoscrivere;

- la seconda, nell'accertare la regolarità, anche temporale, delle firme e delle relative autenticazioni e se il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un comune del collegio plurinomiale sia documentato nelle forme richieste dalla legge e illustrate nel paragrafo 6.4. Si ribadisce che, per i sottoscrittori residenti all'estero, è necessario produrre la certificazione consolare prevista dall'articolo 4, comma 5, secondo periodo, del d.P.R. n. 104/2003 o quella relativa alla residenza in uno Stato in cui non si vota per corrispondenza ai sensi dell'art. 20, comma 1-*bis*, della legge n. 459/2001.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale devono, pertanto, depennare:

- i nomi dei sottoscrittori la cui firma non sia stata apposta nei termini prescritti;
- i nomi dei sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata;
- quelli per i quali il requisito di elettore non risulti documentato;
- quelli che abbiano eventualmente sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista di candidati depositata in precedenza.

Se, compiute tali verifiche, la lista di candidati non risulti presentata dal prescritto numero di elettori che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate, essa deve essere ruscata.

È bene ricordare:

- che l'articolo 1, comma 1123, della legge n. 205/2017, nel dettare disposizioni transitorie, ha disposto che, **per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della stesso provvedimento legislativo** (ossia per le prossime consultazioni del 2018), il numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e candidati per l'elezione della Camera dei deputati – di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, e di cui all'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, per il Senato – **sia ridotto ad un quarto**;
- tale norma comporta, come già detto, l'abrogazione implicita delle diverse disposizioni, anch'esse transitorie, già previste dall'articolo 6, commi 3, 4 e 5, della legge n. 165/2017.

PER LE LISTE CHE SONO ESONERATE DALL'OBBLIGO DI RACCOLGERE LE SOTTOSCRIZIONI, l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale:

- verificano, in primo luogo, se tale lista ha diritto all'esonero ai sensi dell'articolo 18-*bis* del testo unico: ciò alla luce della documentazione in suo possesso [paragrafo 6.3.1];
- ai medesimi fini, si ribadisce che il Ministero dell'interno trasmette la comunicazione delle Camere sui partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura, sui partiti rappresentanti di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio nelle ultime elezioni politiche nonché su quelli di cui all'articolo 2, comma 36, della legge n. 52/2015, come modificata dall'articolo 6 della legge n. 165/2017;
- successivamente gli Uffici verificano se la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati sia sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del testo unico n. 361/1957 nel caso in cui il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 2, del medesimo testo unico, ha provveduto a comunicare che la designazione di tali rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista.

8.5.6. Controllo sulla presentazione delle candidature in due terzi dei collegi plurinominali e in tutti i collegi uninominali del collegio plurinomiale

La legge 3 novembre 2017, n. 165, modificando l'articolo 18-*bis* del d.P.R. n. 361/1957 (applicabile come detto al Senato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del d.lgs. n. 533/1993), ha stabilito un'evidente connessione fra le liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali e i candidati dei collegi uninominali.

Infatti, per entrambi i collegi, viene prodotta un'unica dichiarazione di presentazione e un'unica raccolta di sottoscrizioni. In sostanza, per ogni partito o gruppo politico, si tratta di depositare, in ogni collegio plurinomiale, una lista che contiene un elenco di candidati per la parte proporzionale, unitamente all'indicazione dei candidati da eleggere nei collegi uninominali.

Ciò premesso, un ulteriore accertamento che devono compiere preliminarmente l'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera e l'Ufficio elettorale regionale per il Senato, è verificare se ciascuna lista ha presentato candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione Camera e della regione per il Senato.

Al riguardo, si ritiene che – in analogia con quanto previsto per il numero minimo di candidati da inserire nella lista plurinomiale – l'eventuale arrotondamento per calcolare, a sua volta, il numero minimo di collegi plurinominali in cui devono essere presentate le candidature, va effettuato – in caso di cifra decimale – per eccesso all'unità superiore (ad esempio: nel caso in cui il numero complessivo dei collegi plurinominali sia pari a cinque, ciascuna lista deve presentarsi in almeno quattro collegi plurinominali; se i collegi plurinominali sono due, ciascuna lista deve presentarsi in entrambi).

Il mancato rispetto del vincolo, volto a garantire una determinata e « minima » rappresentatività delle candidature, nel complesso dei collegi plurinominali, **è sanzionato a pena di inammissibilità e determina la ricusazione della lista, da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale nell'intera circoscrizione, e da parte dell'Ufficio elettorale regionale nell'intera regione.**

Stesse conseguenze, sul piano sanzionatorio (inammissibilità della lista a livello del singolo collegio plurinomiale), avrà la mancata indicazione dei candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinomiale.

Viceversa, ai sensi dell'articolo 22, ultimo comma, del d.P.R. n. 361/1957, ove la lista abbia indicato candidati in tutti i collegi uninominali, ma una o più delle candidature uninominali sia stata dichiarata non valida, dovrà considerarsi regolare la presentazione della lista solo nei collegi uninominali in cui le relative candidature sono state ammesse.

8.5.7. Esame della lista e della posizione dei singoli candidati

Successivamente l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale esaminano la lista dei candidati e la posizione che in essa occupano i singoli candidati.

8.5.7.1. **Controllo del numero dei candidati che compongono la lista nel collegio plurinominale e della collocazione degli stessi secondo un ordine alternato di genere**

Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo consentito, cioè superiore al numero dei candidati da eleggere nel collegio plurinominale (articolo 18-*bis*, comma 3, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957), gli Uffici la riducono a tale numero cancellando gli ultimi nomi della lista medesima; qualora, viceversa, tale lista contenga un numero di candidati inferiore a quello stabilito nell'articolo 18-*bis*, comma 3 (cioè inferiore alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale), gli Uffici la dichiarano non valida.

Va, comunque, ricordato che, **in ogni caso, indipendentemente dal numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale, il numero dei candidati della lista non può essere inferiore a due, né superiore a quattro**; fanno eccezione, come già detto, solo il Molise alla Camera con liste necessariamente di due candidati mentre, al Senato – nei soli collegi plurinominali in cui il d.P.R. di convocazione dei comizi assegna un solo seggio proporzionale – la lista è composta da un solo candidato.

Altro compito attribuito all'Ufficio centrale circoscrizionale e all'Ufficio elettorale regionale è la verifica della presenza dei requisiti indicati dal comma 3, terzo periodo, dell'articolo 18-*bis* del testo unico di cui d.P.R. n. 361/1957 e cioè che, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati siano collocati **secondo un ordine alternato di genere**.

L'inosservanza della cennata prescrizione, diretta alla tutela della parità di genere, comporta la sanzione dell'**inammissibilità della lista nel singolo collegio plurinominale**, con conseguente caducazione dei candidati uninominali, a meno che questi ultimi non siano stati presentati anche da altri liste ammesse.

[articolo 22, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

In assenza di prescrizioni normative al riguardo, può ritenersi che la mancata, anche in parte, presentazione dei quattro candidati supplenti non comporti di per sé la riconsiderazione della lista; si consideri però che durante le operazioni degli Uffici tale mancata presentazione dei supplenti potrebbe comportare, poi, l'impossibilità di ripri-

stinare la composizione legittima della lista in caso di posti in lista rimasti vacanti, ai sensi dell'articolo 22 del d.P.R. n. 361/1957, comportando in tal casi l'inammissibilità della lista stessa.

8.5.7.2. Controllo sulle candidature plurime in circoscrizioni diverse e sul rispetto delle quote di genere

L'articolo 19, comma 1, del d.P.R. n. 361/1957, come, da ultimo, sostituito dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 165/2017, prevede che nessun candidato può presentarsi con **diversi contrassegni** nei collegi uninominali e plurinominali.

I successivi commi 2 e 4, stabiliscono, rispettivamente, che nessun candidato può essere incluso in liste **con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali**.

Altro divieto, indicato dal comma 3, del citato articolo 19 del d.P.R. n. 361/1957, prescrive che **nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale**.

Il comma 5, sempre dello stesso articolo 19, prevede che non è ammessa, per chi si candida nella circoscrizione Estero, la candidatura in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale.

Rimane, infine, confermata, nel nuovo comma 6 dell'articolo 19 citato, la norma che **vieta di candidarsi contestualmente alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica**.

Per quanto concerne il regime dei controlli, si ritiene che le previsioni di cui al comma 1, numero 6), dell'articolo 22 del citato d.P.R. n. 361/1957 sulla cancellazione dalle liste dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione vadano interpretate nel senso che i **divieti di candidature plurime**, contenuti in tutte le prescrizioni che precedono, quando sono violati nell'ambito della **stessa circoscrizione elettorale e della stessa regione**, devono essere rilevati e sanzionati direttamente dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dall'Ufficio elettorale regionale.

In caso di violazioni degli stessi divieti nell'ambito di collegi plurinominali e uninominali di circoscrizioni / regioni diverse alla Camera e al Senato, si applica il numero 6-bis) dello stesso articolo 22, comma 1 (applicabile anche al Senato ai sensi dell'articolo 27 del d.lgs. n. 533/1993); tale disposizione, infatti, assegna all'Ufficio cen-

trale nazionale, istituito presso la Corte di Cassazione, il compito di verificare, appunto, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19 del d.P.R. n. 361/1957.

Il mancato rispetto dei vincoli imposti per le candidature plurime è sanzionato, in ogni caso, con la nullità dell'elezione, sia per la Camera che per il Senato.

Per la **Camera dei deputati**, il comma 3.1 dell'articolo 18-*bis* del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, come inserito dall'articolo 1, comma 10, lettera e), della legge n. 165/2017, ha introdotto **due prescrizioni** finalizzate a garantire l'equilibrio nella rappresentanza di genere:

- 1) nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione nei collegi uninominali, A LIVELLO NAZIONALE, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, in caso di cifra decimale;**
- 2) nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista, A LIVELLO NAZIONALE, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, in caso di cifra decimale.**

Alla **Camera dei deputati**, per quanto concerne il numero massimo complessivo delle candidature nei collegi uninominali cui fare riferimento per calcolare il rispetto della quota di genere, si ritiene che debba essere considerato quello degli stessi collegi – **231** – costituiti sul territorio nazionale secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 2, del d.P.R. n. 361/1957, con esclusione del collegio uninominale « Valle d'Aosta », la cui elezione è regolata dalle norme speciali contenute nel titolo VI dello stesso d.P.R. n. 361/1957.

Quindi, ove una lista o coalizione di liste presentasse candidature in tutti collegi uninominali del territorio nazionale, nessuno dei due sessi potrebbe essere rappresentato in misura superiore a **139 candidati**.

Con riguardo alle modalità di calcolo nei collegi plurinominali delle quote di genere dei candidati capolista (si intende con tale termine ovviamente il primo candidato nell'ordine numerico prefissato della singola lista in un collegio plurinominale), si ritiene che il legislatore abbia inteso riferirsi al numero delle candidature e non a

quello delle persone fisiche; di conseguenza, il limite del 60 per cento deve essere applicato computando più volte le candidature multiple. Ad esempio, chi si candida in 5 collegi plurinominali esprime tante candidature quanti sono i collegi medesimi e non, trattandosi di una stessa persona, una sola candidatura.

L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di tali prescrizioni in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-*bis*), comunicando eventuali irregolarità agli Uffici centrali circoscrizionali al fine di apportare eventuali modifiche nella composizione delle liste.

A tal riguardo, assume rilevanza, ai fini di possibili modifiche delle liste e candidature, anche l'elenco dei candidati supplenti (due di sesso maschile e due di sesso femminile) previsto dall'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*, del d.P.R. n. 361/1957 (vedi più avanti paragrafo 8.5.7.8).

Al Senato della Repubblica, le prescrizioni di cui ai punti 1) e 2) sono stabilite a livello regionale e spetta all'Ufficio elettorale regionale assicurare il rispetto delle stesse, con le modalità descritte nel paragrafo 8.5.7.8.

8.5.7.3. Controllo, per ogni candidato, della sussistenza della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

L'articolo 1 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 [Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi], stabilisce che NON POSSONO ESSERE CANDIDATI E NON POSSONO, COMUNQUE, RICOPRIRE LA CARICA DI DEPUTATO E DI SENATORE:

- **coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale;**

L'articolo 51 del codice di procedura penale e successive modificazioni è così formulato:

« 1. - 3. (*Omissis*).

« 3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416-bis, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 416-bis, 600, 601, 602 e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

« 3-ter. (Omissis).

« 3-*quater*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

« 3-*quinquies*. (Omissis).».

- **coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;**

Libro II del codice penale [Dei delitti in particolare], titolo II [Dei delitti contro la pubblica amministrazione], capo I [Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione].

- **coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.**

L'articolo 278 del codice di procedura penale e successive modificazioni è così formulato:

« 1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, numero 4), del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.».

Con riferimento all'ACCERTAMENTO DELL'INCANDIDABILITÀ IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, l'articolo 2 del citato d.lgs. n. 235/2012 ha introdotto le seguenti disposizioni.

L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera e dall'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. n. 445/2000.

L'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è così formulato:

« Articolo 46 (R). – *Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.*

« 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

« a) - z) (*Omissis*);

« aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

« bb) - ee) (Omissis).».

Gli stessi uffici accertano d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque in possesso, comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.

Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 23 del d.P.R. n. 361/1957.

Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2 e prima della proclamazione degli eletti, l'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera e l'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.

Inoltre l'articolo 13, comma 1, dell'indicato d.lgs. n. 235/2012 dispone che:

« 1. L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso l'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni.».

L'articolo 15 dell'indicato d.lgs. n. 235/2012 stabilisce che:

« 1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

« 2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici

uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere *b*) e *c*), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

« 3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

« 4. (*Omissis*).».

L'articolo 2 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è così formulato:

« Articolo 2 (del testo unico 20 marzo 1967, n. 223).

« 1. Non sono elettori:

a) [lettera abrogata];

b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

« 2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.».

L'articolo 16 dell'indicato d.lgs. n. 235/2012 stabilisce che, per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 16, comma 2, le disposizioni del medesimo d.lgs. sull'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature (con conseguente, eventuale cancellazione dalle liste) nonché quelle per la mancata proclamazione si applicano anche all'incandidabilità non derivante da sentenza penale di condanna, di cui all'articolo 248, commi 5 e 5-bis, del d.lgs. n. 267/2000.

L'articolo 248, commi 5 e 5-bis, del d.lgs. n. 267/2000, è così formulato:

« 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del parlamento e del parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

« 5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.».

L'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e l'Ufficio elettorale regionale, per il Senato – con riferimento alla citata normativa sull'incandidabilità, e sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità che debbono essere obbligatoriamente rese da ciascun candidato a norma dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012 nonché d'ufficio – **controllano se ricorrano situazioni di incandidabilità:**

- a) **verificando le prescritte dichiarazioni sostitutive** attestanti che, per ciascun candidato, non sussiste alcuna condizione di incandidabilità;
- b) **attivandosi al fine di accertare d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui gli Uffici medesimi vengano comunque in possesso** e che comprovino la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo dei candidati;
- c) **procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dei soggetti incandidabili** qualora la condizione di in-

candidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alla conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature e prima della proclamazione.

Qualora la predetta dichiarazione non sia stata resa o non risulti completa né conforme a tutte le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012, oppure venga determinata d'ufficio l'esistenza di una situazione di incandidabilità, gli Uffici cancellano dalla lista i nominativi dei candidati per i quali ricorra la predetta situazione e/o dichiarano l'invalidità della candidatura nel collegio uninominale.

Nel caso in cui l'incandidabilità sopravvenga o sia accertata dopo che siano scaduti i termini di conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature, gli Uffici non proclamano comunque eletti i candidati per i quali abbiano accertato la situazione di incandidabilità, procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dell'incandidabile.

8.5.7.4. Controllo delle dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali e delle dichiarazioni di accettazione della medesima candidatura da parte dei rappresentanti in caso di liste collegate in coalizione

Gli Uffici verificano se vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato della lista, firmata dall'interessato e autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e all'articolo 6, comma 7, della legge n. 165/2017, e con le stesse modalità ivi specificate o, per i candidati italiani che si trovino all'estero, da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Si sottolinea che i residenti all'estero possono candidarsi nelle circoscrizioni del territorio nazionale solo previo esercizio del diritto di opzione per il voto in Italia o se sono residenti in Stati in cui non si vota per corrispondenza; pertanto, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del d.P.R. n. 104/2003, gli Uffici dichiarano, pertanto, non valide le candidature relative a cittadini residenti all'estero che non dimostrino di aver esercitato l'opzione, presentando l'apposita certificazione consolare prevista dall'articolo 4, comma 5, secondo periodo, del d.P.R. n. 104/2003 o quella relativa alla residenza in uno Stato in cui

non può votarsi per corrispondenza, ai sensi dell'art. 20, comma 1-*bis*, della legge n. 459/2001.

L'articolo 12, comma 3, del citato d.P.R. n. 104/2003 [Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero], è così formulato:

« 1. - 2. (*Omissis*).

« 3. Ciascun Ufficio centrale circoscrizionale cancella dalle liste per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale i nomi dei candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale relativi a cittadini italiani residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione.».

L'articolo 4, comma 5, del citato d.P.R. n. 104/2003 è così formulato:

« 1. - 4. (*Omissis*).

« 5. In ogni caso la comunicazione dell'opzione deve pervenire all'ufficio consolare non oltre il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. È onere dell'elettore accertare l'avvenuta ricezione dell'opzione, qualora inviata per posta, da parte dell'ufficio consolare che, su richiesta, ne rilascia apposita certificazione.

« 6. (*Omissis*).».

Le candidature nei collegi uninominali per le quali manchino le prescritte accettazioni saranno **dichiarate non valide**.

Parimenti, dovranno essere cancellati dalle liste i nomi dei candidati nelle liste dei collegi plurinominali (effettivi o supplenti) per i quali manchino le relative dichiarazioni di accettazione.

[articolo 22, primo comma, numero 4), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Deve essere, inoltre, accertato che le generalità dei candidati, contenute nelle dichiarazioni di accettazione della candidatura, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati; in caso di difformità, debbono essere disposti gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sul-

l'identità dei candidati ed eventuali errori nella stampa dei loro nomi e cognomi sui manifesti recanti le candidature e sulle schede di votazione.

Per quanto concerne i collegi uninominali, sia per la Camera che per il Senato, un'ulteriore operazione che deve compiere l'Ufficio è quella di verificare, per le liste collegate in coalizione, se sia stato prodotto l'atto contenente le dichiarazioni di accettazione, da parte dei rappresentanti, delle candidature uninominali unitarie previste dall'articolo 18-bis, comma 1-bis, dello stesso d.P.R. n. 361/1957.

Si ribadisce che tale dichiarazione possa, in alternativa alla firma dei rappresentanti, essere sottoscritta dal presidente o segretario che ha designato il rappresentante stesso al Ministero dell'interno, avocando a sé tale potere.

Ove per uno o più collegi uninominali non sia presentata la prescritta accettazione, la lista plurinomiale verrà riusata per la mancata presentazione di candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinomiale.

[articolo 18-bis, comma 2-bis, secondo periodo, del d.P.R. n. 361/1957]

Si rappresenta, viceversa, che l'eventuale riusazione di un candidato uninominale da parte degli Uffici determinerà, per tale lista, la non ammissione in quel solo collegio uninominale.

Infine, tutte le liste in coalizione, tramite i propri rappresentanti, dovranno accettare anche le eventuali candidature presentate separatamente in uno o più collegi da parte delle liste di minoranza linguistica, collegate ad esse a livello nazionale; ciò, si ribadisce, nelle sole circoscrizioni/regioni in cui tale minoranza linguistica è riconosciuta (Trentino-Alto Adige o Friuli-Venezia Giulia).

8.5.7.5. Controllo del possesso, da parte di ciascun candidato, del requisito dell'età prescritto per poter essere eletti alla carica di deputato e/o senatore

Per la **Camera dei deputati**, l'Ufficio centrale circoscrizionale verifica, quindi, se ogni candidato di ciascuna lista all'elezione della Camera dei deputati abbia compiuto il 25° anno di età entro il giorno di inizio della votazione

[articolo 56, terzo comma, della Costituzione e articolo 6 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957].

Per il **Senato della Repubblica**, l'Ufficio elettorale regionale verifica che il candidato, al giorno delle elezioni, abbia compiuto il 40° anno di età.

[articolo 58, secondo, della Costituzione e articolo 5 del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993].

In mancanza dei predetti requisiti, le candidature nei collegi uninominali dovranno essere dichiarate non valide e i nominativi dei candidati già compresi nelle liste dovranno essere cancellati dalle liste medesime.

[articolo 22, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

8.5.7.6. Controllo del certificato elettorale di iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale verificano se, per ciascun candidato, sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

I candidati che non si trovino in possesso del predetto requisito e quelli per i quali la documentazione richiesta non sia stata presentata nei termini vanno incontro alle medesime conseguenze previste nel precedente paragrafo 8.5.7.4 (invalidità della candidatura nel collegio uninominale o cancellazione dalla lista).

La certificazione rilasciata da una delle due Camere, nella quale si attesta che il candidato o il sottoscrittore è un parlamentare in carica, è equipollente al certificato elettorale in quanto il possesso di tale qualifica presuppone la permanenza del diritto di voto in capo all'interessato.

[Corte suprema di cassazione, Ufficio centrale nazionale, decisione 26 febbraio 1994]

Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del d.P.R. n. 104/2003, l'Ufficio cancella dalle liste i candidati residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia.

8.5.7.7. **Controllo sulle candidature plurime nella stessa circoscrizione, per la Camera, e nella stessa regione, per il Senato**

[Articolo 22, primo comma, numero 6), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

L'operazione si rende necessaria al fine di procedere, in particolare:

- 1) alla dichiarazione di invalidità delle candidature nei collegi uninominali della stessa circoscrizione per la Camera e della stessa regione per il Senato, di candidati che si presentano con diversi contrassegni o già presentatisi in altro collegio;
- 2) alla cancellazione da una lista dei nomi dei candidati compresi in un'altra lista con diverso contrassegno presentata in precedenza nello stesso o in altro collegio plurinomiale della circoscrizione per la Camera e della regione per il Senato;
- 3) alla cancellazione del candidato (compreso quello già indicato in un collegio uninominale) incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali **della medesima circoscrizione Camera e della medesima regione per il Senato.**

La cancellazione dei nomi dalle liste che contengano un numero di candidati superiore al limite massimo prescritto non sarà più necessaria qualora la lista si trovi già ridotta al limite stesso in conseguenza di eventuali cancellazioni compiute in base alle operazioni di controllo descritte nel paragrafo 8.5.7.2 al presente paragrafo, fatta salva l'applicazione delle norme dirette a garantire l'equilibrio nella rappresentanza di genere.

8.5.7.8. **Procedure di modifiche delle liste a seguito dei controlli**

Il numero 6-*bis*) dell'articolo 22, primo comma, del d.P.R. n. 361/1957 attribuisce all'**Ufficio centrale nazionale** la competenza a verificare il rispetto dei requisiti per garantire la **rappresentanza di genere**; ciò, vale però **solo per la Camera**, applicando l'articolo 18-*bis*, comma 3.1 del d.P.R. n. 361/1957.

Viceversa, **per il Senato**, tale controllo è effettuato a livello regionale da ciascun **Ufficio elettorale regionale**, ai sensi dell'articolo 9, comma 4-*bis*, del d.lgs. n. 533/1993, che a sua volta richiama l'articolo 22, primo comma, numeri 3), 4) e 5) del d. P.R. n. 361/1957.

L'**Ufficio centrale nazionale** dovrà poi occuparsi, sia per la **Camera**, sia per il **Senato**, dell'attività diretta a verificare la regolarità delle **candidature plurime** nei collegi uninominali e plurinominali e l'osservanza dei relativi divieti nell'ambito di circoscrizioni Camera e Regioni diverse, ai sensi dell'articolo 19 del d.P.R. n. 361/1957 (ivi compreso il divieto di candidarsi contemporaneamente alla Camera e al Senato) e dell'articolo 27 del d.lgs. n. 533/1993.

Per garantire tali controlli sulle candidature plurime lo stesso numero *6-bis*) stabilisce un flusso di comunicazioni tra gli Uffici centrali circoscrizionali per la Camera e gli Uffici elettorali regionali per il Senato – che trasmettono i nominativi dei candidati di ciascuna lista e dei candidati in ciascun collegio uninominale – e l'Ufficio centrale nazionale.

Tale Ufficio nazionale presso la Corte di Cassazione è competente al controllo dell'eventuale violazione delle disposizioni sulla parità di genere solo per la Camera nonché, sia per la Camera che per il Senato, dell'eventuale violazione delle norme di cui all'articolo 19, comunicandola, a sua volta, ai predetti Uffici affinché adottino i provvedimenti di ricusazione dei candidati incorsi nelle violazioni delle norme suddette, che comporteranno conseguenti vacanze di posti: le suddette vacanze dovranno essere colmate con i relativi candidati supplenti, attraverso i seguenti provvedimenti modificativi:

- a) ove risultino, comunque, rispettati gli altri requisiti previsti dall'articolo 18-*bis*, comma 3, del d.P.R. n. 361/1957 (numero minimo dei candidati e ordine alternato di genere dei candidati all'interno di ciascuna lista), l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale provvedono ad **aggiungere in coda** alle liste interessate dall'irregolarità i **candidati supplenti dello stesso sesso**;
- b) ove, operando come previsto dalla lettera a), non risultino più rispettate le norme previste sulle quote di genere, l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale provvedono a **inserire nei posti rimasti vacanti i candidati supplenti dello stesso sesso**.

Ad esempio, qualora si verificasse per qualunque motivo previsto dalla legge, l'esclusione della candidatura di colui che si trova in posizione di capolista, detto capolista verrà, in primo luogo, sostituito

inserendo « **in coda** » alla lista medesima un candidato supplente dello stesso sesso, provocando un effetto di « slittamento » verso l'alto di tutta la lista, facendo diventare nuovo capolista il secondo candidato dell'originario ordine numerico della lista stessa.

Tuttavia, se effettuando tali operazioni, non risultassero più rispettate le disposizioni sulle quote di genere dei capolista, non potrà che procedersi, ai sensi della lettera *b*) del comma 6-*bis* dell'articolo 22 del d.P.R. n. 361/1957, all'inserimento del primo candidato supplente dello stesso sesso al posto del capolista.

Parimenti alle previsioni del precedente numero 6-*bis*), il successivo numero 6-*ter*) dell'articolo 22, primo comma, del d.P.R. n. 361/1957 prevede che l'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e l'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, operi con le stesse modalità (aggiunta in coda o inserimento di candidati supplenti nei posti vacanti) in tre ipotesi:

- a) in caso di eventuale **rinuncia** alla candidatura, prevista espressamente dal numero 6-*ter*; essa si ritiene possa intervenire fino alla conclusione di tutti gli adempimenti dell'Ufficio e nella stessa forma prevista per l'accettazione della candidatura;
- b) in seguito alle verifiche ai fini dell'osservanza dei criteri di cui all'articolo 18-*bis* del d.P.R. n. 361/1957;
- c) in seguito a ulteriori verifiche previste dalla legge.

8.6. Eventuale ammissione di nuovi documenti – Decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e dell'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, in relazione alle liste ammesse

I delegati di ciascuna lista di candidati possono prendere cognizione, **entro la stessa giornata**, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dall'Ufficio elettorale regionale e delle modificazioni che questo abbia apportato alla lista di candidati.

[articolo 22, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Gli uffici predetti **si riuniscono nuovamente alle ore 12 del giorno successivo**, cioè del 32° giorno antecedente quello della votazione, per sentire eventualmente i delegati delle liste dei candidati contestate o modificate e per ammettere nuovi documenti e apportare correzioni formali. Dopo di che l'Ufficio emana le proprie deci-

sioni, **anche alla luce delle comunicazioni che gli perverranno dall'Ufficio centrale nazionale sui controlli previsti dalla legge sulle candidature stesse, già illustrati nei precedenti paragrafi.**

[articolo 22, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

[articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993]

Un'eventuale rinuncia alla candidatura potrà essere prodotta, si ribadisce, entro la conclusione di tutti i lavori di controllo e prima della comunicazione ai delegati delle conseguenti delibere finali sulle liste da parte degli Uffici predetti.

8.7. Comunicazione ai delegati delle liste delle decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e l'Ufficio elettorale regionale per il Senato

Compite le operazioni illustrate nel paragrafo precedente, l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale devono comunicare ai delegati di ogni lista di candidati [paragrafo 6.3.5] le decisioni adottate in merito alla lista da essi rappresentata.

[articolo 23, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

[articolo 10, comma 5, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1997]

La comunicazione deve essere effettuata **nello stesso giorno in cui le decisioni sono state adottate.**

La comunicazione viene fatta ai fini di un'eventuale impugnazione delle decisioni di esclusione di liste: pertanto si ritiene che, malgrado la legge non stabilisca nulla in proposito, le decisioni degli Uffici vengano notificate per mezzo di un ufficiale giudiziario.

[articolo 23, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

[articolo 10, comma 7, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1997]

8.8. Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e dell'Ufficio elettorale regionale, per il Senato

Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in relazione a tutte le liste di candidati presentate nella circoscrizione o regione, l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale sospendono le loro operazioni.

Gli Uffici proseguiranno nell'adempimento dei compiti affidatigli

dalla legge appena sarà scaduto il termine di presentazione dei ricorsi, cioè **dopo 48 ore dalla notificazione della sua ultima decisione**.

Se invece siano stati presentati ricorsi contro le decisioni relative all'ammissione o alla riconsiderazione di liste o di candidati, gli Uffici riprenderanno le proprie operazioni solamente quando gli saranno pervenute le decisioni sui ricorsi medesimi.

9. Operazioni degli Uffici in seguito alle decisioni sui ricorsi o dopo la scadenza del termine per ricorrere

9.1. Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e dell'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, in ordine alle liste dei candidati nei collegi plurinominali e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali

Successivamente, l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale devono compiere le seguenti operazioni:

1) Comunicazione delle definitive determinazioni adottate all'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione.

Ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 5, del d.P.R. n. 361/1957, l'Ufficio deve comunicare, **entro il 30° giorno antecedente quello della votazione**, anche per telefax o in via telematica, l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale, affinché esso possa procedere alla deliberazione relativa all'elenco dei collegamenti ammessi.

2) Numerazione progressiva delle liste dei candidati secondo l'ordine risultato dai sorteggi.

Premesso che **il sorteggio è unico per ogni circoscrizione Camera e per ogni regione al Senato**, i rispettivi Uffici – non appena scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi e tenuto conto di eventuali decisioni emanate dall'Ufficio centrale nazionale a seguito di opposizione ed avendo ricevuto la comunicazione del medesimo Ufficio centrale nazionale con l'elenco dei collegamenti ammessi – alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati effettuano un **primo sorteggio** tra le coalizioni e le liste non collegate.

Con questo sorteggio viene definito l'ordine con cui verranno riportati sulla scheda e sui manifesti sia le coalizioni e le liste singole, sia a fianco i relativi candidati in tutti i collegi uninominali della circoscrizione / regione.

Per stabilire, poi, il numero d'ordine delle liste all'interno delle

coalizioni, l'Ufficio procede ad un unico sorteggio di tutte le liste in coalizione che **verranno inserite – ai fini della suddetta stampa sui manifesti e sulle schede di votazione nei vari collegi uninominali – all'interno della propria coalizione in base al numero d'ordine riportato in tale ultimo sorteggio, partendo da quella che ha riportato il numero d'ordine più basso per finire con quella con il numero più alto e così per ogni coalizione ed in tutti i collegi uninominali della medesima circoscrizione Camera e regione per il Senato.**

Si precisa che, nel caso in cui una lista o anche un'intera coalizione di liste non siano presenti in un collegio plurinomiale o in collegio uninominale, la collocazione delle altre liste o coalizioni sui relativi manifesti e sulle schede di votazione « scorrerà » di uno o più posti sempre in base all'ordine progressivo stabilito dal sorteggio, che si effettua unicamente a livello circoscrizionale e regionale, ai sensi di legge.

[articolo 24, primo comma, numero 2), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

[articolo 11, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993]

Ovviamente le operazioni di sorteggio sono conclusive rispetto a quelle previste per l'ammissione di ciascuna lista, in quanto devono essere eseguite dopo che tutti i rilievi siano stati fatti, dopo che tutti i motivi per l'eventuale cancellazione dei candidati siano stati presi in esame e dopo che siano stati decisi gli eventuali ricorsi contro l'esclusione di candidati.

9.2. Stampa dei manifesti con le liste dei candidati nei collegi plurinominali e con i nominativi dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione / regione – Stampa delle schede di votazione

Dopo aver espletato tutte le formalità relative all'esame delle liste e alla loro ammissione, l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale comunicano alla Prefettura avente sede nel capoluogo di regione le coalizioni e le liste definitivamente ammesse con l'indicazione del rispettivo contrassegno e dei numeri d'ordine risultanti dai sorteggi, affinché si provveda – anche eventualmente previa delega dalla Prefettura capoluogo di regione alle Prefetture

prevalentemente competenti per numero di abitanti da censimento ufficiale in ciascun collegio uninominale – ai seguenti adempimenti:

a) Stampa del manifesto, per ogni collegio uninominale, con le coalizioni, le liste dei candidati nel collegio plurinominale e con i nominativi dei candidati nel collegio uninominale.

[articolo 24, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

[articolo 11, comma 1, lettera c), numero 2), del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993]

Nel manifesto [allegati 19 e 20] sono riportate, nell'**ordine definitivo risultato dai sorteggi**, le coalizioni di lista e le liste singole con il relativo contrassegno e con il cognome e nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati nelle liste del collegio plurinominale e nei collegi uninominali.

Sul manifesto, ovviamente, le liste debbono essere disposte in maniera tale che risultino evidenziati gli eventuali collegamenti in coalizione, in base a quanto comunicato dall'Ufficio centrale nazionale ai rispettivi Uffici centrali circoscrizionali ed elettorali regionali sull'elenco dei collegamenti ammessi.

[articolo 24, primo comma, numeri 2) e 5), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

[articolo 11, comma 1, lettere a) e c), numero 1), del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993]

Stampato il manifesto per ciascun collegio uninominale, le Prefetture lo distribuiscono ai sindaci dei comuni inclusi in ciascun collegio uninominale affinché li pubblicino mediante AFFISSIONE da eseguire, IMPROROGABILMENTE, nell'albo pretorio e negli altri luoghi pubblici, ENTRO E NON OLTRE IL 15° GIORNO ANTECEDENTE LA DATA DELLA VOTAZIONE.

b) Stampa della scheda di votazione con i simboli delle liste dei candidati nei collegi plurinominali ed i nominativi dei candidati nei collegi uninominali.

[articolo 24, primo comma, numero 4), e articolo 31 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

[articolo 11, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993]

Nella scheda di votazione relativa ai collegi plurinominali e uninominali della circoscrizione, per la Camera [il modello è riportato nelle tabelle *A-bis* e *A-ter* allegate al testo unico di cui al d.P.R.

n. 361/1957], e nella scheda di votazione relativa ai collegi plurinominali e uninominali della regione, per il Senato [il modello è riportato nelle tabelle A e B allegate al testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993] vengono riprodotti, **nell'ordine definitivo risultato dai sorteggi**, i contrassegni delle liste dei candidati ammesse, con gli stessi colori dell'esemplare che ciascun partito o gruppo politico ha depositato presso il Ministero dell'interno.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del d.P.R. n. 361/1957, come sostituito dall'articolo 1, comma 18, della legge n. 165/2017, la scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno nello stesso rettangolo, sono stampati i nomi e cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo l'ordine di presentazione.

Nel caso di più liste collegate in coalizione, il successivo comma 3 del citato articolo 31 prevede che i rettangoli di ciascuna lista e quelli del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. In tale rettangolo, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato uninominale su righe orizzontali di due rettangoli.

I contrassegni devono essere riprodotti sulla scheda con il diametro di 3 cm.

[articolo 31, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, richiamato dall'articolo 11, comma 3, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993]

Alle Prefetture - U.T.G. sono comunicate istruzioni per la stampa delle schede di votazione e per l'ulteriore distribuzione ai comuni ed agli uffici elettorali di sezione.

9.3. Comunicazione delle liste ammesse alle giunte comunali ai fini dell'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale

Successivamente alle comunicazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e dell'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, **sulle liste e i candidati uninominali definitivamente ammessi con il rispettivo numero d'ordine definitivo risultante**

dai suddetti sorteggi, le competenti Prefetture trasmettono tali liste alle giunte comunali, le quali provvedono ad assegnare gli spazi di propaganda elettorale ai candidati uninominali e alle liste collegate, in base ai suddetti sorteggi, seguendo, per detti spazi, lo stesso ordine progressivo che verrà riportato sulle schede e sui manifesti (candidato uninominale e poi liste collegate e così via in base ai sorteggi).

[articoli 1, 2, 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212]

10. Ricorsi all'Ufficio centrale nazionale

10.1. Decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali e degli Uffici elettorali regionali che possono essere impugnate con ricorso all'Ufficio centrale nazionale

La normativa vigente dà facoltà ai delegati di ogni lista di proporre ricorso all'Ufficio centrale nazionale contro le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali e degli Uffici elettorali regionali concernenti le decisioni di eliminazione di liste o di candidati.

Il legislatore ha voluto evitare che qualche lista o qualche candidato possa essere escluso indebitamente dalla competizione elettorale.

Ciò nondimeno, non tutte le decisioni degli Uffici predetti possono essere impugnate.

Ed invero, le sole decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale contro le quali può essere presentato ricorso sono quelle che hanno determinato l'esclusione di liste o di candidati.

[articolo 23, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]
[articolo 10, comma 6, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993]

10.2. Soggetti interessati a ricorrere

I ricorsi possono essere presentati solo dai delegati di lista.

[articolo 23, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]
[articolo 10, comma 6, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993]

L'impugnativa è limitata alle sole decisioni di esclusione; pertanto gli unici legittimati a ricorrere sono i delegati della lista alla quale la decisione di esclusione si riferisce (ivi compresa la esclusione di candidati uninominali presentati dalla lista stessa).

10.3. Termine e modalità per presentare i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio elettorale regionale

I ricorsi debbono essere presentati entro 48 ore dall'avvenuta notificazione della decisione dell'Ufficio centrale circoscrizionale per la

Camera e dell'Ufficio elettorale regionale per il Senato.

[articolo 23, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

[articolo 10, comma 6, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993]

La notificazione viene effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario.

I ricorsi sono redatti in esenzione da bollo, come tutti gli atti riguardanti il procedimento elettorale, e debbono essere **depositati, a pena di decadenza, entro l'anzidetto termine** (si ribadisce 48 ore dall'avvenuta notificazione) nella cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio elettorale regionale.

[articolo 23, terzo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361/1957]

Il ricorso deve essere sottoscritto dai delegati di lista.

La legge non precisa se la sottoscrizione debba essere effettuata da entrambi i delegati o da uno solo di essi. Si ritiene che – come avviene per le designazioni dei rappresentanti di lista – così anche per i ricorsi occorre la firma di entrambi i delegati.

Nel caso in cui manchi uno dei delegati effettivi, la firma dovrà essere apposta da uno dei delegati supplenti.

10.4. Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale nazionale

I ricorsi presentati debbono essere immediatamente esaminati dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dall'Ufficio elettorale regionale, ai fini della redazione delle proprie deduzioni.

Compiuto l'anzidetto esame, i ricorsi – **nella stessa giornata in cui è avvenuto il deposito** – debbono essere inviati, a mezzo di un corriere speciale e corredati delle anzidette deduzioni, all'Ufficio centrale nazionale costituito presso la Corte suprema di Cassazione.

[articolo 23, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

[articolo 10, comma 7, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993]

10.5. Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sui ricorsi – Comunicazione delle decisioni

L'Ufficio centrale nazionale decide sui ricorsi inviatigli **entro due giorni dalla loro ricezione**.

[articolo 23, sesto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

[articolo 10, comma 7, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993]

Adottate le proprie decisioni, l'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicarle, nelle 24 ore successive, ai ricorrenti e agli Uffici centrali circoscrizionali e agli Uffici elettorali regionali.

[articolo 23, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

[articolo 10, comma 7, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993]

Per quanto riguarda le comunicazioni da inviare agli Uffici centrali circoscrizionali, per la Camera ed agli Uffici elettorali regionali per il Senato, si può suggerire di far precedere l'invio della copia della decisione da una comunicazione telematica o via fax, al fine di mettere in grado gli anzidetti Uffici di procedere con rapidità alle operazioni previste dalla legge.

11. Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso gli uffici elettorali di sezione, presso gli Uffici centrali circoscrizionali e presso gli Uffici elettorali regionali

11.1. Attribuzioni dei delegati di ciascuna lista di candidati

La dichiarazione di presentazione di ogni lista di candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati effettivi e di due delegati supplenti della lista medesima.

I delegati di lista sono autorizzati a designare, direttamente o tramite persone da essi autorizzate in forma autentica, i rappresentanti della lista medesima – un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente – presso l'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera, presso l'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, e presso l'ufficio di ciascuna sezione elettorale, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione elettorale, per la Camera, e della regione, per il Senato, che sappiano leggere e scrivere.

[articolo 20, ultimo comma, e articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

[articolo 9, comma 5, e articolo 12, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993]

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici predetti non è obbligatoria, in quanto viene fatta nell'interesse della lista rappresentata; i rappresentanti di lista, infatti, non fanno parte integrante degli Uffici elettorali, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste e candidati contro eventuali irregolarità nelle operazioni elettorali.

11.2. Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista da parte dei delegati

La designazione dei rappresentanti di lista deve essere fatta – da parte dei delegati della lista medesima – con una dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da uno dei soggetti espressa-

mente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990 e dell'articolo 6, comma 7, della legge n. 165/17.

[articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]
[articolo 12, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993]

La designazione dei rappresentanti può essere fatta, dai delegati, anche per mezzo di persone da loro espressamente a ciò autorizzate, secondo la formulazione della legge, « in forma autentica ».

[articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]
[articolo 12, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993]

Tale facoltà è stata evidentemente prevista dal legislatore nella considerazione del fatto che i delegati di lista non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero essere incaricate della funzione di rappresentante presso le singole sezioni; i delegati si avvarranno allora, nei singoli comuni, di persone di propria fiducia che possono effettuare la scelta dei rappresentanti in loro nome.

I delegati di lista, per svolgere i loro compiti, debbono dimostrare la loro qualifica, esibendo la copia del verbale di ricevuta rilasciata dalla cancelleria della Corte d'appello all'atto del deposito della lista dei candidati.

[articolo 25, ultimo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]
[articolo 12, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993]

Se, invece, alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, il notaio o un altro dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990 o dall'art. 6, comma 7, della legge n. 165/2017, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita delega, dà atto che i delegati gli hanno esibito il predetto verbale di ricevuta.

[articolo 25, ultimo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]
[articolo 12, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993]

La designazione deve essere fatta per due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità nell'esercizio della funzione.

11.3. Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione, gli Uffici centrali circoscrizionali e gli Uffici elettorali regionali – Termini

La designazione dei rappresentanti deve essere ovviamente presentata in uffici diversi a seconda degli uffici elettorali presso i quali i rappresentanti debbono svolgere le loro funzioni.

11.3.1. Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione

La designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione deve essere presentata al segretario del comune **entro il venerdì antecedente il giorno in cui ha inizio la votazione.**

[articolo 25, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

[articolo 12, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993]

Il segretario del comune rilascia, a colui che presenta l'atto di designazione, una ricevuta unica, nella quale si attesta che la sua consegna è avvenuta nei termini ed invia successivamente le singole designazioni ai presidenti di seggio.

L'atto di designazione dei rappresentanti può essere presentato anche direttamente ai singoli presidenti delle sezioni elettorali il **sabato pomeriggio oppure la mattina stessa in cui ha inizio la votazione**, purché prima che questa abbia inizio; in tale ultimo caso, se la designazione è effettuata dal delegato del delegato (cosiddetto « subdelegato »), il rappresentante di lista dovrà esibire al presidente di seggio anche una fotocopia non autenticata della suddetta delega a designare effettuata a favore del subdelegato.

[articolo 25, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

[articolo 12, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993]

Alla riunione della Commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori il segretario comunale invita i rappresentanti di lista designati per la prima sezione del comune (sempre che la loro designazione sia già avvenuta); ciò, per consentire alla Commissione medesima di sentire i rappresentanti predetti.

11.3.2. Rappresentanti di lista presso gli Uffici centrali circoscrizionali, per la Camera, e presso gli Uffici elettorali regionali, per il Senato

La designazione dei rappresentanti presso gli Uffici centrali circoscrizionali e gli Uffici elettorali regionali deve essere presentata

entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione presso la cancelleria della Corte d'appello avente sede nel capoluogo di ciascuna circoscrizione per la Camera, e di ciascuna regione per il Senato, che ne rilascia ricevuta.

[articolo 25, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]
[articolo 12, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993]

La legge stabilisce un diverso termine per tale designazione, rispetto a quello di cui alla lettera *a*), tenuto conto del momento in cui hanno inizio le operazioni di riepilogo dei risultati attribuite alla competenza dei suddetti Uffici.

11.4. Requisiti dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione, gli Uffici centrali circoscrizionali e gli Uffici elettorali regionali

Requisiti essenziali per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista presso gli uffici elettorali sono:

- a*) la qualità di elettore della circoscrizione/regione;
- b*) l'alfabetismo.

[articolo 25, primo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]
[articoli 12 e 13 del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993]

Il primo requisito – l'iscrizione del rappresentante nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione/regione – deve essere documentato.

La legge non contiene alcun accenno in proposito.

L'accertamento può essere fatto direttamente dal presidente di seggio, dato che il rappresentante vota nella sezione in cui esercita il suo ufficio e deve esibire la propria tessera elettorale come gli altri elettori, anche se sia iscritto nella lista elettorale di un'altra sezione.

[articolo 48, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]
[articolo 13, comma 4, e articolo 27 del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993]

I rappresentanti di lista possono essere nominati e votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori della circoscrizione, per la Camera, ed elettori della regione, per il Senato.

[articolo 48, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al

d.P.R. n. 361/1957]

[articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993]

Al riguardo è bene che il presidente del seggio accerti fin dall'atto della costituzione dell'ufficio elettorale di sezione che i rappresentanti di lista posseggano tale requisito.

12. Disposizioni speciali per il collegio uninominale « Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste »

12.1. Presentazione delle candidature per il collegio Camera ed il collegio Senato nella Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste

L'articolo 2 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 stabilisce che l'elezione della Camera dei deputati nel collegio « Valle d'Aosta », che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI dello stesso testo unico (articoli 92 e 93). Anche per il Senato, in Valle d'Aosta è prevista una normativa *ad hoc* (articoli 20 e 20-*bis* del d.lgs. n. 533/1993), con un unico collegio uninominale che comprende l'intero territorio regionale.

Alla Valle d'Aosta spetta un solo deputato ed un solo senatore: le candidature per detti collegi, uno alla Camera ed uno al Senato, sono uninominali ed il relativo contrassegno si riferisce non ad una lista di candidati ma solo a detta candidatura singola.

[articolo 92, primo comma, numero 1), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

[articolo 20 del d.lgs. n. 533/1993]

Ogni candidatura uninominale nel collegio camerale ed in quello senatoriale « Valle d'Aosta » deve essere proposta con una dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio.

In virtù del richiamo contenuto nel suddetto articolo 92, capoverso, deve considerarsi vigente, anche per i collegi della Valle d'Aosta di Camera e Senato, l'esonero dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni previsto dall'articolo 18-*bis*, comma 2, primo e ultimo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 (richiamato anche per il Senato dall'articolo 9, comma 2, del d.lgs. n. 533/1993), nonché quanto previsto dall'articolo 2, comma 36, della legge n. 52/2015 come modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 165/2017.

Pertanto, la presentazione della candidatura per i collegi uninominali della Valle d'Aosta, in caso di esonero dalle sottoscrizioni, deve essere sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico.

In ogni caso, il Ministero dell'interno trasmette all'Ufficio centrale elettorale per la Camera e all'Ufficio elettorale regionale per il Senato (entrambi costituiti presso il Tribunale di Aosta) tutta la documentazione necessaria per valutare il diritto all'esonero [paragrafo 8.5.5].

I collegamenti effettuati a livello nazionale tra i partiti o gruppi politici non hanno effetto sui contrassegni presentati nei collegi della Valle d'Aosta: detti contrassegni, infatti, non devono considerarsi in alcun modo collegati tra di loro (visto che per la Valle d'Aosta non trovano applicazione le norme sul collegamento nazionale delle liste effettuato presso il Ministero dell'interno), né le disposizioni speciali per la suddetta regione prevedono la possibilità di dichiarare collegamenti in sede di presentazione delle candidature uninominali.

12.2. Presentazione delle candidature con i relativi allegati

La dichiarazione di presentazione della candidatura uninominale sia per la Camera che per il Senato deve essere depositata presso la cancelleria del Tribunale di Aosta **dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione.**

[articolo 92, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Insieme alla dichiarazione di presentazione della candidatura, presso la cancelleria del predetto tribunale **deve essere depositato anche il contrassegno del candidato in triplice esemplare.**

[articolo 92, primo comma, numero 2), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

[articolo 20, comma 1, lettera a), del d.leg. n. 533/1993]

Come già detto, **nella Regione non trovano applicazione gli articoli 14, primo comma, 14-bis, 15, 16 e 17** del d.P.R. n. 361/1957; pertanto, non va depositato il simbolo presso il Ministero dell'interno e non è possibile effettuare collegamenti, né è richiesta, nemmeno in sede di presentazione della candidatura, la presentazione del programma elettorale con l'indicazione del capo della forza politica, quella dello statuto/dichiarazione di trasparenza, ecc.

12.3. Contrassegno della candidatura per il collegio « Valle d'Aosta »

Coloro che intendono presentare esclusivamente candidature per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in Valle d'Aosta, si ribadisce, **non devono depositare il proprio contrassegno presso il Ministero dell'Interno**, perché, nei relativi collegi, non si applica il procedimento elettorale in vigore nelle altre circoscrizioni e regioni, in quanto **alla Regione autonoma spetta un solo deputato ed un solo senatore** e non si presentano liste di candidati nei collegi plurinominali ai fini del riparto dei seggi con metodo proporzionale.

In caso di identità o confondibilità di due o più contrassegni non tradizionali, l'Ufficio centrale elettorale per la Camera e l'Ufficio elettorale regionale per il Senato presso il Tribunale di Aosta, nell'esaminare i contrassegni presentati, dà la preferenza a quello depositato in precedenza.

L'Ufficio, nel compiere l'anzidetto esame, deve tenere presente l'articolo 14 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 che vieta la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli che riproducono simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti.

Per il concetto di « confondibilità » va tenuta presente la formulazione del citato articolo 14, quarto comma, nel testo attualmente in vigore.

Deve essere, in ogni caso, osservato il divieto di presentare contrassegni che riproducono immagini o soggetti religiosi.

L'Ufficio – in analogia con quanto stabilito dall'articolo 16, secondo comma, del testo unico di cui al d. P.R. n. 361/1957 – invita i candidati per i quali i contrassegni siano stati ricusati, o i loro rappresentanti, a **presentare un nuovo esemplare entro 48 ore**.

Contro questa decisione non sono ammessi i ricorsi previsti dal citato articolo 16, ma è possibile ricorrere secondo quanto precisato nel successivo paragrafo 12.5.

Poiché la ricusazione di un contrassegno importa la ricusazione della candidatura, se gli interessati non provvedono a sostituirlo entro l'anzidetto termine, la decisione di cui trattasi può essere im-

pugnata ai sensi dell'articolo 23 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

12.4. Adempimenti e attribuzioni della cancelleria del Tribunale di Aosta

Gli adempimenti e le attribuzioni di competenza della cancelleria del Tribunale di Aosta sono del tutto analoghi a quelli delle cancellerie delle Corti d'appello in cui hanno sede gli Uffici centrali circoscrizionali e gli Uffici elettorali regionali per le altre circoscrizioni/regioni; si rinvia pertanto a quanto è stato fatto presente in proposito nei capitoli precedenti, considerando però, ad esempio, l'inapplicabilità, nella Regione, delle nuove disposizioni sulle « quote rosa », sulle liste nei collegi plurinominali, sui candidati supplenti, sulle riduzioni delle firme, sui collegamenti, ecc.

12.5. Ricorsi contro le decisioni degli Uffici

Contro le decisioni degli Uffici costituiti presso il Tribunale di Aosta per la Camera e il Senato, comprese quelle relative ai contrasegni dei candidati, sono ammessi, negli stessi termini e con le stesse modalità, i ricorsi previsti dall'articolo 23 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

12.6. Rappresentanti dei candidati presso l'Ufficio centrale elettorale, l'Ufficio elettorale regionale e presso gli uffici elettorali di sezione della Valle d'Aosta

Per designare i rappresentanti di ciascun candidato presso gli uffici elettorali di sezione e presso l'Ufficio centrale elettorale per il collegio uninominale « Valle d'Aosta » per la Camera e il Senato, si applicano le norme che regolano tali operazioni per le altre circoscrizioni, le quali prevedono l'indicazione, in sede di presentazione delle candidature, di appositi delegati, due effettivi e due supplenti.

[articolo 20, ottavo comma, del d.P.R. n. 361/1957]

MODULISTICA

MODULISTICA

INDICE

	Pagina
ALLEGATO 1	
<i>Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 2018</i>	
Modello di mandato, rilasciato dal presidente o segretario o rappresentante legale di un partito / gruppo / movimento politico, per il deposito del contrassegno e degli atti relativi presso il Ministero dell'interno	117
ALLEGATO 2	
<i>Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 2018</i>	
Modello di dichiarazione di deposito diretto, da parte del presidente o segretario o rappresentante legale di un partito / gruppo / movimento politico, del contrassegno e degli atti relativi presso il Ministero dell'interno	129
ALLEGATO 3	
<i>Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 2018</i>	
Modello di dichiarazione di trasparenza del partito / gruppo / movimento politico	135
ALLEGATO 4	
<i>Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 2018</i>	
Modello di dichiarazione di assenso all'investitura e consenso al trattamento dei dati personali	139
ALLEGATO 5	
<i>Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 2018</i>	
Modello di dichiarazione di consenso all'utilizzo del proprio nominativo in un contrassegno di lista	143
ALLEGATO 6	
<i>Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 2018</i>	
Modello di dichiarazione di collegamento con altre liste in coalizione	147
ALLEGATO 7	
<i>Elezioni della Camera dei deputati del 2018</i>	
Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni	151

ALLEGATO 8

Elezione del Senato della Repubblica del 2018

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni	157
--	-----

ALLEGATO 9

Elezione della Camera dei deputati del 2018

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni – Atto principale	163
--	-----

ALLEGATO 9-BIS

Elezione della Camera dei deputati del 2018

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni – Atto separato	171
--	-----

ALLEGATO 10

Elezione del Senato della Repubblica del 2018

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni – Atto principale	179
--	-----

ALLEGATO 10-BIS

Elezione del Senato della Repubblica del 2018

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni – Atto separato	187
--	-----

ALLEGATO 11

Elezione della Camera dei deputati del 2018

Modello di dichiarazione di accettazione delle candidature nei collegi uninominali del collegio plurinominale da parte dei rappresentanti delle liste collegate	195
---	-----

ALLEGATO 12

Elezione del Senato della Repubblica del 2018

Modello di dichiarazione di accettazione delle candidature nei collegi uninominali del collegio plurinominale da parte dei rappresentanti delle liste collegate	201
---	-----

ALLEGATO 13

Elezione della Camera dei deputati del 2018

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato nel collegio uninominale	207
--	-----

ALLEGATO 14

Elezione del Senato della Repubblica del 2018

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato nel collegio uninominale	211
--	-----

ALLEGATO 15

Elezione della Camera dei deputati del 2018

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato in una lista di candidati nel collegio plurinominale	215
--	-----

ALLEGATO 16

Elezione del Senato della Repubblica del 2018

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato in una lista di candidati nel collegio plurinominale	219
--	-----

ALLEGATO 17

Elezione della Camera dei deputati del 2018

Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità	223
---	-----

ALLEGATO 18

Elezione del Senato della Repubblica del 2018

Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità	227
---	-----

ALLEGATO 19

Elezione della Camera dei deputati del 2018

Modello di verbale di ricevuta della presentazione delle liste dei candidati presso la cancelleria della Corte d'appello capoluogo di regione in cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale	231
--	-----

ALLEGATO 20

Elezione del Senato della Repubblica del 2018

Modello di verbale di ricevuta della presentazione delle liste dei candidati presso la cancelleria della Corte d'appello capoluogo di regione in cui ha sede l'Ufficio elettorale regionale	237
---	-----

ALLEGATO 21

Elezione della Camera dei deputati del 2018

	Pagina
Modello di manifesto con i candidati nel collegio uninominale e le liste dei candidati collegate	243
ALLEGATO 22	
<i>Elezione del Senato della Repubblica del 2018</i>	
Modello di manifesto con i candidati nel collegio uninominale e le liste dei candidati collegate	247
ALLEGATO 23	
<i>Elezione della Camera dei deputati del 2018</i>	
Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di una lista di candidati presso gli uffici elettorali di sezione di un medesimo comune	251
ALLEGATO 24	
<i>Elezione del Senato della Repubblica del 2018</i>	
Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di una lista di candidati presso gli uffici elettorali di sezione di un medesimo comune	255
ALLEGATO 25	
<i>Elezione della Camera dei deputati del 2018</i>	
Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di una lista di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale	259
ALLEGATO 26	
<i>Elezione del Senato della Repubblica del 2018</i>	
Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di una lista di candidati presso l'Ufficio elettorale regionale	263
ALLEGATO 27	
<i>Elezione della Camera dei deputati del 2018</i>	
Modello di designazione del mandatario elettorale da parte del candidato	267
ALLEGATO 28	
<i>Elezione del Senato della Repubblica del 2018</i>	
Modello di designazione del mandatario elettorale da parte del candidato	271

ALLEGATO 1

Elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
del 2018

MODELLO DI MANDATO,
RILASCIATO DAL PRESIDENTE O SEGRETARIO
O RAPPRESENTANTE LEGALE
DI UN PARTITO / GRUPPO / MOVIMENTO POLITICO,
PER IL DEPOSITO DEL CONTRASSEGNO
E DEGLI ATTI RELATIVI
PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO

(articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17
del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
articolo 8 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533,
articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
e articolo 10 del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104)

ALLEGATO 1

*Elezioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica del 2018*

Modello di mandato, rilasciato dal presidente o segretario o legale rappresentante del partito / gruppo / movimento politico, a depositare il contrassegno e gli atti relativi presso il Ministero dell'interno

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 2018

DEPOSITO DEL CONTRASSEGNO E DEGLI ATTI RELATIVI

(Articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17

del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

articolo 8 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533;

articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,

e articolo 10 del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104)

Il sottoscritto sig. ,
nato a il ,
in qualità di (indicare se presidente, segretario, rappresentante
legale) del (indicare se partito, gruppo o movimento politico)
denominato ,
domiciliato, per la carica, a , in via , n.

DÀ MANDATO

al sig. , nato a il ,
domiciliato, ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste dall'articolo
16 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 1 del d.P.R. 5 gennaio 1994,
n. 14, in Roma, via , n. , presso ,
telefono , cellulare

A DEPOSITARE

presso il Ministero dell'interno la seguente documentazione:

- Un contrassegno in triplice esemplare della misura, rispettivamente, di 10 cm e di 3 cm di diametro così descritto: « », con il quale dichiara di voler distinguere, alle elezioni politiche che si svolgeranno il 2018, le liste di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali delle seguenti circoscrizioni per la Camera dei deputati,

delle seguenti regioni per il Senato della Repubblica e delle seguenti ripartizioni per la circoscrizione Estero della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica:

- Camera dei deputati – territorio nazionale – circoscrizioni
- ;
- Senato della Repubblica – territorio nazionale – regioni
- ;
- Camera dei deputati – circoscrizione Estero – ripartizioni
- ;
- Senato della Repubblica – circoscrizione Estero – ripartizioni
-

- Statuto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, del suddetto partito/gruppo/movimento politico.

(nel caso in cui trattasi di partito iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13)

OPPURE, PER I PARTITI NON ISCRITTI NEL SUDDETTO REGISTRO

Dichiarazione di trasparenza, in formato cartaceo e digitale, contenente la sottoscrizione del legale rappresentante, autenticata da notaio, e tutti gli elementi minimi di trasparenza previsti dall'articolo 14, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. 361/1957, come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 (vedi fac-simile modello 3):

- Programma elettorale, in formato cartaceo e digitale, del partito/gruppo/movimento politico nel quale viene indicato come capo della forza politica il sig.

AVVERTENZA

Il formato digitale, richiesto per la dichiarazione di trasparenza e per il programma elettorale, è necessario ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 novembre 2017, n. 165, e dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

Pertanto, contestualmente al deposito degli atti suddetti in formato cartaceo, dovrà essere consegnato anche un CD Rom contenente un file in formato accessibile (PDF/A) che riproduce il programma elettorale e, per i partiti non iscritti nel suddetto registro, la dichiarazione di trasparenza.

- Dichiarazione del sig. , di assenso all'investitura, quale

capo della forza politica, e consenso al trattamento dei dati personali (vedi fac-simile modello 4).

- Consenso (EVENTUALE) del sig. da produrre in caso di uso del suo nome nel contrassegno depositato (vedi fac-simile modello 5).
- Dichiarazione (EVENTUALE) di collegamento del partito/gruppo/movimento politico in coalizione con altre liste (vedi fac-simile modello 6).
- Le designazioni dei rappresentanti effettivi e supplenti, incaricati
 - di depositare** (nel caso di partiti, gruppi, movimenti politici tenuti a raccogliere le sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidati)

oppure

- di depositare e sottoscrivere** (nel caso di partiti, gruppi, movimenti politici aventi diritto all'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidati),

le liste di candidati nei collegi plurinominali e i candidati nei collegi uninominali presso i rispettivi Uffici centrali circoscrizionali per la Camera dei deputati e presso i rispettivi Uffici elettorali regionali per il Senato della Repubblica nonché le liste dei candidati nelle ripartizioni Estero presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero:

UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI (CAMERA DEI DEPUTATI):

1. CIRCOSCRIZIONE - PIEMONTE 1 (Sede - TORINO)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il

Rappresentante supplente: sig.
nato a il

2. CIRCOSCRIZIONE - PIEMONTE 2 (Sede - TORINO)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il

Rappresentante supplente: sig.
nato a il

3. CIRCOSCRIZIONE - LOMBARDIA 1 (Sede - MILANO)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il

Rappresentante supplente: sig.
nato a il

4. CIRCOSCRIZIONE - LOMBARDIA 2 (Sede - MILANO)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il

Rappresentante supplente: sig.
nato a il

5. CIRCOSCRIZIONE - LOMBARDIA 3 (Sede - MILANO)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il

Rappresentante supplente: sig.
nato a il

6. CIRCOSCRIZIONE - LOMBARDIA 4 (Sede - MILANO)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il

Rappresentante supplente: sig.
nato a il

7. CIRCOSCRIZIONE - VENETO 1 (Sede - VENEZIA)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il

Rappresentante supplente: sig.
nato a il

8. CIRCOSCRIZIONE - VENETO 2 (Sede - VENEZIA)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il

Rappresentante supplente: sig.
nato a il

9. CIRCOSCRIZIONE - FRIULI - VENEZIA GIULIA (Sede - TRIESTE)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il

Rappresentante supplente: sig.
nato a il

10. CIRCOSCRIZIONE - LIGURIA (Sede - GENOVA)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il

Rappresentante supplente: sig.
nato a il

11. CIRCOSCRIZIONE - EMILIA - ROMAGNA (Sede - BOLOGNA)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il

Rappresentante supplente: sig.
nato a il

12. CIRCOSCRIZIONE - TOSCANA (Sede - FIRENZE)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

13. CIRCOSCRIZIONE - UMBRIA (Sede - PERUGIA)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

14. CIRCOSCRIZIONE - MARCHE (Sede - ANCONA)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

15. CIRCOSCRIZIONE - LAZIO 1 (Sede - ROMA)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

16. CIRCOSCRIZIONE - LAZIO 2 (Sede - ROMA)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

17. CIRCOSCRIZIONE - ABRUZZO (Sede - L'AQUILA)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

18. CIRCOSCRIZIONE - MOLISE (Sede - CAMPOBASSO)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

19. CIRCOSCRIZIONE - CAMPANIA 1 (Sede - NAPOLI)

Rappresentante effettivo: sig.....

nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

20. CIRCOSCRIZIONE - CAMPANIA 2 (Sede - NAPOLI)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

21. CIRCOSCRIZIONE - PUGLIA (Sede - BARI)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

22. CIRCOSCRIZIONE - BASILICATA (Sede - POTENZA)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

23. CIRCOSCRIZIONE - CALABRIA (Sede - CATANZARO)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

24. CIRCOSCRIZIONE - SICILIA 1 (Sede - PALERMO)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

25. CIRCOSCRIZIONE - SICILIA 2 (Sede - PALERMO)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

26. CIRCOSCRIZIONE - SARDEGNA (Sede - CAGLIARI)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

28. CIRCOSCRIZIONE - TRENINO - ALTO ADIGE (Sede - TRENTO)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

UFFICI ELETTORALI REGIONALI (SENATO DELLA REPUBBLICA):

PIEMONTE (Sede - TORINO)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

LOMBARDIA (Sede - MILANO)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

VENETO (Sede - VENEZIA)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

TRENINO - ALTO ADIGE (Sede - TRENTO)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

FRIULI - VENEZIA GIULIA (Sede - TRIESTE)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

LIGURIA (Sede - GENOVA)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

EMILIA - ROMAGNA (Sede - BOLOGNA)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

TOSCANA (Sede - FIRENZE)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

UMBRIA (Sede - PERUGIA)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

MARCHE (Sede - ANCONA)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

LAZIO (Sede - ROMA)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

ABRUZZO (Sede - L'AQUILA)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

MOLISE (Sede - CAMPOBASSO)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

CAMPANIA (Sede - NAPOLI)

Rappresentante effettivo: sig.

nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

PUGLIA (Sede - BARI)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

BASILICATA (Sede - POTENZA)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

CALABRIA (Sede - REGGIO CALABRIA)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

SICILIA (Sede - PALERMO)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

SARDEGNA (Sede - CAGLIARI)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

**UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO - ROMA
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI:**

**RIPARTIZIONE - EUROPA, compresi i territori asiatici della Federazione
Russa e della Turchia**

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

RIPARTIZIONE - AMERICA MERIDIONALE

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

RIPARTIZIONE - AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

RIPARTIZIONE - AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

**UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO - ROMA
ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA:**

**RIPARTIZIONE - EUROPA, compresi i territori asiatici della Federazione
Russa e della Turchia**

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

RIPARTIZIONE - AMERICA MERIDIONALE

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

RIPARTIZIONE - AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

RIPARTIZIONE - AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il

Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

.....
Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

.....
(Notaio)

Ai sensi dell'articolo 65 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nel presente modulo saranno utilizzati per le sole finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, nonché dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, secondo le modalità a ciò strettamente collegate.

ALLEGATO 2

Elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
del 2018

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI DEPOSITO DIRETTO,
DA PARTE DEL PRESIDENTE O SEGRETARIO
O RAPPRESENTANTE LEGALE
DI UN PARTITO O GRUPPO POLITICO,
DEL CONTRASSEGNO E DEGLI ATTI RELATIVI
PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO

(articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17
del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
articolo 8 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533,
articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
e articolo 10 del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104)

ALLEGATO 2

*Elezioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica del 2018*

Modello di dichiarazione di deposito diretto, da parte del presidente o segretario o legale rappresentante del partito o gruppo politico, del contrassegno e degli atti relativi presso il Ministero dell'interno

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 2018

DEPOSITO DEL CONTRASSEGNO E DEGLI ATTI RELATIVI

(Articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17
del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;
articolo 8 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533;
articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
e articolo 10 del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104)

Il sottoscritto sig. ,
nato a il ,
in qualità di (indicare se presidente, segretario, rappresentante
legale) del (indicare se partito, gruppo o movimento politico)
denominato ,
domiciliato, per la carica, a , in via , n.

DICHIARA

di **depositare** presso il Ministero dell'interno la seguente documentazione:

- Un contrassegno in triplice esemplare della misura, rispettivamente, di 10 cm e di 3 cm di diametro così descritto: « »,
con il quale intende distinguere, alle elezioni politiche che si svolgeranno il 2018, le liste di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali delle seguenti circoscrizioni per la Camera dei deputati, delle seguenti regioni per il Senato della Repubblica e delle seguenti ripartizioni per la circoscrizione Estero della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica:
Camera dei deputati – territorio nazionale – circoscrizioni ;

Senato della Repubblica – territorio nazionale – regioni ;
 Camera dei deputati – circoscrizione Estero – ripartizioni ;
 Senato della Repubblica – circoscrizione Estero – ripartizioni

- Statuto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, del suddetto partito/gruppo/movimento politico.

(nel caso in cui trattasi di partito iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13)

OPPURE, PER I PARTITI NON ISCRITTI NEL SUDDETTO REGISTRO

Dichiarazione di trasparenza, in formato cartaceo e digitale, contenente la sottoscrizione del legale rappresentante, autenticata da notaio, e tutti gli elementi minimi di trasparenza previsti dall'articolo 14, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. 361/1957, come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 (vedi fac-simile modello 3).

- Programma elettorale, in formato cartaceo e digitale, del partito/gruppo/movimento politico nel quale viene indicato come capo della forza politica il sig.

AVVERTENZA

Il formato digitale, richiesto per la dichiarazione di trasparenza e per il programma elettorale, è necessario ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 novembre 2017, n. 165, e dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

Pertanto, contestualmente al deposito degli atti suddetti in formato cartaceo, dovrà essere consegnato anche un CD Rom contenente un file in formato accessibile (PDF/A) che riproduce il programma elettorale e, per i partiti non iscritti nel suddetto registro, la dichiarazione di trasparenza.

Il sottoscritto sig. ,
dichiara, inoltre:

- di accettare la propria investitura a capo della forza politica, indicata nel programma elettorale contestualmente depositato, e acconsente al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 65 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per

le sole finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, nonché dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, secondo le modalità a ciò strettamente collegate;

Oppure

di depositare la dichiarazione di assenso all'investitura del sig.
....., indicato come capo della forza politica nel programma elettorale depositato, e il suo consenso al trattamento dei dati personali (*vedi fac-simile modello 4*);

- di depositare la (EVENTUALE) dichiarazione di consenso del sig.
..... all'uso del proprio nome nel contrassegno depositato (*vedi fac-simile modello 5*);

(nel caso in cui il contrassegno contenga uno o più nominativi di persone diverse dal mandante o dal depositante, è necessario presentare espresso consenso con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 e di cui all'articolo 6, comma 7, della legge n. 165/2017);

- di depositare la (EVENTUALE) dichiarazione di collegamento del partito/gruppo/movimento politico in coalizione con altre liste (*vedi fac-simile modello 6*);

- **designa** i sottoindicati rappresentanti effettivi e supplenti, incaricati

di depositare (*nel caso di partiti, gruppi, movimenti politici tenuti a raccogliere le sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidati*)

oppure

di depositare e sottoscrivere (*nel caso di partiti, gruppi, movimenti politici aventi diritto all'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidati*),

le liste di candidati nei collegi plurinominali e i candidati nei collegi uninominali presso i rispettivi Uffici centrali circoscrizionali per la Camera dei deputati e presso i rispettivi Uffici elettorali regionali per il Senato della Repubblica nonché le liste dei candidati nelle ripartizioni Estero presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero:

UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI (CAMERA DEI DEPUTATI):

CIRCOSCRIZIONE - (**Sede Ufficio centrale circoscrizionale**)

Rappresentante effettivo: sig.

nato a il

Rappresentante supplente: sig.

nato a il

(a titolo esemplificativo è riportata solo una circoscrizione con indicati i campi da compilare; indicare le eventuali, ulteriori circoscrizioni in cui il partito intende presentare liste)

UFFICI ELETTORALI REGIONALI (SENATO DELLA REPUBBLICA):

REGIONE - (Sede Ufficio centrale regionale)

Rappresentante effettivo: sig.

nato a il

Rappresentante supplente: sig.

nato a il

(a titolo esemplificativo è riportata solo una regione con indicati i campi da compilare; indicare le eventuali, ulteriori regioni in cui il partito intende presentare liste)

UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO - ROMA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI:

RIPARTIZIONE -

Rappresentante effettivo: sig.

nato a il

Rappresentante supplente: sig.

nato a il

(a titolo esemplificativo è riportata solo una ripartizione con indicati i campi da compilare; indicare le eventuali, ulteriori ripartizioni in cui il partito intende presentare liste)

UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO - ROMA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA:

RIPARTIZIONE -

Rappresentante effettivo: sig.

nato a il

Rappresentante supplente: sig.

nato a il

(a titolo esemplificativo è riportata solo una ripartizione con indicati i campi da compilare; indicare le eventuali, ulteriori ripartizioni in cui il partito intende presentare liste)

*Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste dall'articolo 16 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 1 del d.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14, il depositante sig.
dichiara di eleggere domicilio in **Roma**, via
....., n.,*

presso ,
telefono , cellulare

.....
Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza dal sig. , nato a il 19..... , domiciliato in , da me identificato con il seguente documento: n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

Ai sensi dell'articolo 65 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nel presente modulo saranno utilizzati per le sole finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, nonché dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, secondo le modalità a ciò strettamente collegate.

ALLEGATO 3

Elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
del 2018

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA DEL PARTITO / GRUPPO / MOVIMENTO POLITICO

(articolo 14 del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
articolo 8 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533,
e articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459)

ALLEGATO 3

*Elezione della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica del 2018*

Modello di dichiarazione di trasparenza
del partito / gruppo / movimento politico

ELEZIONI
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
DEL 2018

**DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA
DEL PARTITO / GRUPPO / MOVIMENTO POLITICO
DENOMINATO**

(Articolo 14 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dall'articolo 1, comma 6, lettera *b*), della legge 3 novembre 2017, n. 165)

- Nome, cognome, luogo e data di nascita del rappresentante legale:
.....
- Nome, cognome, luogo e data di nascita del soggetto che ha la titolarità del
contrassegno depositato:
.....
- Sede legale del partito / gruppo / movimento politico nel territorio italiano:
Comune Provincia Via
- Organi del partito / gruppo / movimento politico, composizione e attribuzioni:
 - denominazione organo:
 - sua composizione:
 - relative attribuzioni:
 - denominazione organo:

- sua composizione:
- relative attribuzioni:
- denominazione organo:
- sua composizione:
- relative attribuzioni:
- denominazione organo:
- sua composizione:
- relative attribuzioni:

- Eventuali altri elementi di trasparenza che si intendono fornire:

.....

.....
 Firma del rappresentante legale

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

.....

(Notaio)

AVVERTENZA

Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 novembre 2017, n. 165, e dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, la presente dichiarazione di trasparenza, oltreché in formato cartaceo, deve essere depositata in formato digitale, consegnando contestualmente il relativo CD Rom, contenente un *file* in formato accessibile (PDF/A), che la riproduce.

Ai sensi dell'articolo 65 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nel presente modulo saranno utilizzati per le sole finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, nonché dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, secondo le modalità a ciò strettamente collegate.

ALLEGATO 4

Elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
del 2018

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ASSENSO ALL'INVESTITURA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(articolo 14-*bis* del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e articolo 65 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

ALLEGATO 4

*Elezione della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica del 2018*

Modello di dichiarazione di assenso all'investitura
e consenso al trattamento dei dati personali

ELEZIONI
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
DEL 2018

**DICHIARAZIONE DI ASSENSO ALL'INVESTITURA
E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

(Articolo 14 -*bis* del testo unico 30 marzo 1957, n. 361,
e articolo 65 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Il sottoscritto sig. ,
nato a il ,
domiciliato a ,
via , n. ,
in occasione delle consultazioni elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si svolgeranno il 2018,

DICHIARA

di accettare la propria investitura quale capo della forza politica, così come indicato nel programma elettorale depositato dal partito/gruppo/movimento politico denominato

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi dell'articolo 65 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, acconsente al trattamento dei dati personali per le sole finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, nonché dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459.

.....

Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza dal sig. , nato a il 19..... , domiciliato in , da me identificato con il seguente documento: n..... .

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

Ai sensi dell'articolo 65 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nel presente modulo saranno utilizzati per le sole finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, nonché dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, secondo le modalità a ciò strettamente collegate.

ALLEGATO 5

Elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
del 2018

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI CONSENSO
ALL' UTILIZZO DEL PROPRIO NOMINATIVO
IN UN CONTRASSEGNO DI LISTA

ALLEGATO 5

*Elezioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica del 2018*

Modello di dichiarazione di consenso
all'utilizzo del proprio nominativo
in contrassegno di lista elettorale

ELEZIONI
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
DEL 2018

**DICHIARAZIONE DI CONSENSO
ALL' UTILIZZO DEL PROPRIO NOMINATIVO
IN UN CONTRASSEGNO DI LISTA**

Il sottoscritto sig. ,
nato a il ,
domiciliato a ,
via , n. ,

DICHIARA

di prestare il consenso all'utilizzo del proprio nome all'interno del contrassegno di lista che verrà depositato presso il Ministero dell'Interno da parte del partito/gruppo/movimento politico denominato
.....
per le consultazioni elettorali del 2018 per il rinnovo di:

- Camera dei deputati – territorio nazionale
- Senato della Repubblica – territorio nazionale
- Camera dei deputati – circoscrizione Estero
- Senato della Repubblica – circoscrizione Estero.

.....
Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza dal sig. , nato a il 19..... , domiciliato in , da me identificato con il seguente documento: n..... .

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20.....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

Ai sensi dell'articolo 65 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nel presente modulo saranno utilizzati per le sole finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, nonché dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, secondo le modalità a ciò strettamente collegate.

ALLEGATO 6

Elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
del 2018

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO CON ALTRE LISTE IN COALIZIONE

(articolo 14-*bis* del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
ed articolo 8 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533)

ALLEGATO 6

*Elezioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica del 2018*

Modello di dichiarazione di collegamento
con altre liste in coalizione

ELEZIONI
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
DEL 2018

**DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO
CON ALTRE LISTE IN COALIZIONE**

(Articolo 14 -*bis* del testo unico 30 marzo 1957, n. 361,
ed articolo 8 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533)

Il sottoscritto sig. ,
nato a il ,
in qualità di ,
del partito/gruppo/movimento politico denominato ,
..... ,
domiciliato per la carica a ,
in via , n. ,
avente il contrassegno così descritto: « » ,
..... » ,
con il quale intende distinguere le liste di candidati nei collegi plurinominali
e nei collegi uninominali alle consultazioni elettorali politiche per l'elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che si svolgeranno
il 2018,

DICHIARA

che il partito/gruppo/movimento politico da lui rappresentato si collega in
una coalizione:

per la Camera dei deputati con la/e lista/e aventi denominazione e contrassegno come segue:

1.
2.

3.
4.
5.
6.

(indicare la denominazione di tutte le liste in coalizione e la descrizione sintetica dei relativi contrassegni)

per il Senato della Repubblica con la/e lista/e aventi denominazione e contrassegno come segue:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(indicare la denominazione di tutte le liste in coalizione e la descrizione sintetica dei relativi contrassegni)

**◆ IN CASO DI PARTITI O GRUPPI POLITICI
RAPPRESENTATIVI DI MINORANZE LINGUISTICHE**

Il sottoscritto, in qualità di
di un partito/gruppo/movimento politico rappresentativo di minoranza linguistica riconosciuta presente nella circoscrizione elettorale della regione ad autonomia speciale

- Trentino-Alto Adige o Friuli-Venezia Giulia

il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedono una particolare tutela di tali minoranze linguistiche,

DICHIARA

che, nei seguenti collegi uninominali della suddetta circoscrizione/regione, presenta il medesimo candidato collegato con partiti/gruppi/movimenti politici della coalizione:

- Camera dei deputati:
- collegio uninominale
 - collegio uninominale
 - collegio uninominale

Senato della Repubblica:

collegio uninominale

collegio uninominale

collegio uninominale

.....

Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza dal sig. , nato a il 19..... , domiciliato in , da me identificato con il seguente documento: n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20



Timbro

.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

Ai sensi dell'articolo 65 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nel presente modulo saranno utilizzati per le sole finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, nonché dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, secondo le modalità a ciò strettamente collegate.

ALLEGATO 7

Elezione
della Camera dei deputati
del 2018

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE **NON HA** L' OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

(articolo 18-*bis*, commi 1 e 2,
del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52,
come modificati dalla legge 3 novembre 2017, n. 165)



ALLEGATO 7

Elezioni della Camera dei deputati del 2018
 Modello di dichiarazione di presentazione
 di una lista di candidati che **non ha** l'obbligo
 di raccogliere le sottoscrizioni

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 2018

**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
 CHE NON HA L'OBBLIGO DI RACCOLGERE LE SOTTOSCRIZIONI**

Il sottoscritto
 nella qualità di⁽¹⁾

dichiara di presentare,

per l'elezione della Camera dei deputati che si svolgerà nel 2018, nel collegio
 plurinomiale n., della circoscrizione.....

una lista di n. candidati, nelle persone e nell'ordine seguenti:

CANDIDATI DELLA LISTA ⁽²⁾

	Nome e cognome	Luogo e data di nascita, codice fiscale
1
2
3
4

(1) Indicare se sottoscrive in qualità di presidente o segretario del partito o gruppo politico oppure come rappresentante appositamente incaricato ai sensi dell'articolo 17, primo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

(2) Vedi articolo 18-bis, commi 3 e 3.1, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165.

CANDIDATI SUPPLEMENTI ⁽³⁾

	Nome e cognome	Luogo e data di nascita, codice fiscale
1
2
3
4

Dichiara inoltre, di presentare nei seguenti collegi uninominali, compresi nel predetto collegio plurinomiale, i candidati, rispettivamente a fianco indicati:

	Nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale
Collegio uninominale n.
Collegio uninominale n.
Collegio uninominale n.
Collegio uninominale n.
Collegio uninominale n.

⁽³⁾ Due di sesso maschile e due di sesso femminile (articolo 18-bis, comma 3-bis, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52).

La lista è contraddistinta con il seguente contrassegno:
.....
..... (4),
depositato presso il Ministero dell'Interno.

Il sottoscritto indica i seguenti delegati effettivi e delegati supplenti della lista:

- Delegato effettivo il sig.,
nato a il 19.....,
domiciliato in

- Delegato effettivo il sig.,
nato a il 19.....,
domiciliato in

- Delegato supplente il sig.,
nato a il 19.....,
domiciliato in

- Delegato supplente il sig.,
nato a il 19.....,
domiciliato in

I predetti delegati possono assistere - su convocazione dell' Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di regione - alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna coalizione o lista non collegata, nonché a ciascuna lista all'interno di ogni coalizione, e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista medesima presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Alla presente dichiarazione unisce i seguenti documenti:

- a) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati, firmate ed autenticate;
- b) n. dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato a norma degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) n. certificati comprovanti l'iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.
- d) per le liste collegate tra loro, modello di accettazione del candidato uninominale sottoscritto da tutti i rappresentanti delle liste suddette (5);

(4) Descrivere dettagliatamente il contrassegno, secondo il disegno riportato all'inizio di questo modello e depositato presso il Ministero dell'Interno in occasione di queste elezioni, con il quale viene contraddistinta la lista dei candidati.

(5) Per i candidati nei collegi uninominali indicati da più liste collegate, i predetti documenti possono essere presentati anche da una sola delle liste collegate.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, il sottoscritto elegge domicilio presso il sig., in

....., addì 20.....⁽⁶⁾.

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del sottoscrittore ⁽⁷⁾ della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA


A norma dell'articolo 21, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma, apposta in mia presenza dal sig.:

....., da me identificato con il seguente documento :

..... n., nato a

il 19....

....., addì 20....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica ⁽⁸⁾ del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽⁶⁾ Indicare la data in cui la presente dichiarazione viene depositata alla Cancelleria della Corte d'appello.

⁽⁷⁾ Indicare se sottoscrive in qualità di presidente o segretario del partito o gruppo politico oppure come rappresentante appositamente incaricato ai sensi dell'articolo 17, primo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

⁽⁸⁾ Può autenticare la firma del presentatore uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e dall'articolo 6, comma 7, della legge 3 novembre 2017, n. 165.

ALLEGATO 8

Elezione
del Senato della Repubblica
del 2018

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE **NON HA** L' OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

(articolo 18-*bis*, commi 1 e 2,
del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
e articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52,
come modificati dalla legge 3 novembre 2017, n. 165)



ALLEGATO 8

Elezione del Senato della Repubblica del 2018
Modello di dichiarazione di presentazione
di una lista di candidati che **non ha** l'obbligo
di raccogliere le sottoscrizioni

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 2018

**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE NON HA L'OBBLIGO DI RACCOLGERE LE SOTTOSCRIZIONI**

Il sottoscritto
nella qualità di⁽¹⁾

dichiara di presentare,

per l'elezione del Senato della Repubblica che si svolgerà nel 2018, nel colle-
gio plurinomiale n., della regione.....

.....,

una lista di n..... candidati, nelle persone e nell'ordine seguenti:

CANDIDATI DELLA LISTA ⁽²⁾

	Nome e cognome	Luogo e data di nascita, codice fiscale
1
2
3
4

(1) Indicare se sottoscrive in qualità di presidente o segretario del partito o gruppo politico oppure come rappresentante appositamente incaricato ai sensi dell'articolo 17, primo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

(2) Vedi articolo 9, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. n. 533/1993, come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165.

CANDIDATI SUPPLEMENTI ⁽³⁾

	Nome e cognome	Luogo e data di nascita, codice fiscale
1
2
3
4

Dichiara inoltre, di presentare nei seguenti collegi uninominali, compresi nel predetto collegio plurinomiale, i candidati, rispettivamente a fianco indicati:

	Nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale
Collegio uninominale n.
Collegio uninominale n.
Collegio uninominale n.
Collegio uninominale n.
Collegio uninominale n.

⁽³⁾ Due di sesso maschile e due di sesso femminile (articolo 18-bis, comma 3-bis, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52).

La lista è contraddistinta con il seguente contrassegno:
.....
..... (4),
depositato presso il Ministero dell'Interno.

Il sottoscritto indica i seguenti delegati effettivi e delegati supplenti della lista:

- Delegato effettivo il sig.,
nato a il 19.....,
domiciliato in

- Delegato effettivo il sig.,
nato a il 19.....,
domiciliato in

- Delegato supplente il sig.,
nato a il 19.....,
domiciliato in

- Delegato supplente il sig.,
nato a il 19.....,
domiciliato in

I predetti delegati possono assistere – su convocazione dell' Ufficio elettorale regionale costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di regione – alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna coalizione o lista non collegata, nonché a ciascuna lista all'interno di ogni coalizione, e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista medesima presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio elettorale regionale.

Alla presente dichiarazione unisce i seguenti documenti:

- a) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati, firmate ed autenticate;
- b) n. dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato a norma degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) n. certificati comprovanti l'iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.
- d) per le liste collegate tra loro, modello di accettazione del candidato uninominale sottoscritto da tutti i rappresentanti delle liste suddette (5);

(4) Descrivere dettagliatamente il contrassegno, secondo il disegno riportato all'inizio di questo modello e depositato presso il Ministero dell'Interno in occasione di queste elezioni, con il quale viene contraddistinta la lista dei candidati.

(5) Per i candidati nei collegi uninominali indicati da più liste collegate, i predetti documenti possono essere presentati anche da una sola delle liste collegate.


Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio elettorale regionale, il sottoscritto elegge domicilio presso il sig.
in

....., addì 20.....⁽⁶⁾.

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del sottoscrittore ⁽⁷⁾ della dichiarazione di presentazione
della lista dei candidati

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma, apposta in mia presenza dal sig.:
....., da me identificato con il seguente documento :
..... n.
nato a il 19....
....., addì 20.....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica ⁽⁸⁾
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽⁶⁾ Indicare la data in cui la presente dichiarazione viene depositata alla Cancelleria della Corte d'appello.

⁽⁷⁾ Indicare se sottoscrive in qualità di presidente o segretario del partito o gruppo politico oppure come rappresentante appositamente incaricato ai sensi dell'articolo 17, primo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

⁽⁸⁾ Può autenticare la firma del presentatore uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e dall'articolo 6, comma 7, della legge 3 novembre 2017, n. 165.

ALLEGATO 9

Elezione
della Camera dei deputati
del 2018

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE **HA** L' OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

ATTO PRINCIPALE (*)

(articolo 18-*bis*, commi 1 e 1-*bis*,
del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165)

(*) Questo modello trova la sua prosecuzione nel modello di atto separato di cui al successivo allegato 9-*bis*



ALLEGATO 9

Elezioni della Camera dei deputati del 2018
 Modello di dichiarazione di presentazione
 di una lista di candidati che **ha** l'obbligo
 di raccogliere le sottoscrizioni

ATTO PRINCIPALE

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 2018

**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
 CHE HA L'OBBLIGO DI RACCOLGERE LE SOTTOSCRIZIONI**

I sottoscritti elettori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni compresi nel collegio plurinomiale n. della circoscrizione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati del 2018 (oppure: iscritti nelle sezioni elettorali del collegio plurinomiale) ⁽¹⁾ nel numero di , risultante dalle firme, debitamente autenticate, contenute in questo foglio e in numero atti separati nonchè da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni ⁽²⁾, dichiarano di presentare una lista di candidati nel predetto collegio plurinomiale della citata circoscrizione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati nelle persone e nell'ordine seguenti:

CANDIDATI DELLA LISTA ⁽³⁾

	Nome e cognome	Luogo e data di nascita, codice fiscale
1
2
3
4

(1) In caso di collegio plurinomiale compreso in solo comune o di comune diviso in più collegi.

(2) L'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, è riportato a pagina 47.

(3) Vedi articolo 18-bis, commi 3 e 3.1, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165.

CANDIDATI SUPPLEMENTI ⁽⁴⁾

	Nome e cognome	Luogo e data di nascita, codice fiscale
1
2
3
4

Dichiarano inoltre, di presentare nei seguenti collegi uninominali, compresi nel predetto collegio plurinomiale, i candidati, rispettivamente a fianco indicati:

	Nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale
Collegio uninominale n.
Collegio uninominale n.
Collegio uninominale n.
Collegio uninominale n.
Collegio uninominale n.

⁽⁴⁾ Due di sesso maschile e due di sesso femminile (articolo 18-bis, comma 3-bis, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52).

La lista è contraddistinta con il seguente contrassegno:

..... (5),

depositato presso il Ministero dell'interno.

I sottoscritti indicano i seguenti delegati effettivi e delegati supplenti della lista:

- Delegato effettivo il sig.,
nato a il 19.....,
domiciliato in

- Delegato effettivo il sig.,
nato a il 19.....,
domiciliato in

-Delegato supplente il sig.,
nato a il 19.....,
domiciliato in

- Delegato supplente il sig.,
nato a il 19.....,
domiciliato in

I predetti delegati possono assistere - su convocazione dell' Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di regione - alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna coalizione o lista non collegata, nonché a ciascuna lista all'interno di ogni coalizione, e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista medesima presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Alla presente dichiarazione uniscono i seguenti documenti:

- a) n..... certificati, dei quali n..... collettivi, comprovanti l'iscrizione dei sottoscritti presentatori nelle liste elettorali di un comune del collegio plurinominal (oppure, in caso di collegio plurinominal compreso in un solo comune o diviso in più collegi: nelle liste elettorali del collegio plurinominal)(6);
- b) n..... dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista, firmate ed autenticate;

(5) Descrivere dettagliatamente il contrassegno, riportato all'inizio di questo modello, e depositato presso il Ministero dell'Interno in occasione di queste elezioni, con il quale viene contraddistinta la lista dei candidati.

(6) Omettere la parte che non interessa.

- c) n. dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato a norma degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- d) n. certificati comprovanti l'iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- e) per le liste collegate tra loro, modello di accettazione del candidato uninominale sottoscritto da tutti i rappresentanti delle liste suddette (7).

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il sig., in , addì 20..... (8)

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun'altra dichiarazione di presentazione di lista di candidati per l'elezione della Camera dei Deputati.

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), che il promotore/i della sottoscrizione è/sono con sede in (9).

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale per l'elezione della Camera dei deputati, costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di regione presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

(seguono le sottoscrizioni
dei presentatori della lista dei candidati)



(7) Per i candidati nei collegi uninominali indicati da più liste collegate, i documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e), possono essere presentati anche da una sola delle liste collegate.

(8) Indicare la data in cui la presente dichiarazione viene depositata alla cancelleria della Corte d'appello.

(9) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	


Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra indicati [specificare il numero degli elettori in cifre e in lettere:], da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì 20.....



.....
 Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica ⁽¹⁰⁾
 del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽¹⁰⁾ Può autenticare le firme dei sottoscrittori uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e dall'articolo 6, comma 7, della legge 3 novembre 2017, n. 165.

ALLEGATO 9-BIS

Elezione
della Camera dei deputati
del 2018

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE **HA** L' OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

ATTO SEPARATO (*)

(articolo 18-*bis*, commi 1 e 1-*bis*,
del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165)

(*) Questo modello rappresenta la prosecuzione del modello di atto principale di cui al precedente allegato 9.

CANDIDATI SUPPLEMENTI ⁽³⁾

	Nome e cognome	Luogo e data di nascita, codice fiscale
1
2
3
4

e con l'indicazione, nei seguenti collegi uninominali compresi nel predetto collegio plurinomiale, dei candidati uninominali rispettivamente di seguito indicati:

	Nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale
Collegio uninominale n.
Collegio uninominale n.
Collegio uninominale n.
Collegio uninominale n.
Collegio uninominale n.

⁽³⁾ Due di sesso maschile e due di sesso femminile (articolo 18-bis, comma 3-bis, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52).

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun'altra dichiarazione di presentazione di lista di candidati per l'elezione della Camera dei deputati.

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il promotore / i promotori della sottoscrizione è/sono (4).
con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all' Ufficio centrale circoscrizionale per l'elezione della Camera dei deputati, costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di regione, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

(seguono le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati) →

(4) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

(seguono le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati)

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	


Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra indicati [*specificare il numero degli elettori in cifre e in lettere:*], da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì 20.....



.....
 Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica ⁽⁵⁾
 del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(5) Può autenticare le firme dei sottoscrittori uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e dall'articolo 6, comma 7, della legge 3 novembre 2017, n. 165.

ALLEGATO 10

Elezione
del Senato della Repubblica
del 2018

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE **HA** L' OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

ATTO PRINCIPALE (*)

(articolo 18-*bis*, commi 1 e 1-*bis*,
del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165)

(*) Questo modello trova la sua prosecuzione nel modello di atto separato di cui al successivo allegato 10-*bis*.



ALLEGATO 10

Elezioni del Senato della Repubblica del 2018
 Modello di dichiarazione di presentazione
 di una lista di candidati che ha l'obbligo
 di raccogliere le sottoscrizioni

ATTO PRINCIPALE

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 2018

**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
 CHE HA L'OBBLIGO DI RACCOLGERE LE SOTTOSCRIZIONI**

I sottoscritti elettori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni compresi nel collegio plurinomiale n della regione per l'elezione del Senato della Repubblica del 2018 (oppure: iscritti nelle sezioni elettorali del collegio plurinomiale) ⁽¹⁾ nel numero di, risultante dalle firme, debitamente autenticate, contenute in questo foglio e in numero atti separati nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni ⁽²⁾, dichiarano di presentare una lista di candidati nel predetto collegio plurinomiale della citata regione per l'elezione del Senato della Repubblica nelle persone e nell'ordine seguenti:

CANDIDATI DELLA LISTA ⁽³⁾

	Nome e cognome	Luogo e data di nascita, codice fiscale
1
2
3
4

(1) In caso di collegio plurinomiale compreso in solo comune o di comune diviso in più collegi.

(2) L'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, è riportato a pagina 47.

(3) Vedi articolo 9, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165.

CANDIDATI SUPPLEMENTI ⁽⁴⁾

	Nome e cognome	Luogo e data di nascita, codice fiscale
1
2
3
4

Dichiarano inoltre, di presentare nei seguenti collegi uninominali, compresi nel predetto collegio plurinominale, i candidati, rispettivamente a fianco indicati:

	Nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale
Collegio uninominale n.
Collegio uninominale n.
Collegio uninominale n.
Collegio uninominale n.
Collegio uninominale n.

⁽⁴⁾ Due di sesso maschile e due di sesso femminile (articolo 18-bis, comma 3-bis, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52).

La lista è contraddistinta con il seguente contrassegno:
.....
..... (5),

depositato presso il Ministero dell'interno.

I sottoscritti indicano i seguenti delegati effettivi e delegati supplenti della lista:

- Delegato effettivo il sig.,
nato a il 19.....,
domiciliato in

- Delegato effettivo il sig.,
nato a il 19.....,
domiciliato in

-Delegato supplente il sig.,
nato a il 19.....,
domiciliato in

- Delegato supplente il sig.,
nato a il 19.....,
domiciliato in

I predetti delegati possono assistere – su convocazione dell' Ufficio elettorale regionale costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di regione – alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna coalizione o lista non collegata, nonché a ciascuna lista all'interno di ogni coalizione, e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista medesima presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio elettorale regionale.

Alla presente dichiarazione uniscono i seguenti documenti:

- a) n..... certificati, dei quali n..... collettivi, comprovanti l'iscrizione dei sottoscritti presentatori nelle liste elettorali di un comune del collegio plurinominale (oppure, in caso di collegio plurinominale compreso in un solo comune o diviso in più collegi: nelle liste elettorali del collegio plurinominale)⁽⁶⁾;
- b) n..... dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista, firmate ed autenticate;

(5) Descrivere dettagliatamente il contrassegno, riportato all'inizio di questo modello, e depositato presso il Ministero dell'Interno in occasione di queste elezioni, con il quale viene contraddistinta la lista dei candidati.

(6) Omettere la parte che non interessa.

- c) n. dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato a norma degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- d) n. certificati comprovanti l'iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- e) per le liste collegate tra loro, modello di accettazione del candidato uninominale sottoscritto da tutti i rappresentanti delle liste suddette (7).

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio elettorale regionale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il sig., in , addì 20..... (8)

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun'altra dichiarazione di presentazione di lista di candidati per l'elezione del Senato della Repubblica.

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), che il promotore/i della sottoscrizione è/sono con sede in (9).

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico di cui al d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio elettorale regionale per l'elezione del Senato della Repubblica, costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di regione presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

(seguono le sottoscrizioni
dei presentatori della lista dei candidati)



(7) Per i candidati nei collegi uninominali indicati da più liste collegate, i documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e), possono essere presentati anche da una sola delle liste collegate.

(8) Indicare la data in cui la presente dichiarazione viene depositata alla cancelleria della Corte d'appello.

(9) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.


Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra indicati [specificare il numero degli elettori in cifre e in lettere:], da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì 20.....



.....
 Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica ⁽¹⁰⁾
 del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽¹⁰⁾ Può autenticare le firme dei sottoscrittore uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e dall'articolo 6, comma 7, della legge 3 novembre 2017, n. 165.

ALLEGATO 10 - BIS

Elezione
del Senato della Repubblica
del 2018

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE **HA** L' OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

ATTO SEPARATO (*)

(articolo 18-*bis*, commi 1 e 1-*bis*,
del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165)

(*) Questo modello rappresenta la prosecuzione del modello di atto principale di cui al precedente allegato 10.

CANDIDATI SUPPLEMENTI ⁽³⁾

	Nome e cognome	Luogo e data di nascita, codice fiscale
1
2
3
4

e con l'indicazione, nei seguenti collegi uninominali compresi nel predetto collegio plurinomiale, dei candidati uninominali rispettivamente di seguito indicati:

	Nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale
Collegio uninominale n.
Collegio uninominale n.
Collegio uninominale n.
Collegio uninominale n.
Collegio uninominale n.

⁽³⁾ Due di sesso maschile e due di sesso femminile (articolo 18-bis, comma 3-bis, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52).

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun'altra dichiarazione di presentazione di lista di candidati per l'elezione del Senato della Repubblica.

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il promotore / i promotori della sottoscrizione è/sono (4).

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico di cui al d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all' Ufficio elettorale regionale per l'elezione del Senato della Repubblica costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di regione, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

(segundo le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati) →

(4) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

(seguono le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati)

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	


Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra indicati [*specificare il numero degli elettori in cifre e in lettere:*], da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì 20.....



.....
 Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica ⁽⁵⁾
 del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(5) Può autenticare le firme dei sottoscrittori uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e dall'articolo 6, comma 7, della legge 3 novembre 2017, n. 165.

ALLEGATO 11

Elezione
della Camera dei deputati
del 2018

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLE CANDIDATURE
NEI COLLEGI UNINOMINALI
DEL COLLEGIO PLURINOMINALE
DA PARTE DEI RAPPRESENTANTI
DELLE LISTE COLLEGATE

(articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*,
del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165)

ALLEGATO 11

Elezioni della Camera dei deputati del 2018

Modello di dichiarazione di accettazione delle candidature nei collegi uninominali del collegio plurinomiale da parte dei rappresentanti delle liste collegate

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 2018

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CANDIDATURE
NEI COLLEGI UNINOMINALI DA PARTE DEI RAPPRESENTANTI
DELLE LISTE COLLEGATE**

I sottoscritti rappresentanti delle liste,

incaricati di effettuare il deposito delle rispettive liste dei candidati nel collegio plurinomiale n. della circoscrizione elettorale,

DICHIARANO

ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 361/1957, di accettare, ne... sequent... collegi... uninominal... del predetto collegio plurinomiale, l... candidatur... a fianco indicat...:

Collegi uninominali	Nome e cognome dei candidati nei collegi uninominali, luogo e data di nascita e codice fiscale
---------------------	--

Collegio uninominale n. I... signor... .. ,
nat... a il ,
codice fiscale

Collegio uninominale n. I... signor... .. , nat... a il , codice fiscale
------------------------------	--

Collegio uninominale n. I... signor... .. ,
nat... a il ,
codice fiscale

Collegio uninominale n. I... signor... .. , nat... a il , codice fiscale
------------------------------	--

Collegio uninominale n. I... signor... .. ,
nat... a il ,
codice fiscale

I sottoscritti rappresentanti indicano il sig. ,
 rappresentante della lista ,
 e, in sua assenza o impedimento, il sig. ,
 rappresentante della lista ,
 quale incaricato di depositare l'originale della presente dichiarazione unitamente alla
 restante documentazione prescritta per la presentazione dei predetti candidati nei
 collegi uninominali.

ELENCO DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI CHE SOTTOSCRIVONO LE CANDIDATURE UNINOMINALI UNITARIE

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante


Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ⁽¹⁾, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione dell... candidatur... ne... colleg... uninominal... citat... da parte dei rappresentanti delle liste dei candidati sopra indicati.

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di dichiarazioni mendaci.

....., addì 20....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽¹⁾ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n.53/1990 e dall'articolo 6, comma 7, della legge n. 165/2017.

ALLEGATO 12

Elezione
del Senato della Repubblica
del 2018

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLE CANDIDATURE
NEI COLLEGI UNINOMINALI
DEL COLLEGIO PLURINOMINALE
DA PARTE DEI RAPPRESENTANTI
DELLE LISTE COLLEGATE

(articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*,
del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e articolo 9, comma 2, del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533,
come modificati dalla legge 3 novembre 2017, n. 165)

ALLEGATO 12

Elezione del Senato della Repubblica del 2018

Modello di dichiarazione di accettazione delle candidature nei collegi uninominali del collegio plurinomiale da parte dei rappresentanti delle liste collegate

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 2018

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CANDIDATURE NEI COLLEGI UNINOMINALI DA PARTE DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE COLGATE

I sottoscritti rappresentanti delle liste,
incaricati di effettuare il deposito delle rispettive liste dei candidati nel collegio plurinomiale n. della regione,

DICHIARANO

ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 361/1957, di accettare, ne... sequent... collegi... uninominal... del predetto collegio plurinomiale, l... candidatur... a fianco indicat...:

Collegi uninominali	Nome e cognome dei candidati nei collegi uninominali, luogo e data di nascita e codice fiscale
Collegio uninominale n. l... signor..., nat... a il, codice fiscale
Collegio uninominale n. l... signor..., nat... a il, codice fiscale
Collegio uninominale n. l... signor..., nat... a il, codice fiscale
Collegio uninominale n. l... signor..., nat... a il, codice fiscale
Collegio uninominale n. l... signor..., nat... a il, codice fiscale

I sottoscritti rappresentanti indicano il sig. ,
 rappresentante della lista ,
 e, in sua assenza o impedimento, il sig. ,
 rappresentante della lista ,
 quale incaricato di depositare l'originale della presente dichiarazione unitamente alla
 restante documentazione prescritta per la presentazione dei predetti candidati nei
 collegi uninominali.

ELENCO DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI CHE SOTTOSCRIVONO LE CANDIDATURE UNINOMINALI UNITARIE

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante


Nome e cognome del rappresentante	Luogo e data di nascita del rappresentante	Documento di identificazione del rappresentante
Denominazione della lista e descrizione del relativo contrassegno		Firma del rappresentante

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ⁽¹⁾, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione dell... candidatur... ne... colleg... uninominal... citat... da parte dei rappresentanti delle liste dei candidati sopra indicati.

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di dichiarazioni mendaci.

..... , addì 20....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽¹⁾ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n.53/1990 e dall'articolo 6, comma 7, della legge n. 165/2017.

ALLEGATO 13

Elezione
della Camera dei deputati
del 2018

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DA PARTE DEL CANDIDATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE

(articolo 18-*bis* del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

ALLEGATO 13

Elezioni della Camera dei deputati del 2018

Modello di dichiarazione
di accettazione della candidatura
da parte del candidato nel collegio uninominale

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 2018

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
DA PARTE DEL CANDIDATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE**

...l... sottoscritt... (1),
nat... a il ,
codice fiscale ,

DICHIARA

di accettare la candidatura per l'elezione della Camera dei deputati del 2018
nel collegio uninominale n..... ,
compreso nel collegio plurinominale n.....
della circoscrizione elettorale

Tale candidatura è indicata dalla lista avente il seguente contrassegno / dalle liste
aventi i seguenti contrassegni:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

...l... sottoscritt... dichiara, inoltre:

- a) di non essersi candidat... con diversi contrassegni in collegi plurinominali e uni-
nominali della predetta o di altre circoscrizioni elettorali;
- b) di non essersi candidat... in alcun altro collegio uninominale della predetta o di
altre circoscrizioni elettorali;

(1) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita nonché il codice fiscale
del candidato / della candidata nel collegio uninominale.

c) di essersi candidatat... con uno dei suddetti contrassegni nei seguenti collegi plurinomiali:

- 1) collegio plurinominale n..... della circoscrizione elettorale
- 2) collegio plurinominale n..... della circoscrizione elettorale
- 3) collegio plurinominale n..... della circoscrizione elettorale
- 4) collegio plurinominale n..... della circoscrizione elettorale
- 5) collegio plurinominale n..... della circoscrizione elettorale

d) di non essersi candidatat... in alcuna lista ammessa nella circoscrizione Estero;

e) di non essersi candidatat... per l'elezione del Senato della Repubblica.

Firma


.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA ⁽²⁾

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig. , nato a il 19..... , residente in , da me identificato con il seguente documento: n..... .

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20....



.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽²⁾ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990 e dall'articolo 6, comma 7, della legge n. 165/2017.

ALLEGATO 14

Elezione
del Senato della Repubblica
del 2018

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DA PARTE DEL CANDIDATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE

(articolo 18-*bis* del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e articolo 9, comma 5, del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533)

ALLEGATO 14

Elezione del Senato della Repubblica del 2018

Modello di dichiarazione
di accettazione della candidatura
da parte del candidato nel collegio uninominale

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 2018

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
DA PARTE DEL CANDIDATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE**

... I... sottoscritt... (1),
nat... a... il...
codice fiscale ...

DICHIARA

di accettare la candidatura per l'elezione del Senato della Repubblica del 2018
nel collegio uninominale n...
compreso nel collegio plurinominale n...
della regione ...

Tale candidatura è indicata dalla lista avente il seguente contrassegno / dalle liste
aventi i seguenti contrassegni:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

... I... sottoscritt... dichiara, inoltre:

- a) di non essersi candidat... con diversi contrassegni in collegi plurinomiali e uni-
nominali della predetta o di altre regioni;
- b) di non essersi candidat... in alcun altro collegio uninominale della predetta o di
altre regioni;

(1) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita nonché il codice fiscale
del candidato / della candidata nel collegio uninominale.

c) di essersi candidat... con uno dei suddetti contrassegni nei seguenti collegi plurinomiali:

- 1) collegio plurinominale n. della regione
- 2) collegio plurinominale n. della regione
- 3) collegio plurinominale n. della regione
- 4) collegio plurinominale n. della regione
- 5) collegio plurinominale n. della regione

d) di non essersi candidat... in alcuna lista ammessa nella circoscrizione Estero;

e) di non essersi candidat... per l'elezione della Camera dei deputati.

Firma


.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA ⁽²⁾

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig. , nato a il 19..... , residente in , da me identificato con il seguente documento: n..... .

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20....



.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽²⁾ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n.53/1990 e dall'articolo 6, comma 7, della legge n. 165/2017.

ALLEGATO 15

Elezione
della Camera dei deputati
del 2018

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
DA PARTE DEL CANDIDATO
IN UNA LISTA DI CANDIDATI
NEL COLLEGIO PLURINOMINALE

(articolo 18-*bis* del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

ALLEGATO 15

Elezioni della Camera dei deputati del 2018

Modello di dichiarazione
di accettazione della candidatura
da parte del candidato in una lista di candidati
nel collegio plurinomiale

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 2018

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
DA PARTE DEL CANDIDATO IN UNA LISTA DI CANDIDATI
NEL COLLEGIO PLURINOMIALE**

... l. ... sottoscritt. (1),
nat. a il ,
codice fiscale ,

DICHIARA

di accettare la candidatura come candidato (2)
per l'elezione della Camera dei deputati del 2018 nella lista di candidati contraddistinta
con il seguente contrassegno:.....
nel collegio plurinomiale n.
della circoscrizione elettorale

... l. ... sottoscritt. dichiara, inoltre:

- a) di non essersi candidat. ... con diversi contrassegni in collegi plurinominali e unimominali della predetta o di altre circoscrizioni elettorali;
- b) di essersi candidat. ... nel collegio uninominale n.
compreso nella circoscrizione elettorale
- c) di essersi candidat. ... con il medesimo contrassegno nei seguenti collegi plurinominali:
 - 1) collegio plurinomiale n. della circoscrizione elettorale

(1) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita nonché il codice fiscale del candidato / della candidata.

(2) **Specificare se si tratta di un CANDIDATO EFFETTIVO OPPURE DI UN CANDIDATO SUPPLENTE.**

- 2) collegio plurinominale n. della circoscrizione elettorale
 - 3) collegio plurinominale n. della circoscrizione elettorale
 - 4) collegio plurinominale n. della circoscrizione elettorale
- d) di non essersi candidat... in alcuna lista ammessa nella circoscrizione Estero;
- e) di non essersi candidat... per l'elezione del Senato della Repubblica.

Firma


.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA ⁽³⁾

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig. , nato a il 19..... , residente in , da me identificato con il seguente documento: n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20....



.....
 Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽³⁾ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990 e dall'articolo 6, comma 7, della legge n. 165/2017.

ALLEGATO 16

Elezione
del Senato della Repubblica
del 2018

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
DA PARTE DEL CANDIDATO
IN UNA LISTA DI CANDIDATI
NEL COLLEGIO PLURINOMINALE

(articolo 18-*bis* del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e articolo 9, comma 5, del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533)

ALLEGATO 16

Elezione del Senato della Repubblica del 2018

Modello di dichiarazione
di accettazione della candidatura
da parte del candidato in una lista di candidati
nel collegio plurinomiale

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 2018

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
DA PARTE DEL CANDIDATO IN UNA LISTA DI CANDIDATI
NEL COLLEGIO PLURINOMIALE**

... l. . . sottoscritt. (1),
nat. . . a il ,
codice fiscale ,

DICHIARA

di accettare la candidatura come candidato (2)
per l'elezione del Senato della Repubblica del 2018 nella lista di candidati contraddi-
stinta con il seguente contrassegno:
.
nel collegio plurinomiale n.
della regione

... l. . . sottoscritt. dichiara, inoltre:

- a) di non essersi candidat. . . con diversi contrassegni in collegi plurinominali e uni-
nominali della predetta o di altre regioni;
- b) di essersi candidat. . . nel collegio uninominale n.
compreso nella regione ;
- c) di essersi candidat. . . con il medesimo contrassegno nei seguenti collegi plurino-
minali:
 - 1) collegio plurinomiale n. della regione ;

(1) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita nonché il codice fiscale del candidato / della candidata.

(2) **Specificare se si tratta di un CANDIDATO EFFETTIVO oppure di un CANDIDATO SUPPLENTE.**

- 2) collegio plurinominale n. della regione
 - 3) collegio plurinominale n. della regione
 - 4) collegio plurinominale n. della regione
- d) di non essersi candidatat... in alcuna lista ammessa nella circoscrizione Estero;
- e) di non essersi candidatat... per l'elezione della Camera dei deputati.

Firma


.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA ⁽³⁾

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig. , nato a il 19..... , residente in , da me identificato con il seguente documento: n..... .

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20....



.....
 Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
 del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽³⁾ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n.53/1990 e dall'articolo 6, comma 7, della legge n.165/2017.

ALLEGATO 17

Elezione
della Camera dei deputati
del 2018

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DEL CANDIDATO
ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA
DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ

(articolo 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235)

ALLEGATO 17

Elezione della Camera dei deputati del 2018
Modello di dichiarazione sostitutiva
del candidato attestante l'insussistenza
della condizione di incandidabilità

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 2018

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO
ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA
DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ**

...l... sottoscritt... (1),
nat... a il ,
codice fiscale ,
a norma degli articoli 1 e 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235,

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dal citato d.lgs. n. 235/2012 per l'elezione della Camera dei deputati che avrà luogo nel 2018.

In particolare attesta:

- a) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
- b) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;
- c) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusio-

(1) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato / della candidata.

ne per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

..... , addì 20....

Firma leggibile ⁽²⁾

.....

⁽²⁾ Trattandosi di una dichiarazione sostitutiva resa dal candidato o dalla candidata ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000 e dell'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 235/2012, non è richiesta alcuna autenticazione della firma del candidato o della candidata che effettua tale dichiarazione.

ALLEGATO 18

Elezione
del Senato della Repubblica
del 2018

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DEL CANDIDATO
ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA
DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ

(articolo 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235)

ALLEGATO 18

Elezione del Senato della Repubblica del 2018

Modello di dichiarazione sostitutiva
del candidato attestante l'insussistenza
della condizione di incandidabilità

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 2018

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO
ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA
DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ**

...l... sottoscritt... (1),
nat... a il ,
codice fiscale ,
a norma degli articoli 1 e 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235,

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dal citato d.lgs. n. 235/2012 per l'elezione del Senato della Repubblica che avrà luogo nel 2018.

In particolare attesta:

- a) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
- b) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;
- c) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusio-

(1) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato / della candidata.

ne per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

..... , addì 20....

Firma leggibile ⁽²⁾

.....

⁽²⁾ Trattandosi di una dichiarazione sostitutiva resa dal candidato o dalla candidata ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000 e dell'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 235/2012, non è richiesta alcuna autenticazione della firma del candidato o della candidata che effettua tale dichiarazione.

ALLEGATO 19

Elezione
della Camera dei deputati
del 2018

MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA DELLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE D' APPELLO
DEL CAPOLUOGO DI REGIONE
IN CUI HA SEDE L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

ALLEGATO 19

Elezione della Camera dei deputati del 2018

Modello di verbale di ricevuta
della presentazione di una lista di candidati
presso la cancelleria della Corte d'appello
del capoluogo di regione
in cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 2018

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI

**VERBALE DI RICEVUTA
DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI**

L'anno duemila, addì del mese di, alle ore,
si è presentato presso questa cancelleria il sig.
il quale ha dichiarato di presentare liste di candidati per l'elezione della Camera
dei deputati del 2018, ne... colleg... plurinominal... n.
della circoscrizione elettorale
contraddistinte con il seguente contrassegno:

.....
depositato presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 14 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Ciascuna delle citate liste nei collegi plurinominali contiene i candidati sup-
plenti nonché l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali compresi nel
rispettivo collegio plurinomiale.

Poiché dal predetto Ministero è stato comunicato che, a depositare la lista
avente il contrassegno
..... ,
sarebbe stato il sig.
oppure il sig. ,
il sottoscritto procede a identificare il presentatore della lista e accerta che il
medesimo è il sig. ,
come risulta dalla comunicazione pervenuta dal Ministero dell'Interno e che

viene allegata al presente verbale.

[*oppure*: e accerta che il medesimo è il sig. ,
il cui nome non è tra quelli indicati nella comunicazione pervenuta dal Ministero
dell'Interno e che si allega al presente verbale].

Il predetto sig.
ha depositato, per l'elezione della Camera dei deputati del 2018, le sopracitate
candidature, allegando la seguente documentazione:

- a) certificati individuali e certificati collettivi comprovanti la condizione di elettori dei rispettivi collegi plurinominali da parte dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati (*solo per le liste tenute alla raccolta delle sottoscrizioni*);
- b) dichiarazioni di accettazione delle candidature;
- c) dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità dei candidati;
- d) certificati comprovanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati contengono – ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – le designazioni dei delegati effettivi e supplenti della lista medesima, come indicate a fianco dei seguenti collegi plurinominali:

Delegati effettivi:

signori
.....
.....
.....

Collegio
plurinominale
n.

Delegati supplenti:

signori
.....
.....
.....

Delegati effettivi:

signori

.....

.....

.....

Collegio
plurinominale
n.

Delegati supplenti:

signori

.....

.....

.....

Delegati effettivi:

signori

.....

.....

.....

Collegio
plurinominale
n.

Delegati supplenti:

signori

.....

.....

.....

Collegio
plurinominale
n.

Delegati effettivi:

signori

.....

.....

.....

Delegati supplenti:

signori

.....

.....

.....

Collegio
plurinominale
n.

Delegati effettivi:

signori

.....

.....

.....

Delegati supplenti:

signori

.....

.....

.....

Alle liste dei candidati, secondo l'ordine di presentazione, vengono attribuiti i seguenti numeri:

- 1) collegio plurinominale n. 1 – n. lista
- 2) collegio plurinominale n. 2 – n. lista
- 3) collegio plurinominale n. 3 – n. lista
- 4) collegio plurinominale n. 4 – n. lista
- 5) collegio plurinominale n. 5 – n. lista

Di quanto sopra viene redatto in due esemplari il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

..... , addì 20....

Il presentatore

.....



Il Cancelliere

.....

ALLEGATO 20

Elezione
del Senato della Repubblica
del 2018

MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA DELLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE D' APPELLO
DEL CAPOLUOGO DI REGIONE
IN CUI HA SEDE L'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE

ALLEGATO 20

Elezione del Senato della Repubblica del 2018
Modello di verbale di ricevuta
della presentazione di una lista di candidati
presso la cancelleria della Corte d'appello
del capoluogo di regione
in cui ha sede l'Ufficio elettorale regionale

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 2018

REGIONE

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI

**VERBALE DI RICEVUTA
DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI**

L'anno duemila, addì del mese di, alle ore,
si è presentato presso questa cancelleria il sig.
il quale ha dichiarato di presentare liste di candidati per l'elezione del Senato
della Repubblica del 2018, ne... colleg... plurinominal... n.
della regione
contraddistinte con il seguente contrassegno:
.....,
depositato presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 14 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Ciascuna delle citate liste nei collegi plurinominali contiene i candidati sup-
plenti nonché l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali compresi nel
rispettivo collegio plurinominali.

Poiché dal predetto Ministero è stato comunicato che, a depositare la lista
avente il contrassegno
.....,
sarebbe stato il sig.
oppure il sig.,
il sottoscritto procede a identificare il presentatore della lista e accerta che il
medesimo è il sig.,
come risulta dalla comunicazione pervenuta dal Ministero dell'Interno e che

viene allegata al presente verbale.

[*oppure*: e accerta che il medesimo è il sig. ,
il cui nome non è tra quelli indicati nella comunicazione pervenuta dal Ministero dell'Interno e che si allega al presente verbale].

Il predetto sig.
ha depositato, per l'elezione del Senato della Repubblica del 2018, le sopracitate candidature, allegando la seguente documentazione:

- a) certificati individuali e certificati collettivi comprovanti la condizione di elettori dei rispettivi collegi plurinominali da parte dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati (*solo per le liste tenute alla raccolta delle sottoscrizioni*);
- b) dichiarazioni di accettazione delle candidature;
- c) dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità dei candidati;
- d) certificati comprovanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati contengono – ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – le designazioni dei delegati effettivi e supplenti della lista medesima, come indicate a fianco dei seguenti collegi plurinominali:

Delegati effettivi:

signori
.....
.....
.....

Collegio
plurinominale
n.

Delegati supplenti:

signori
.....
.....
.....

Delegati effettivi:

signori

.....

.....

.....

Collegio
plurinominale
n.

Delegati supplenti:

signori

.....

.....

.....

Delegati effettivi:

signori

.....

.....

.....

Collegio
plurinominale
n.

Delegati supplenti:

signori

.....

.....

.....

Collegio
plurinominale
n.

Delegati effettivi:

signori
.....
.....
.....

Delegati supplenti:

signori
.....
.....
.....

Collegio
plurinominale
n.

Delegati effettivi:

signori
.....
.....
.....

Delegati supplenti:

signori
.....
.....
.....

Alle liste dei candidati, secondo l'ordine di presentazione, vengono attribuiti i seguenti numeri:

- 1) collegio plurinominale n. 1 – n. lista
- 2) collegio plurinominale n. 2 – n. lista
- 3) collegio plurinominale n. 3 – n. lista
- 4) collegio plurinominale n. 4 – n. lista
- 5) collegio plurinominale n. 5 – n. lista

Di quanto sopra viene redatto in due esemplari il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

..... , addì 20....

Il presentatore

.....



Il Cancelliere

.....

ALLEGATO 21

Elezione
della Camera dei deputati
del 2018

MODELLO DI MANIFESTO CON I CANDIDATI NEL COLLEGIO UNINOMINALE E LE LISTE DEI CANDIDATI COLLEGATE

(articolo 24, primo comma, numero 5),
del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - ANNO 2018
 CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE
 COLLEGIO PLURINOMINALE
 COLLEGIO UNINOMINALE

CANDIDATI NEL COLLEGIO UNINOMINALE (nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascun candidato)	LISTE DEI CANDIDATI NEL COLLEGIO PLURINOMINALE COLLEGATE CON IL CANDIDATO UNINOMINALE (contrassegno di ciascuna lista nonché nome, cognome, luogo e data di nascita di ogni candidato)						
.....	1	2					
.....	3						
.....	4	5	6				
.....	7						

.....	8					
.....	9	10				
.....	11	12	13	14	15	16
.....	17	18	19			

....., addì, 2018

Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale
Dott.

NOTA BENE – Per tutti i candidati devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita (omettendo il codice fiscale).

Può essere anche specificato lo pseudonimo qualora questo sia stato ammesso dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il nominativo di ogni candidato di lista deve essere riportato secondo l'ordine numerico di presentazione all'interno della lista stessa.

I candidati nei collegi uninominali, le coalizioni di liste e le liste non collegate, nonché le liste all'interno di ciascuna coalizione, con il rispettivo contrassegno, devono essere riportati nel manifesto secondo l'ordine risultato dai RISPETTIVI SORTEGGI (che verrà osservato anche in sede di stampa della scheda) ed in modo tale da evidenziare i collegamenti delle liste collegate.

ALLEGATO 22

Elezione
del Senato della Repubblica
del 2018

MODELLO DI MANIFESTO CON I CANDIDATI NEL COLLEGIO UNINOMINALE E LE LISTE DEI CANDIDATI COLLEGATE

(articolo 24, primo comma, numero 5),
del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e articolo 11, comma 1, lettera c), del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533)

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - ANNO 2018

REGIONE

COLLEGIO PLURINOMINALE

COLLEGIO UNINOMINALE

CANDIDATI NEL COLLEGIO UNINOMINALE (nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascun candidato)	LISTE DEI CANDIDATI NEL COLLEGIO PLURINOMINALE COLLEGATE CON IL CANDIDATO UNINOMINALE (contrassegno di ciascuna lista nonché nome, cognome, luogo e data di nascita di ogni candidato)						
.....	1	2					
.....	3						
.....	4	5	6				
.....	7						

.....	8					
.....	9	10				
.....	11	12	13	14	15	16
.....	17	18	19			

....., addì, 2018

Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale

Dott.

NOTA BENE – Per tutti i candidati devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita (omettendo il codice fiscale).

Può essere anche specificato lo pseudonimo qualora questo sia stato ammesso dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il nominativo di ogni candidato di lista deve essere riportato secondo l'ordine numerico di presentazione all'interno della lista stessa.

I candidati nei collegi uninominali, le coalizioni di liste e le liste non collegate, nonché le liste all'interno di ciascuna coalizione, con il rispettivo contrassegno, devono essere riportati nel manifesto secondo l'ordine risultato dai RISPETTIVI SORTEGGI (che verrà osservato anche in sede di stampa della scheda) ed in modo tale da evidenziare i collegamenti delle liste collegate.

ALLEGATO 23

Elezione
della Camera dei deputati
del 2018

MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
EFFETTIVI E SUPPLENTI
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE
DI UN MEDESIMO COMUNE

ALLEGATO 23

Elezione della Camera dei deputati del 2018
Modello di ricevuta della designazione
dei rappresentanti effettivi e supplenti
di una lista di candidati
presso gli uffici elettorali di sezione
di un medesimo comune

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 2018

CIRCOSCRIZIONE

COMUNE DI

**RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE DEL COMUNE**

L'anno duemila, addì del mese di, alle ore,
è stata presentata, presso questa segreteria comunale, la dichiarazione scritta
– debitamente autenticata a norma dell'articolo 25 del testo unico di cui al d.P.R.
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – a firma dei signori
..... (1),
quali delegati nel collegio plurinominale n. (2)
della lista di candidati
contraddistinta con il n. e recante il contrassegno
.....
.....
oppure a firma dei signori (1),
esspressamente autorizzati in forma autentica dai delegati nel collegio plurinomi-

(1) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

(2) Indicare il numero del collegio plurinominale.

nale n..... (2) della lista di candidati
contraddistinta con il n. e recante il contrassegno.....
.....

con la quale vengono designati i rappresentanti effettivi e i rappresentanti sup-
plenti della lista medesima presso le sezioni elettorali n.....
.....
.....
.....
.....

di questo comune.

..... , addì 20....



Il Segretario comunale

.....

ALLEGATO 24

Elezione
del Senato della Repubblica
del 2018

MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
EFFETTIVI E SUPPLENTI
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE
DI UN MEDESIMO COMUNE

ALLEGATO 24

Elezione del Senato della Repubblica del 2018
Modello di ricevuta della designazione
dei rappresentanti effettivi e supplenti
di una lista di candidati
presso gli uffici elettorali di sezione
di un medesimo comune

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 2018

REGIONE

COMUNE DI

**RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE DEL COMUNE**

L'anno duemila, addì del mese di, alle ore,
è stata presentata, presso questa segreteria comunale, la dichiarazione scritta
– debitamente autenticata a norma dell'articolo 25 del testo unico di cui al d.P.R.
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – a firma dei signori
..... (1),
quali delegati nel collegio plurinominale n. (2)
della lista di candidati
contraddistinta con il n. e recante il contrassegno
.....
.....
oppure a firma dei signori (1),
espressamente autorizzati in forma autentica dai delegati nel collegio plurinomi-
nale n. (2) della lista di candidati

(1) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

(2) Indicare il numero del collegio plurinominale.

contraddistinta con il n. e recante il contrassegno.....
.....
.....
con la quale vengono designati i rappresentanti effettivi e i rappresentanti sup-
plenti della lista medesima presso le sezioni elettorali n.....
.....
.....
.....
di questo comune.

....., addì 20....



Il Segretario comunale

.....

ALLEGATO 25

Elezione
della Camera dei deputati
del 2018

MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
EFFETTIVI E SUPPLENTI
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

ALLEGATO 25

Elezioni della Camera dei deputati del 2018
Modello di ricevuta della designazione
dei rappresentanti effettivi e supplenti
di una lista di candidati
presso l'Ufficio centrale circoscrizionale

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 2018

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI

**RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE**

L'anno duemila, addì del mese di, alle ore,
è stata presentata, presso questa cancelleria, la dichiarazione scritta – debita-
mente autenticata a norma dell'articolo 25 del testo unico di cui al d.P.R. 30
marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – a firma dei signori
..... (1),
quali delegati nel collegio plurinominale n. (2)
della lista di candidati
contraddistinta con il n. e recante il contrassegno
.....
.....
oppure a firma dei signori (1),
espressamente autorizzati in forma autentica dai delegati nel collegio plurinomi-
nale n. (2) della lista di candidati
contraddistinta con il n. e recante il contrassegno.....

(1) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

(2) Indicare il numero del collegio plurinominale.

.....
.....
con la quale vengono designati i rappresentanti effettivi e i rappresentanti supplenti della lista medesima presso l'Ufficio centrale circoscrizionale costituito nell'ambito di questa Corte d'appello.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare l'avvenuto tempestivo deposito della dichiarazione di cui sopra presso questa cancelleria.

....., addì 20....



Il Cancelliere

.....

ALLEGATO 26

Elezione
del Senato della Repubblica
del 2018

MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
EFFETTIVI E SUPPLENTI
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE

ALLEGATO 26

Elezione del Senato della Repubblica del 2018
Modello di ricevuta della designazione
dei rappresentanti effettivi e supplenti
di una lista di candidati
presso l'Ufficio elettorale regionale

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 2018

REGIONE

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI

**RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE**

L'anno duemila, addì del mese di, alle ore,
è stata presentata, presso questa cancelleria, la dichiarazione scritta – debita-
mente autenticata a norma dell'articolo 25 del testo unico di cui al d.P.R. 30
marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – a firma dei signori
..... (1),
quali delegati nel collegio plurinomiale n. (2)
della lista di candidati
contraddistinta con il n. e recante il contrassegno
.....
oppure a firma dei signori (1),
espressamente autorizzati in forma autentica dai delegati nel collegio plurinomi-
nale n. (2) della lista di candidati
contraddistinta con il n. e recante il contrassegno.....

(1) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

(2) Indicare il numero del collegio plurinomiale.

.....
.....
con la quale vengono designati i rappresentanti effettivi e i rappresentanti supplenti della lista medesima presso l'Ufficio elettorale regionale costituito nell'ambito di questa Corte d'appello.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare l'avvenuto tempestivo deposito della dichiarazione di cui sopra presso questa cancelleria.

....., addì 20....



Il Cancelliere

.....

ALLEGATO 27

Elezione
della Camera dei deputati
del 2018

MODELLO DI DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE DA PARTE DEL CANDIDATO

(articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

ALLEGATO 27

Elezioni della Camera dei deputati del 2018

Modello di designazione del mandatario elettorale
a norma dell'articolo 7, comma 3,
della legge 10 dicembre 1993, n. 515

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 2018

CIRCOSCRIZIONE

**DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE
DA PARTE DEL CANDIDATO**

AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE
COSTITUITO PRESSO LA CORTE
D'APPELLO DI

Il sottoscritto / La sottoscritta (1),
nato a / nata a il ,
residente in , via ,
avendo accettato la propria candidatura per l'elezione della Camera dei deputati
del 2018 nella lista contraddistinta con il contrassegno
..... ,
ne... colleg... plurinomial... n. ,
rispettivamente della/e circoscrizione elettorale / circoscrizioni elettorali
.....
.....
..... ,
oppure / ovvero nel collegio uninominale n.

(1) - Nome, cognome, luogo e data di nascita.

compreso nel collegio plurinomiale n.
della circoscrizione elettorale

DESIGNA

ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
il sig. / la sig.. ,
nato / nata a il ,
residente in , via ,
quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla citata legge
n. 515 del 1993.

Firma


.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA ⁽¹⁾

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico
che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa designazione
del mandatario elettorale dal sig. ,
nato a il 19..... ,
residente in ,
da me identificato con il seguente documento:
n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale
nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20....



.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽¹⁾ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990 e dall'articolo 6, comma 7, della legge n. 165/2017.

ALLEGATO 28

Elezione
del Senato della Repubblica
del 2018

MODELLO DI DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE DA PARTE DEL CANDIDATO

(articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

ALLEGATO 28

Elezione del Senato della Repubblica del 2018

Modello di designazione del mandatario elettorale
a norma dell'articolo 7, comma 3,
della legge 10 dicembre 1993, n. 515

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 2018

REGIONE

**DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE
DA PARTE DEL CANDIDATO**

AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELET-
TORALE COSTITUITO PRESSO LA CORTE
D'APPELLO DI

Il sottoscritto / La sottoscritta (1),
nato a / nata a il ,
residente in , via ,
avendo accettato la propria candidatura per l'elezione del Senato della
Repubblica del 2018 nella lista contraddistinta con il contrassegno
..... ,
ne... colleg... plurinomial... n. ,
rispettivamente della/e regione / i
.....
oppure / ovvero nel collegio uninominale n.
compreso nel collegio plurinominale n.

(1) - Nome, cognome, luogo e data di nascita.

della regione

DESIGNA

ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,

il sig. / la sig. ,
nato / nata a il ,
residente in , via ,
quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla citata legge
n. 515 del 1993.

Firma


.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA ⁽¹⁾

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico
che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa designazione
del mandatario elettorale dal sig. ,
nato a il 19..... ,
residente in ,
da me identificato con il seguente documento:
n..... .

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale
nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(1) L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990 e dall'articolo 6, comma 7, della legge n. 165/2017.

